

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi \_\_\_\_\_

REDATTA PARCELLA

il \_\_\_\_\_

Campione Penale N° \_\_\_\_\_

N. 23/05 del Reg. Gen.

N. 37/05 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il \_\_\_\_\_

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. \_\_\_\_\_

- Corte Assise \_\_\_\_\_

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP \_\_\_\_\_

**1<sup>^</sup> CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilacinque il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

composta dai Signori:

1. dott.	Antonio	CAPPIELLO	Presidente
2. dott.	Eugenio	MAURO	Consigliere
3. Sig.	Enrico	SERVA	}
4. Sig.ra	Gaia Lodovica	COSSIO DI CODROIPO	}
5. Sig.ra	Gabriella	DENNETTA	}Giudici
6. Sig.ra	Stefania	ZEGHINI	}popolari
7. Sig.	Domenico	PIERI	}
8. Sig.	Francesco	SITRA	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale in grado d'appello

**CONTRO**

1) **BARTOLUCCI Lamberto**, nato ad Orbetello (GR) il 21/06/1924 – res.te in Roma, Via Adige n. 48 – elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Crupi Vincenzo, Via Po n. 9 – Roma -

**LIBERO PRESENTE**

2) **FERRI Franco**, nato a Napoli il 9/7/1923 – res.te in Roma, Largo Damiano Chiesa n. 10 –

**LIBERO PRESENTE**

## PARTI CIVILI

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - 2) Ministero della Difesa - 3) Ministero della Difesa - Responsabile Civile, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore

Tutte elett. dom. c/o l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 RM

4) Pierpaola SUCCI - 5) Giuseppe Alfredo SUCCI - 6) Irma DELLA MARCHINA

Tutte difese dall'avv. Gianfranco PARIS, elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Sabrina Romani, Via Tancredi Cartella n. 52 - Roma -

7) Maria RANDISI - 8) Michele Maria DE CICCO - 9) Giovanni DE CICCO - 10) Francesco PINOCCHIO - 11) Salvatore PINOCCHIO

Tutte elett. dom. c/o lo studio dell'avv. Alessandro BENEDETTI, Via Ezio n. 12 - RM

12) Emanuela BEGHELLI - 13) Beatrice BEGHELLI - 14) Alessandra BEGHELLI - 15) Anna CAPPELLINI - 16) Stefania CARANTI - 17) Francesco CARANTI - 18) Giorgio GJYLAPLAN

Tutte difese dall'avv. Giuseppe GIAMPAOLO elett. dom.to c/o Avv. Tarsitano Francesco, Via dei SS. Quattro n. 56 - Roma -

19) Avv. Giuliano Maria POMPA quale Commissario delle Aerolinee ITAVIA Elett. dom.to Via Boncompagni n. 71/c - Roma - c/o Soc. Aerolinee Itavia s.p.a. -

20) Aldo DAVANZALI - deceduto - eredi Tiziana e Luisa DAVANZALI -

Difeso dall'Avv. SCALONI Mario, elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Alfredo Gaito, Viale Giulio Cesare n. 6 - Roma -

21) Rossana OSNATO

Difesa dall'avv. Daniele OSNATO elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Marini Costantino, Via A. Gallonio n. 18 - Roma -

22) Monica GATTI - 23) Liliana LENZOTTI

Elett. dom.te c/o lo studio dell'Avv. Enzo PIZZINO Via Monte Santo n. 52 - Roma

24) Maria Santa GUERRA - 25) Antonio GUERRA - 26) Giuseppa LA TONA -

27) Rosario GUERRA - 28) Mirella GUERRA - 29) Antonietta GUARDI' - 30)

Giovanni GUARDI' - 31) Giuseppe GUARDI' - 32) Domenico GUARANO -

33) Leonarda GIUSTINIANI - 34) Carlo GUARANO - 35) Maria Antonietta

GUARANO

Tutte elett. dom.te c/o lo studio dell'avv. Alfredo GALASSO, Via Ezio n. 12 - RM

36) Dea SAVORELLI - 37) Mario FILIPPI - 38) Stefano FILIPPI - 39)

Giovanni FULLONE - 40) Silvia BONFIETTI - 41) Giovannina GIAU - 42)

Luigi Ivano LACHINA - 43) Rosalinda LACHINA - 44) Angelo IMBURGIA -

45) Angelo LIOTTA - 46) Rosaria RIZZUTO - 47) Orietta LIOTTA - 48)

Elisabetta MONTI - 49) Bruno ONGARI - 50) Anna Maria AFFINI - 51)

Emma ONGARI - 52) Lina GAMBINO - 53) Aurelio Natale VALENZA - 54)

Enzo MARFISI - 55) Leonarda LICATA - 56) Michelina LICATA - 57)

Ermenegilda TORRES - 58) Rosita TORRES - 59) Chiara UGOLINI - 60)

Cristian UGOLINI - 61) Elisa UGOLINI - 62) Mara Laura MARTINELLI -

63) Lori FUCARINO - 64) Ennio CERAMI - 65) Cristina CERAMI - 66)

Gianfranca PATTINI - 67) Paolo CAMPANINI - 68) Claudio CAMPANINI -

Ermenegilda TORRES - 58) Rosita TORRES - 59) Chiara UGOLINI - 60)

**Ermenegilda TORRES - 58) Rosita TORRES - 59) Chiara UGOLINI - 60) Cristian UGOLINI - 61) Elisa UGOLINI - 62) Mara Laura MARTINELLI - 63) Lori FUCARINO - 64) Ennio CERAMI - 65) Cristina CERAMI - 66) Gianfranco PATTINI - 67) Paolo CAMPANINI - 68) Claudio CAMPANINI - 69) Daria BONFIETTI - 70) Anto ANDRES - 71) Anna SANDRIN - 72) Mario ANDRES**  
Tutte elett. dom.te c/o lo studio dell'avv. Alessandro GAMBERINI, Via Pasubio n. 15 - Roma -  
**73) Edoardo GATTI**

Difeso dall'avv. Marco FORNACIARI, elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Gamberini Alessandro, Via Pasubio n. 15 - Roma -

**74) Antonina SCIBILLA - 75) Mariano LUPO - 76) Vincenza LUPO - 77) Bartolomeo LUPO - 78) Antonina TRENTO - 79) Angelica NORRITO - 80) Giovanni NORRITO - 81) Pasquale DIODATO**

Tutte difese dall'avv. Francesco MESSINA, elett. dom.to c/o Avv. Armando Veneto, Viale Giulio Cesare n. 61 - Roma -

**82) Giovanna RIINA - 83) Massimiliano MORICI - 84) Paola GERVASI - 85) Lillia DI MARIA - 86) Laura MARCHESE - 87) Franco MARCHESE - 88) Valerio MARCHESE - 89) Flavio FONTANA - 90) Gianfranco FONTANA - 91) Fortunata PIRICO' - 92) Maria Grazia DAVI' - 93) Francesco Paolo DAVI' - 94) Alessia DAVI' - 95) Rachele MORVILLO - 96) Elena DE DOMINICIS - 97) Paolo DE DOMINICIS**

Tutte elett. dom.te c/o lo studio dell'avv. Costantino MARINI, Via A. Gallonio n. 18 - Roma -

**98) Silvana COLLINA - 99) Diego MOLTENI - 100) Riccardo MOLTENI - 101) Anna Barbara MOLTENI - 102) Silvana PROVINCIALI**

Tutte difese dall'avv. Goffredo GARRAFFA, elett. dom.to c/o Antonio Funari, Piazza Acilia n. 4 - Roma -

**103) Paola ANDRES - 104) Filippo VALENZA**

Elett. dom.te c/o lo studio dell'Avv. Dario PICCIONI, Via Pasubio n. 15 - Roma -

## IMPUTATI

a) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 289 C.P. e 77 C.P. militare di pace, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impedivano l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC 9 Itavia, in quanto - dopo aver omesso di riferire alle Autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti l'ipotetica presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 gennaio 1980, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino, nonché l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del MIG Libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio, fornivano alle Autorità politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate - tra l'altro escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino/Ciampino perché in possesso esclusivo della Magistratura - anche tramite la predisposizione di informative scritte.

In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980.

2

Appellanti gli imputati, il PM, il PG e le PC avverso la sentenza della III<sup>a</sup> Corte di Assise di Roma emessa in data 30/04/2004 la quale assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste.

## CONCLUSIONI

- I PM dott. Amelio e dott.ssa Monteleone chiedono l'accoglimento dei motivi di appello.
- I difensori dell'imputato Ferri Franco chiedono che la Corte voglia rigettare l'appello del PM, dichiarare inammissibili gli appelli delle PC e quindi assolvere il proprio assistito perché il fatto non sussiste.
- I difensori dell'imputato Bartolucci Lamberto chiedono l'accoglimento dei motivi di appello ai quali si riportano integralmente.
- Tutti i difensori delle parti civili si riportano integralmente ai motivi di appello.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 27 giugno 1980 l'aeromobile DC9 I-TIGI della società ITAVIA in volo da Bologna a Palermo con 77 passeggeri e 4 persone di equipaggio precipitò in mare nello spazio compreso tra l'isola di Ponza e quella di Ustica senza alcun superstite. L'ultimo contatto avvenne alle ore 18 59' 45" , ora di Greenwich, 20 59' 45" ora locale.

Furono disposte due indagini, una giudiziaria e una amministrativa.

Furono sequestrate le registrazioni delle comunicazioni terra-bordo-terra di Roma-Ciampino e di Palermo-Punta Raisi la cui bobina fu immediatamente acquisita mentre quelle delle prime, pur regolarmente sigillate, non furono acquisite agli atti ma affidate agli ufficiali della Regione informativa al volo (RIV) GUIDI e PAOLUCCI e conservate nella cassaforte della Sezione inchieste dell'Ufficio operazioni.

La Procura della Repubblica che inizialmente procedette agli atti istruttori fu quella presso il Tribunale di Palermo (PM dr. GUARINO).

In data 10 luglio 1980 gli atti furono trasmessi per competenza, ai sensi dell'art. 1240 cod. nav., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e le indagini furono affidate al P.M. dr. SANTACROCE.

Nel frattempo aveva iniziato i lavori anche la Commissione di indagini istituita il 28 giugno 1980 dal Ministro dei Trasporti, commissione che prenderà il nome dal suo presidente il dr. Carlo LUZZATTI.

Con la prima relazione preliminare depositata il 31 luglio 1980 la Commissione, dopo di aver esaminato e descritto le caratteristiche dell'aeromobile e del volo, formulò una serie di ipotesi sulla causa del disastro e cioè: collisione in volo, deflagrazione da ordigno esplosivo a bordo, missile, presenza di materiale pericoloso a bordo, cedimento strutturale e precisò: *"Nel frattempo la Commissione è venuta in possesso di un primo tracciato dei dati primario e secondario (Marconi) di Fiumicino, che mostrano la scomparsa del segnale SSR (secondario) alle ore 18 59' 45" GMT e successivamente per ulteriori 2' 54" segnali del radar primario, senza una significativa progressione nella traiettoria di volo; si evidenzia invece uno spostamento di quest'ultima verso Est.*

*Questa evidenza, legata all'assenza di comunicazioni da parte dei piloti, denuncia un evento catastrofico con presumibile impossibilità di ricezione da parte dell'equipaggio.*

*La Commissione dopo di aver portato a conoscenza di tali fatti il competente RAI e la D.G.A.C. ...." (rel. p. 10) chiese l'acquisizione di tutti i dati radar civili e militari, oltre a quelli già acquisiti del volo del DC9, per la ricostruzione della cinematica dell'evento e per una valutazione delle tracce, che a un primo esame furono ritenute non coerenti, e di notizie NATO in ordine all'attività militare svolta da alleati e /o da altri Paesi in quella zona e in quel giorno (rel. pp. 11 e 12).*

Con la seconda relazione preliminare depositata il 5 dicembre 1980 la suddetta Commissione anticipò delle ipotesi di lavoro sulla base della relazione elaborata dagli esperti della Selenia: la connessione degli echi radar consentiva di identificare una traiettoria che si spostava in direzione Ovest-Est alla velocità di 500, 600 nodi e che attraversava quella del velivolo DC9 dopo che era avvenuto l'incidente; le altre tracce primarie erano da considerarsi parti del velivolo che si spostavano in direzione Est classificando tre precedenti echi primari quali possibili falsi allarmi.

Gli stessi dati radar erano stati analizzati dalla National Transportation Safety Board (NTSB) che stabilì, a sua volta: l'elaborazione dei dati radar di base era conforme a quella già sviluppata dalla Selenia; l'aereo si era disintegrato in volo; vi era traccia di una traiettoria come rilevato dalla Commissione LUZZATTI ma l'oggetto non identificato non aveva colliso con il DC9; però l'ipotesi che i tre plots primari definiti -17, -12, 2B fossero falsi echi fu giudicata poco verosimile per l'alta improbabilità di avere tre falsi segnali tra loro correlabili; i soli dati radar non erano sufficienti ad eliminare l'ipotesi di un cedimento strutturale spontaneo.

La Commissione LUZZATTI, con relazione depositata il 16 marzo 1982, concluse ritenendo che la subitanità dell'evento, la gravità dello stesso e l'alto livello di energia sviluppatosi all'interno dell'aereo potevano trovare riscontro solo nell'ipotesi di cedimento strutturale causato da deflagrazione di ordigno esplosivo.

Non si era in grado di affermare se l'ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza o se provenisse dall'esterno dell'aereo. Erano da escludere sia l'ipotesi del cedimento strutturale spontaneo sia quella della collisione con altro velivolo.

Gli esperti del laboratorio dell'Aeronautica militare precisarono, a loro volta: *"si ritiene che l'ipotesi che l'esplosione sia stata determinata da una massa di esplosivo presente a bordo del velivolo, alla luce delle considerazioni fatte, sia dotata di elevata probabilità"*.

Con D.M. 16 dicembre 1980 il Ministro dei trasporti, on. FORMICA, dichiarò decaduti i servizi di linea affidati alla soc. ITAVIA.

Contemporaneamente l'avv. DAVANZALI, presidente della soc. ITAVIA, proprietaria del velivolo, inviò al Ministro una lettera in cui, riassumendo quanto elaborato da un commissione nominata dalla società, escludeva ogni responsabilità della società stessa in ordine alla caduta dell'aereo in quanto certamente attribuibile all'impatto con un missile dando così sicurezza alle ipotesi del missile o di una bomba a bordo dell'aereo avanzate dalla commissione che dava valore, però, alla prima ipotesi.

Successivamente alla diffusione di tali notizie il 20 dicembre 1980 il gen. FERRI, sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, inviò, con l'assenso del gen. BARTOLUCCI, allo Stato maggiore della Difesa e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro dei trasporti una nota formale precisando: l'analisi del tracciamento radar effettuata dall'Aeronautica militare sulla base della documentazione dei centri di Licola, Siracusa e Marsala non confermava la presenza di tracce sconosciute in prossimità della zona dell'incidente; non erano stati occultati dati relativi alle registrazioni su nastro anche se si era verificata un'interruzione nel centro di Marsala causata da una dimostrazione di un operatore per il cambio del nastro per cui *"allo stato delle indagini, ogni notizia diffusa o ipotesi formulata in materia è quanto meno arbitraria e fuorviante"*.

Il capo del II reparto dello Stato maggiore dell'aeronautica, gen. TASCIO, inviò a sua volta, un appunto di contenuto analogo in data 22 dicembre 1980 al Presidente del Consiglio dei Ministri con cui precisava, tra l'altro, oltre a quanto riportato dalla precedente del 20 dicembre citata: al momento dell'incidente non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale o della Nato e nessun veicolo dell'aeronautica militare italiana si trovava in volo; non vi era stato alcun lancio missilistico ed era da escludere, per gli apparati di sicurezza, un lancio involontario; non esistevano unità missilistiche italiane che potevano raggiungere il luogo del disastro; non operavano nel mar Tirreno navi o velivoli della VI flotta USA.

Il 31 dicembre 1983 il P.M. trasmise gli atti all'Ufficio di istruzione del Tribunale di Roma per il proseguimento dell'istruttoria col rito formale e l'istruttoria fu affidata al g.i. dr. BUCARELLI

In data 8 novembre 1984 il g.i. nominò un collegio peritale presieduto dal prof. Massimo BLASI (di cui prenderà il nome) il cui elaborato fu depositato solo nel marzo 1989.

Nel frattempo, il 14 marzo 1985 furono acquisiti presso la direzione di Civilavia, ente che era subentrato all'ITAV, le registrazioni dei radar Selenia e Marconi. Il 14 dicembre 1985 fu eseguita l'autopsia sulle salme di due passeggeri e furono acquisite definitivamente tutte le documentazioni relative a fatti che potevano interessare l'indagine come quella relativa al MIG23 libico caduto sulla Sila il 18 luglio 1980.

Finalmente, su sollecitazione del Comitato per la verità su Ustica e di quelle dei familiari delle vittime, il Governo italiano dispose il recupero del relitto del DC9 che si concluse in due tempi, nel 1987 e nel 1988.

Il collegio peritale BLASI depositò la sua relazione il 17 marzo 1989 e concluse che tutti gli elementi disponibili facevano concordemente ritenere che l'incidente sarebbe stato causato da un missile esploso in prossimità della zona anteriore dell'aereo anche se, allo stato, non vi erano elementi sufficienti per precisarne tipo, provenienza ed identità.

Con la legge n. 172 del 17 maggio 1988 il Parlamento deliberò l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi presieduta dal sen. GUALTIERI che in data 30 marzo 1989 deliberò di svolgere un'indagine sul disastro di Ustica, come ormai veniva chiamato il disastro aereo del DC9 dell'Itavia, la cui attività istruttoria determinò la contestazione di reati a numerosi militari in servizio presso i Centri radar di Marsala e di Licola.

Il 29 dicembre 1989 il G.i. aveva posto ulteriori quesiti al Collegio peritale BLASI che in data 26 maggio 1990 depositò una relazione di maggioranza a firma dei periti IMBIMBO, LECCE e MIGLIACCIO con cui si confermavano le precedenti conclusioni e una di minoranza a firma dei periti BLASI e CERRI che, modificando le precedenti convinzioni, ritenevano che l'incidente fosse dovuto ad un effetto esplosivo interno.

Questa modifica era dovuta alle conclusioni redatte dagli ausiliari della commissione secondo cui le due traiettorie individuabili dopo l'ultimo segnale di ritorno del DC9 erano attribuibili una alla parte principale del relitto e l'altra ai suoi frammenti.

I periti di maggioranza, a loro volta, si affidarono, per le loro conclusioni, allo studio di carattere tecnico delegato al prof. DALLE MESE sui plots registrati dal radar Marconi.

In questo contesto, a seguito di un intervento dell'on. Giuliano AMATO in Commissione di indagini, il dr. BUCARELLI dichiarò di volersi astenere dall'istruttoria e in data 23 luglio 1990 fu nominato il nuovo G.i. nella persona del dr. Rosario PRIORE che confermò la nomina del nuovo collegio peritale del 23 luglio 1990 disposta dal dr. BUCARELLI ma ne modificò parzialmente la composizione.

Contemporaneamente il dr. SANTACROCE, destinato su sua richiesta ad altro ufficio, era stato sostituito nelle indagini dai suoi colleghi SALVI e ROSELLI.

I p.m. individuarono, nel frattempo, alcuni fatti penalmente rilevanti e chiesero, il 21 dicembre 1991, tra l'altro, la contestazione del delitto di alto tradimento ai generali BARTOLUCCI, FERRI, MELILLO e TASCIO.

La nuova commissione, designata col nome del suo presidente MISITI, concluse che la sola ipotesi tecnicamente sostenibile era quella di un'esplosione interna e tutte le altre, abbattimento ad opera di un missile, collisione con altro aereo, danno strutturale, quasi collisione erano da rigettare.

Vi sarà, poi, un nuovo collegio peritale che prenderà il nome dal prof. DALLE MESE che depositerà altre conclusioni che qui non interessano.

Con sentenza-ordinanza depositata il 31 agosto 1999 formata da 5468 pagine suddivise in dodici volumi il G.i. dichiarò di non doversi procedere in ordine al delitto di strage perchè ignoti gli autori del reato e dispose, tra l'altro, il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di assise di Roma, ritenuta competente per materia e per territorio, dei generali BARTOLUCCI, FERRI, MELILLO e TASCIO per rispondere del delitto di alto tradimento ai sensi del comb. disp. degli artt. 77 c.p.m.p. e 289 c.p. nonché di Franco Pugliese, Umberto Alloro, Claudio MASCI, Pasquale Notarnicola e Bruno Bompreszi per rispondere del delitto di falsa testimonianza questi ultimi poi rinviati innanzi al Tribunale ordinario con l'ordinanza del 1° dicembre 2000.

Il dibattimento iniziò il 28 settembre 2000 col rito del codice di procedura del 1930 a seguito delle disposizione transitorie di cui al D.lgv. n. 271 del 1989 e si è protratto per oltre 272 udienze fino al 30 aprile 2004 con la sentenza *de quo*.

Fu chiesta e disposta la citazione quale responsabile civile del Ministero dei Trasporti.

Le questioni preliminari riguardarono la ritualità delle costituzioni di parte civile, risolta con l'ordinanza del 26 ottobre 2000, quelle relative al proseguimento col rito del codice 1930 (detto usualmente "vecchio rito"), la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio sollevata a vario titolo dalle difese degli imputati e quelle relative alla legittimità costituzionale dell'art. 386 c.p.p. 1930, dell'art. 245 disp. trans. 1989, dell'art. 242, I e III comma, disp. trans. 1989, risolte con ordinanza del 1° dicembre

2000, altre eccezioni di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, quella di incompetenza per territorio, risolte con ordinanza del 21 dicembre 2000 e quella di difetto di giurisdizione risolta con ordinanza del 16 gennaio 2001.

Al fine di adeguare la normativa del codice del 1930 alla modifica dell'art. 111 della costituzione attuata con la legge costituzionale n. 2 del 1999 e della legge di attuazione n. 35 del 2000 la Corte di assise stabilì: a) l'interrogatorio dell'imputato doveva essere preceduto dall'audizione delle parti civili e dall'assunzione delle prove richieste dal P.M.; b) l'esame dei testimoni doveva avvenire in contraddittorio e doveva essere condotto direttamente dalle parti salvo successive domande del Giudice; c) l'interrogatorio dell'imputato doveva essere condotto con le regole dell'esame incrociato seguito eventualmente dalle domande del Giudice (ordinanza del 21 dicembre 2000).

Il dibattimento iniziò con l'udienza del 16 gennaio 2001 nel corso del quale vennero emesse varie ordinanze tra cui:

1) ordinanza del 6 aprile 2001 con cui si rigettò la richiesta di applicazione della legge 1° marzo 2001 n. 63 e si stabilì che gli imputati di reati connessi non potevano essere assunti in qualità di testimoni ma dovevano essere ascoltati ai sensi dell'art. 348 c.p.p. 1930;

2) ordinanze del 9 e 10 aprile 2001 con cui si disciplinò la successione nelle proposizioni delle domande;

3) ordinanza del 6 ottobre 2001 con cui si statuí l'impossibilità della lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni nell'istruttoria di quanto non costituisse contraddizione e variazione fra le diverse deposizioni rese o non trattate nel corso dell'esame dibattimentale in assenza di consenso delle parti;

4) ordinanza del 10 novembre 2001 che dispose la citazione dei testi assenti dal territorio dello Stato eventualmente anche mediante collegamento audiovisivo;

5) ordinanza del 9 ottobre 2003 con cui si indicavano gli atti utilizzabili.

Con sentenza del 30 aprile 2004 la III Corte di assise di Roma, premesso che *"ai fini del presente processo deve logicamente essere nettamente distinta la tematica*

*attinente alle analisi e alle cognizioni acquisite nel corso dell'anno 1980....da tutto il complesso di elementi di cui si è venuti a conoscenza soltanto in una fase di gran lunga successiva dell'istruttoria."* dichiarò di non doversi procedere:

1°) nei confronti del BARTOLUCCI in ordine alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino;

2°) nei confronti dello stesso BARTOLUCCI e del FERRI in ordine alla contestazione di aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980; perché, giuridicamente definiti i fatti sopra indicati come delitto di alto tradimento commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni del Governo a norma degli artt. 289, comma 2°, c.p. e 77 c.p.m.p., il delitto stesso è estinto per intervenuta prescrizione.

Assolse il FERRI, il MELILLO e il TASCIO dalla contestazione sopra indicata al punto 1°) per non aver commesso il fatto; il MELILLO e il TASCIO dalla contestazione sopra indicata al punto 2°) perché il fatto non costituisce reato; il BARTOLUCCI, il FERRI, il MELILLO e il TASCIO dal delitto in rubrica loro ascritto relativamente a tutte le residue imputazioni perché il fatto non sussiste.

Avverso detta sentenza proposero appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, i P.M. del dibattimento, i difensori degli imputati BARTOLUCCI e FERRI e le Pp.C.c..

La Procura generale ha chiesto la riforma della sentenza nei confronti degli'imputati BARTOLUCCI e FERRI in relazione all'imputazione dovendo ritenersi che i fatti contestati ai due imputati integrino il reato di alto tradimento di cui al I comma dell'art. 289 c.p. sussistendone tutti gli elementi.

La Procura della Repubblica ha chiesto la riforma della sentenza nei confronti dei due imputati per tutti i fatti ascritti nel capo d'imputazione e, per conseguenza, la

condanna per il delitto di alto tradimento ai sensi del I comma dell'art. 289 c.p. e 77 c.p.m.p. alla pena che sarebbe stata specificata in dibattimento.

La difesa del BARTOLUCCI ha chiesto dichiararsi: 1) la nullità dell'istruttoria e di tutti gli atti conseguenti per carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 242 disp. trans. c.p.p. 1988; 2) la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per violazione del termine stabilito dalla legge 2 luglio 1996 n. 343; 3) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione dell'art. 264 c.p.m.p. e 45 c.p.p. 1930; 4) la nullità dell'ordinanza del 6 aprile 2001 della Corte di assise per violazione dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001 n. 63 e, per conseguenza, di tutto il giudizio di primo grado; 5) la nullità dell'ordinanza del 21 dicembre 2000 della Corte di assise per aver esercitato una potestà riservata agli organi legislativi; 6) la nullità dell'ordinanza del 6 aprile 2001 e di tutti gli atti conseguenti per violazione dell'art. 197 bis, I comma, lett. a) c.p.p. 1988 con riferimento all'incompatibilità con l'ufficio di testimone degli imputati in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento; 7) la nullità dell'ordinanza del 9 ottobre 2003 contenente l'indicazione dei seguenti atti suscettibili di lettura a norma degli artt. 462-466 c.p.p. 1930: a) verbali di dichiarazioni testimoniali rese al G.I. o al P.M. da soggetti esaminati in tale veste al dibattimento nelle parti in cui tali verbali hanno per oggetto temi affrontati nell'esame dibattimentale del testimone e nei limiti specificati dalle ordinanze emesse dalla Corte di assise 6 ottobre 2001 e 9 giugno 2003; b) verbali di dichiarazioni rese da soggetti che hanno assunto la qualità di imputati di reato connesso e che al dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: b1) verbali di dichiarazioni rese dagli imputati per reati commessi fino al 23 ottobre 1989 per i quali è stata pronunciata sentenza di n.d.p. da parte del G.I.; b2) verbali di dichiarazioni rese in qualità di testimoni dal P.M. o al G.I. da coloro che successivamente hanno assunto la qualità di persone sottoposte alle indagini o imputati; b3) verbali di dichiarazioni di imputati di reato connesso che hanno deposto al dibattimento; 8) la nullità dell'ordinanza del 26 ottobre 2000 di

ammissione delle costituzioni di P.C. dei familiari delle vittime per violazione dell'art. 22 c.p.p. 1930;

In subordine, in caso di mancato accoglimento dei *vitia in procedendo* sopra elencati, ha eccepito: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 386 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 242 disp. trans. c.p.p. 1988 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 cost. nella parte in cui prevede che l'intero fascicolo processuale venga trasmesso al giudice del dibattimento; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 242, I e III comma, disp. trans. c.p.p. 1988 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost..

Nel merito ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito dal reato ascrittogli in ordine alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar Fiumicino-Ciampino perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso o perchè non costituisce reato analizzando sia l'elemento materiale sia l'elemento psicologico del reato addebitato.

Infine ha chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire l'on. Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio dei Ministri, il gen. FAZZINO e il gen. DE PAOLIS.

La difesa del FERRI ha rilevato: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) la nullità assoluta dell'ordinanza di rinvio a giudizio in quanto adottata in violazione di una norma concernente la capacità giurisdizionale dell'organo procedente; 3) la violazione dell'art. 372 c.p.p. del 1930 e conseguente nullità ai sensi dell'art. 185 n. 3 dello stesso codice; in caso di mancato accoglimento, viene sollevata la questione d'incostituzionalità degli artt. 372 e 185 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 24 e 111 cost. nella parte in cui non prevedono che il mancato deposito di atti del procedimento e la mancata concessione di un termine congruo sia causa di nullità; ed ha eccepito: 1) l'abrogazione delle disposizioni transitorie del c.p.p. del 1988 ed ha sollevato, in via alternativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 e 242, I e III comma disp. trans. c.p.p. 1988 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost. nella parte di cui non prevedono che i processi in corso per i quali all'entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000 n. 35 non era stato ancora emesso il decreto di citazione

a giudizio siano celebrati nelle fase pre e dibattimentale con le norme del codice vigente; 2) l'incompetenza per territorio del Giudice di Roma e la competenza del Giudice di Palermo (v. ordinanza del 21 dicembre 2000); 3) l'esercizio da parte dell'A.g.o. di una potestà riservata agli organi legislativi (v. ordinanza del 21 dicembre 2000, II parte); l'abrogazione degli artt. 241 e sgt. disp. att. c.p.p. 1988 ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c. con l'art. 1 della legge n. 35 del 2000 e l'incostituzionalità delle stesse disposizioni per violazione dell'art. 111 cost. in relazione agli artt. 3 e 24 cost. (v. ordinanza del 6 aprile 2001); l'erroneo riferimento alle norme del 1930 per la rogatoria internazionale di cui all'ordinanza del 12 dicembre 2002; la violazione del diritto di difesa per avere, la Corte di assise, respinto la richiesta di sentire i componenti del collegio peritale MISITI in ordine alla questione della "quasi collisione" (v. ordinanza 21 marzo 2003) e respinto quella di esaminare tre testi indicati dalla difesa; l'inutilizzabilità della memoria depositata dall'avv. Costantini; la violazione dell'art. 111 cost. in ordine ai criteri di individuazione del materiale probatorio utilizzabile; la parzialità e l'erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di I grado. Ha chiesto, quindi, dichiararsi, in via preliminare, l'invalidità della sentenza di I grado disponendo la restituzione degli atti al P.M. perchè proceda applicando le norme del c.p.p. 1988 innanzi al Tribunale di Palermo e, nel merito, l'assoluzione del FERRI perchè il fatto non sussiste o, in subordine, perchè il fatto non costituisce reato.

I difensori di p.c. delle vittime hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado sostenendo la sussistenza del reato di alto tradimento come originariamente contestato in relazione all'imputazione originariamente contestata e, quindi, chiedendo la condanna degli imputati con conseguente risarcimento dei danni con provvisionale, immediatamente esecutiva, di 500.000 euro o altra somma diversa.

Il difensore della P.c. DAVANZALI, pur considerando il ricorso per cassazione l'unico mezzo d'impugnazione consentito alla p.c., a seguito delle impugnazioni del P.G. e dei P.M. ha prodotto atto di appello, così convertita *ex se* (e non *ex lege*)

l'impugnazione ritenuta legittima, per affermare la penale responsabilità degli imputati BARTOLUCCI e FERRI per il delitto originariamente contestato e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno con provvisoria immediatamente esecutiva di cinque milioni di euro.

All'udienza del 3 novembre 2005, dopo la presentazione di una questione preliminare risolta con contestuale ordinanza, si è proceduto alla relazione da parte dello scrivente e l'udienza è stata rinviata al giorno 8 novembre successivo per l'indisponibilità degli imputati a rendere l'interrogatorio, secondo quanto richiesto dall'art. 518 c.p.p. 1930, e delle p.c. a concludere.

All'udienza del giorno 8 novembre successivo si è proceduto all'interrogatorio dei due imputati, secondo il rito del codice abrogato, da parte del presidente col contraddittorio delle altre parti. Il BARTOLUCCI e il FERRI hanno reiterato la loro innocenza sostenendo di non essere mai venuti a conoscenza in quei giorni dei dati emersi dalla trascrizione delle registrazioni del radar Marconi di Ciampino per cui non potevano aver commesso il reato loro addebitato.

Alle udienze dei giorni 10, 15 e 17 novembre u.s. si è proceduto, sempre secondo il rito del codice abrogato, all'intervento e alle conclusioni delle P.C. - rappresentate, tra gli altri, dagli avv. Benedetti, Paris, Giampaolo, Osnato, Pizzino, Gamberini, Messina, Scaloni - che hanno chiesto la condanna degli imputati ai sensi del I comma dell'art. 289 c.p. e il conseguente risarcimento del danno affermando l'esistenza della legittimazione processuale delle parti civili (avv. Galasso) nonché il rigetto per manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalle difese (avv. Piccioni) e il rigetto dei *vitia in procedendo* denunciati dalle difese (avv. Marini).

Alle udienze dei giorni 22, 24 e 29 novembre u.s. i P.M. hanno chiesto il rigetto delle eccezioni procedurali e l'accoglimento dei motivi di impugnazione.

Alla stessa udienza del 29 novembre u.s. il rappresentante dell'avvocatura dello Stato ha chiesto l'accoglimento delle pretese risarcitorie e, nel contempo, il rigetto delle domande di risarcimento del danno delle P.C. costituite.

Alle udienze dei giorni 1°, 6 e 13 dicembre u.s. i difensori hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione per i *vitia in procedendo* e per quelli nel merito qualora la sentenza impugnata non fosse annullata per i primi.

All'udienza del 15 dicembre u.s. gl'imputati hanno avuto per ultimi la parola ed hanno, ancora una volta, insistito per la loro innocenza e la Corte si è ritirata in camera di consiglio dopo di aver dichiarato chiusa la discussione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre respingere la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dai difensori del BARTOLUCCI in calce ai motivi XI e XII.

Innanzitutto occorre precisare che l'art. 520, 1° comma, c.p.p. 1930 prevede, espressamente, che la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento può essere disposta solo quando *"...il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti..."*.

Orbene, tenuto conto dell'immensa mole degli atti istruttori e della mole dell'istruttoria dibattimentale durata ben tre anni per un complesso di 272 udienze appare del tutto riduttivo (per non usare altro aggettivo) ritenere che le deposizioni dei generali FAZZINO, DE PAOLIS e dell'on. FORLANI siano necessarie ai fini del decidere a prescindere dalla circostanza, tra l'altro, che il gen. FAZZINO si è avvalso, già in primo grado, della facoltà di non rispondere in quanto imputato di reato connesso.

Ritiene la Corte di dover esaminare, in via preliminare, le impugnazioni relative alle ordinanze della Corte di assise di primo grado in quanto l'eventuale accoglimento di una di esse poteva precludere l'esame del merito.

Va rilevato che l'elevazione di gran parte delle censure sollevate poteva essere condivise in primo grado, come è stato fatto, allorquando non era stato iniziato alcun processo ma non in appello quando, ormai, il dibattimento, lunghissimo e articolato, si era ormai concluso in favore degli imputati.

Avrebbero avuto, e suscitato, il pensiero che si trattava di mere eccezioni dilatorie visto che tutti i testi e i periti erano stati ascoltati e che la difesa degli imputati non aveva avuto alcuna limitazione, anzi!

Questa Corte nel mentre ritiene suo dovere insuperabile accertare, anche d'ufficio, le questioni fondate che interessano soprattutto la difesa dell'imputato non condivide la tesi delle eccezioni difensive ad ogni costo pur sapendo, in anticipo, che non sono fondate al solo scopo di perdere e far perdere tempo.

Pare opportuno precisare che, a differenza dei loro difensori, giustamente gli imputati erano contrari alle questioni procedurali - come ha riferito il difensore del gen. FERRI durante l'arringa - in quanto vi era il rischio di far annullare una sentenza a tutti gli effetti favorevoli con conseguente trasmissione degli atti al P.M. civile o militare che potevano iniziavano il procedimento penale per il reato di cui agli artt. 77 c.p.m.p. e 289, I comma, c.p. la cui pena prevede un minimo di anni 13 e mesi tre e un massimo di trenta anni di reclusione, reato certamente non prescrivibile.

Per l'esame delle singole impugnazioni delle questioni procedurali la Corte si riporta alla suddivisione dei motivi di appello della difesa BARTOLUCCI in quanto più organicamente ripartiti ovviamente richiamando anche quelle della difesa FERRI qualora abbiano per oggetto le stesse ordinanze.

Occorre premettere che le impostazioni del codice del 1930 e quelle del codice del 1988 sono completamente diverse per cui chi è stato abituato a ragionare col metro del codice vigente non riesce a comprendere la sistematica del codice abrogato e questo comporta una visione distorta delle problematiche in quanto si è abituati a ragionare secondo il codice vigente e tale impostazione permea la visione del codice abrogato facendo ritenere sussistenti o insussistenti carenze che non vi sono.

Col primo motivo la difesa BARTOLUCCI sostiene la carenza di giurisdizione del giudice istruttore per violazione dell'art. 242 disp. trans. c.p.p. 1988 in quanto

alla data di entrata in vigore di questo codice di processuale l'art. 289 c.p. per il quale si procede non era stato ancora contestato agli imputati per cui non era più applicabile il codice di procedura abrogato bensì quello attualmente in vigore con tutte le conseguenze che ne scaturivano tenendo ben presente che il primo era a carattere inquisitorio-accusatorio mentre il secondo aveva carattere accusatorio con qualche aggiustamento (p. 2 e sgt.) .

Il motivo d'impugnazione era già stato oggetto di eccezione formulata preliminarmente in primo grado ed era stato respinto dalla Corte di assise di primo grado con l'ordinanza del 1° dicembre 2000 la cui motivazione qui di seguito di riporta e che si condivide pienamente:

*"Alla data del 24 ottobre 1989, nel procedimento concernente i reati di strage e disastro aviatorio a carico di ignoti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 242 comma primo lettera a) disposizioni transitorie in quanto numerosi soggetti imputati di vari reati, falsa testimonianza, favoreggiamento, occultamento e soppressione di atti, eccetera, erano stati interrogati a seguito di mandato di comparizione emesso dal Giudice Istruttore. Tali reati erano indubbiamente legati nella prospettazione accusatoria da un rapporto di connessione teleologica e probatoria con il reato di strage e disastro aviatorio, in relazione al quale era stata richiesta la formalizzazione dell'istruttoria in data 31 dicembre 1983. Pertanto la prosecuzione dell'istruzione formale, anche per tale delitto, era legittimata ricorrendo alla condizione prevista dalla lettera c) della disposizione sopra menzionata, stante l'unitarietà del procedimento (cfr. Cassazione 7 aprile del 1990 De Gregorio). Sempre nell'ambito dello stesso procedimento, in data 21 dicembre 1991, il Pubblico Ministero richiedeva la contestazione ai generali BARTOLUCCI, FERRI, MELILLO e TASCIO, del reato di alto tradimento previsto dall'art. 77 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 289 codice penale. Tale reato, come emerge dall'articolata richiesta formulata dal Pubblico Ministero, era connesso con il reato di strage e disastro aviatorio da un nesso teleologico sotto il profilo di una condotta finalizzata all'occultamento delle reali cause della sciagura, pertanto,*

*ancorché la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 numero 2 codice penale non fosse stata contestata, la cognizione del reato militare, spettava all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. Cassazione Sezioni Unite, 30 maggio e 12 ottobre '81, 19 giugno e 20 ottobre '82, Fioravanti) stante appunto la connessione teleologica che attribuiva la competenza al Giudice Ordinario in base alla disposizione della disposizione dell'art. 264 codice penale militare di pace introdotta dalla legge numero 176 del 1956 che aveva così sostanzialmente abrogato il terzo comma dell'art. 49 codice procedura penale del 1930. Sostiene peraltro la Difesa che non risulterebbe soddisfatta la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 242 disposizioni transitorie in quanto, alla data di entrata in vigore del codice, il procedimento nei confronti degli imputati non era ancora sorto, essendo la contestazione sopravvenuta nel 1992, e quindi a quella data non vi era ancora riunione tra tale procedimento e quello per la strage disastro aviatorio.*

*Osserva in contrario la Corte che, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione 29 ottobre '90 De Gregorio, 2 agosto '93 Montegrande) ai fini dell'applicazione della suddetta norma, deve considerarsi unico il procedimento teso ad accertare la responsabilità in ordine a fatti la cui rilevanza penale sia progressivamente emersa nell'ambito dell'originaria indagine e i cui responsabili siano stati individuati anche successivamente alla data del 24 ottobre '89. Nella fattispecie la richiesta di contestazione del reato da parte del Pubblico Ministero costituiva il momento conclusivo di un processo di acquisizione e valutazione di dati probatori iniziato sin dal 1980 con le dichiarazioni del Davanzali del 18 dicembre '80 e proseguito nel 1989 con il deposito della perizia del collegio BLASI e l'esame testimoniale dei Ministri FORMICA e LAGORIO e l'acquisizione degli atti della Commissione Stragi alla quale il Parlamento aveva demandato l'accertamento di eventuali responsabilità politiche, complesso di elementi dai quali emergeva una ricostruzione dei fatti non coincidente con quella prospettata dai vertici dell'Amministrazione Militare all'Autorità Pubblica e suscettibile nell'ambito dell'indagine istruttoria di una unitaria valutazione delle*

*condotte penalmente rilevanti addebitate al personale militare in servizio nella varie basi aeree radaristica. Per quanto poi concerne il rilievo della Difesa dell'imputato BARTOLUCCI, circa il fatto che a tale data non vi era alcun indiziato per il connesso reato di strage e che pertanto, anche sotto tale profilo, non ricorrerebbe la condizione prevista dall'art. 242 lettera a), disposizione transitoria, la Corte osserva che il procedimento per il reato sub a), analogamente a quanto già rilevato con riguardo al procedimento per il reato di strage e disastro aviatorio, risultava connesso, quanto meno, ai sensi dell'art. 45 numero 4 codice procedura penale del 1930, connessione probatoria, ai vari procedimenti per altri reati, poi definiti con sentenza istruttoria, nei quali risultava certamente soddisfatta quella condizione, né varrebbe osservare in contrario, che trattandosi di reato militare, la connessione probatoria non avrebbe potuta essere fatta valere. In vero la delimitazione della connessione quale prevista dall'art. 264 codice penale militare di pace, all'epoca vigente, risulta applicabile soltanto ai fini dell'attribuzione di competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Una volta che tale competenza, come appunto è avvenuto nella fattispecie, si sia radicata, nulla vieta a fini diversi l'applicabilità anche a quel procedimento, dell'istituto della connessione in tutti i casi previsti dall'art. 45 codice procedura penale del 1930, ivi compresa pertanto anche l'ipotesi della connessione probatoria."*

Quanto alla mancanza di un formale provvedimento di riunione lamentata dalla difesa va precisato che il procedimento per il reato di cui all'art. 289 c.p. non era diverso o separato da quello iniziale di strage ma era solo uno sviluppo della fase istruttoria dove il fatto era emerso da tempo anche se la formale richiesta di contestazione è avvenuta il 21 dicembre 1991. Non di procedimenti separati, quindi, si trattava bensì di un unico processo ossia un procedimento unitario nell'ambito del quale venga a realizzarsi una connessione sostanziale.

Nel codice Rocco, infatti, non era prevista l'atomizzazione dei reati a differenza di quello attuale e ciò spiega l'esistenza di questa impugnazione che potrebbe essere valida nel regime del codice vigente ma non lo era nel regime di quello abrogato.

Nel caso in esame, cioè, vi è connessione di reati, accertati nell'istruzione formale, e non connessione di procedimenti per cui la competenza, tenuto conto dei criteri in materia, era ed è del giudice ordinario, come tale ritenuta dal G.i. e come tale attribuita con l'ordinanza al giudice del rinvio che l'ha ritenuta senza elevare alcun conflitto.

Infatti "Secondo il disposto della lett. c) del comma primo dell'art. 242 delle disposizioni transitorie del nuovo cod. proc. pen., il regime di "prorogatio" dell'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo cod. proc. pen. da tale norma previsto in materia di procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. 1930, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di una molteplicità di procedimenti per i quali si sia verificata la riunione alla data del 23 ottobre 1989. A maggior ragione peraltro il principio fissato dalla suddetta disposizione transitoria vale per un procedimento unitario nello ambito del quale venga a realizzarsi una connessione sostanziale, ossia per un procedimento che abbia ad oggetto reati commessi nello stesso tempo da più persone riunite od in concorso fra loro e per il quale la forma processuale stabilita dalle norme preesistenti alla riforma sia già radicata con riferimento ad alcuni concorrenti." (Cass. sez. VI, 5 febbraio 1991 n. 3271 m. 186424).

La giurisprudenza della S.C. richiamata dalla difesa attiene ad una fattispecie diversa che presuppone due o più procedimenti separati che devono essere formalmente riuniti mentre proprio la sentenza della S.C., sez. III, del 2 agosto 1993 m. 194651 ric. Montegrando prevede che si tratti di fatti originariamente già determinati i cui soggetti responsabili vengano via via successivamente individuati: "E' però necessario che, alla data del 24 ottobre 1989, vi sia un indiziato per i fatti-reato, oggetto dei procedimenti da riunire. L'accertamento deve cioè riguardare fatti originariamente già determinati, i cui soggetti responsabili vengono via via successivamente individuati nel corso della medesima indagine." Orbene gli attuali imputati erano già stati individuati nel corso dell'attività istruttoria e i fatti, alto tradimento, erano, a loro volta, già stati individuati nel corso della formale istruttoria con le dichiarazioni del DAVANZALLI, all'epoca amministratore della soc. ITAVIA proprietaria del velivolo DC9, con il deposito della perizia BLASI e con le acquisizioni delle dichiarazioni dei ministri

LAGORIO e FORMICA per cui non si trattava di un procedimento che nasceva successivamente all'entrata del codice di procedura del 1988 dato che i fatti - e non imputazioni o contestazioni -, ossia l'omesso rilevamento dei plots e il mancato riferimento alle autorità, preesistevano.

La prova evidente che la Corte di primo grado ha seguito questa interpretazione sta nella disposta separazione dei procedimenti per i reati di calunnia e falsa testimonianza perchè questi fatti non erano compresi tra quelli preesistenti e all'entrata in vigore del codice in quanto altro è la commissione del fatto e altro è la contestazione del fatto.

Il motivo è infondato in fatto e in diritto e, pertanto, deve essere rigettato.

Col secondo motivo la difesa BARTOLUCCI eccepisce la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per violazione del termine stabilito dalla legge 2 luglio 1996 n. 343 che aveva prorogato fino al 30 giugno 1997 il termine previsto originariamente dall'art. 242, III comma, disp. trans. c.p.p. 1988 termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1997 per effetto della legge 27 giugno 1997 n. 183 per i reati previsti dagli artt. 285, 286, 422 e 428 c.p. .

Eccepisce la difesa che nell'indicazione specifica dei reati per i quali il termine dell'istruttoria formale veniva prorogato fino al 31 dicembre 1997 manca quello dell'art. 289 c.p., per il quale attualmente si procede, per cui l'istruttoria formale doveva concludersi entro il termine del 30 giugno 1997 e non in quello del 31 dicembre 1997.

Lo stesso motivo era stato dedotto in primo grado e la Corte l'aveva respinto sempre con l'ordinanza del 1° dicembre 2000 che qui si riporta e che si condivide pienamente:

*"Si è poi sostenuto dalla Difesa degli imputati BARTOLUCCI e MELILLO, la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 242, comma 3, disp. att. 1988, per la chiusura dell'istruttoria formale, ciò in quanto la proroga del termine fino al 31 dicembre 1997, disposta*

*dall'art. 1 della legge 27 giugno '97, n. 183, con una formulazione diversa da quella utilizzata quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) del codice, dei precedenti provvedimenti legislativi di proroga, era limitata ai procedimenti nei quali erano contestati i delitti previsti dagli artt. 285 e 286, 422 e 428 codice penale. Non essendo mai stato contestato ad alcuno il reato di strage o disastro aereo, artt. 422 e 428, non risultava realizzata la condizione che a norma di legge legittimava la proroga.*

*Osserva in contrario la Corte che, come risulta con assoluta evidenza dai lavori preparatori, la legge 27 giugno 1997 n. 183 venne specificamente emanata proprio per soddisfare l'esigenza di un'ulteriore attività istruttoria del procedimento per la sciagura di Ustica e con la piena consapevolezza da parte del legislatore, della permanente condizione del relativo procedimento come a carico di ignoti e quindi è del tutto evidente che l'espressione "procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli artt. 285 e 286, 422 e 428 codice penale" è stata utilizzata dal legislatore nel senso di procedimenti nei quali era stata esercitata l'azione penale per i suddetti reati. D'altra parte sotto il vigore del codice del 1930, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'azione penale poteva dirigersi anche contro persone non identificate e per l'instaurazione dell'istruzione formale non era richiesta l'indicazione nominativa dell'imputato il quale avrebbe potuto essere identificato anche in un momento successivo. Nel caso in esame, in effetti, il Pubblico Ministero aveva originariamente richiesto la formale istruzione al Giudice Istruttore nei confronti di ignoti quali imputati di disastro aereo e strage (cfr. richiesta del Pubblico Ministero del 31 dicembre 1983). La diversa interpretazione di quella norma di proroga come prospettata dalla Difesa condurrebbe inoltre a ritenere che il provvedimento legislativo entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione su "La Gazzetta Ufficiale" e cioè venerdì 27 giugno, fosse stato quindi emanato per consentirne l'applicabilità nella sola ipotesi di una contestazione che sarebbe necessariamente dovuta intervenire nell'arco di appena tre giorni, essendo la*

*scadenza del precedente termine fissata per il lunedì 30 giugno, il che appare chiaramente il contrasto con il principio di ragionevolezza."*

La difesa contesta alla Corte di primo grado di aver ritenuto un *lapsus* il termine "contestazione" usato dal legislatore al posto di quello di esercizio di azione penale.

Il Giudice di primo grado ha esattamente osservato la legge in quanto il P.M. dell'epoca in data 31 dicembre 1983 aveva chiesto di procedere col rito della formale istruzione contro ignoti anche per il reato di strage (art. 422 c.p.) come prevedeva l'allora codice di rito vigente per cui, in effetti, la contestazione in senso tecnico vi era stata anche se formalmente non era stato adottato alcun provvedimento perché gli autori del reato erano da identificare e, quindi, ancora ignoti per cui non poteva essere emesso alcun mandato di comparizione o di cattura nei loro confronti.

Inoltre, ammesso e non concesso che il termine fosse stato quello 30 giugno 1997, tutta la questione si riferirebbe solo agli atti istruttori compiuti nel secondo semestre 1997 eventualmente utilizzati dal G.i. per la motivazione per cui solo se fossero stati utilizzati esclusivamente o in modo prevalente sarebbero stati tali da far ritenere affetta da nullità tutta l'ordinanza ma tutto questo non è mai stato dimostrato nè è pensabile che per un'istruttoria durata oltre venti anni fossero stati utilizzati solo ed esclusivamente o prevalentemente gli atti posti in essere nell'ultimo semestre.

Infatti l'ordinanza di rinvio a giudizio è nulla solo se ricorrono i motivi di cui all'art. 374, comma II, c.p.p. 1930, motivi inesistenti nè eccepiti mentre quella *de quo* è stata redatta per un'istruttoria del tutto valida, con atti istruttori compiuti da un giudice capace a norma delle norme allora in vigore, da un giudice competente e capace ai sensi dell'art. 185, n. 1 c.p.p. 1930.

La censura, pertanto, è infondata in diritto e, pertanto, deve essere rigettata.

Per gli stessi argomenti va rigettato il secondo motivo d'impugnazione della difesa FERRI di analogo contenuto.

Col terzo motivo la difesa BARTOLUCCI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione degli artt. 264 c.p.m.p. e 45 c.p.p. 1930 ritenendo che a seguito della sentenza di non doversi procedere per il reato di strage in quanto rimasti ignoti gli autori del reato era venuta meno la *vis attractiva* per il reato di alto tradimento per cui il giudizio doveva procedere innanzi il giudice militare e non davanti a quello ordinario.

La Corte di primo grado - come già il Giudice istruttore - aveva già respinto l'eccezione con l'ordinanza del 1° dicembre 2000 che qui si riporta :

*"Invero in materia di connessione di procedimenti l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella formulazione introdotta dalla Legge 23 marzo 1956 n. 167 stabiliva, innovando la regola dettata dall'art. 49 del codice di procedura penale del 1930, che tra i procedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e procedimenti dell'Autorità Giudiziaria Militare si ha connessione soltanto quando essi riguardino delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità e che in tali casi è competente per tutti i procedimenti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, salva la facoltà della Cassazione di ordinare con sentenza, su ricorso del Pubblico Ministero ovvero risolvendo un conflitto, la separazione per ragioni di convenienza. La scelta del legislatore era pertanto di attribuire rilevanza alle sole ipotesi di connessione dettate dall'art. 45 numero 1 e 2 del codice di procedura penale del 1930 esclusa la connessione occasionale, ma al tempo stesso di privilegiare in tali casi la giurisdizione ordinaria. Indubbiamente nel primo periodo di applicazione della nuova norma, la giurisprudenza della Suprema Corte, recependo un principio costantemente affermato di relazione ai casi di connessione tra procedimenti pendenti davanti al Giudice Ordinario, aveva ritenuto necessario che procedimenti fossero nella stessa fase processuale, perché la connessione potesse determinare la giurisdizione del*

*Giudice Ordinario sul reato militare. Peraltro emergeva progressivamente un diverso orientamento secondo il quale il principio per cui il conflitto di competenza nei casi di più reati fra loro connessi è configurabile soltanto nell'aspetto della duplice condizione, relativa alla connessione oggettiva e alla pendenza relativi procedimenti in fase istruttoria, non trova applicazione rispetto ai conflitti di giurisdizione nei quali è in discussione lo stesso potere jus dicere da parte del Giudice procedente, comune o speciale, in relazione a determinati fatti costituenti reato (Cassazione Sezione Unite 17 dicembre 1977 Aramu; nello stesso senso Cassazione Sezione Unite 10 gennaio 1976 Circosta). Si tratta di un orientamento che è stato ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione alla nuova disciplina dettata in materia di connessione dal codice di procedura penale del 1998 sul presupposto, logicamente ineccepibile e pienamente condivisibile, che la giurisprudenza elaborata in tema di competenza sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930 e riaffermata con riferimento al codice vigente, secondo quale la modifica alla competenza per connessione opera soltanto tra procedimenti pendenti alla medesima fase processuale, non è conferente al tema della giurisdizione poiché la diversità dei Giudici implica una maggiore rigidità nella determinazione delle rispettive sfere operative che non può dipendere da circostanze estranee a quelle originarie relative alla tipologia del reato ed alla connessione dello stesso con altro, quale la fase processuale in corso relativa all'accertamento dell'uno o dell'altro fatto criminoso (Cassazione sez. I, 2 dicembre 1997 n. 6780). In sostanza, come ha osservato la Suprema Corte, che nel caso in cui il procedimento per il reato militare era nella fase dell'udienza preliminare mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con sentenza irrevocabile, l'individuazione dell'unico Giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati, operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale per altro reato e per altro imputato, e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale tra ipotizzati reati o imputati, effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine, ne consegue*

che se l'intervento di un'eventuale archiviazione per uno soltanto reati o degli imputati vada a sciogliere il vincolo processuale di connessione per l'altro reato imputato, la competenza per connessione permane, invece, nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati (Cassazione sez. I, 8 luglio 1992 n. 3312 ric. Maltese). E' indubbio, ad avviso della Corte, che nel caso specifico il principio affermato dalla Suprema Corte non può non trovare applicazione in quanto per il reato di strage, che costituiva la causa determinante la connessione, è stato emesso un provvedimento di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso il reato e non per insussistenza del fatto ovvero per manifesta infondatezza della notizia di reato; né d'altra parte può assumere rilevanza il fatto che l'eventuale prosecuzione dell'indagine per il reato di strage e disastro aviatorio sia disciplinata dalle norme del codice del 1988, il che comporterebbe l'impossibilità di unione dei procedimenti non avendo effetto la connessione in base all'art. 259, disp. trans. del codice di procedura penale, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte in tema di giurisdizione, la decisione attributiva di competenza non può dipendere da circostanze estranee a quelle originarie relative alla tipologia del reato e alla correlazione sostanziale fra diversi fatti. In conclusione la giurisdizione del Giudice Ordinario deve pertanto ritenersi sussistente." con l'ulteriore precisazione che si può parlare di connessione di procedimenti solo in presenza di due o più procedimenti diversi per cui, in tal caso, occorre un formale provvedimento di riunione che nel codice Rocco andava obbligatoriamente adottato nei casi previsti dall'art. 45.

Nel caso di specie, invece, si trattava di un unico procedimento in cui via via, nel corso dell'istruttoria formale vennero individuati altri reati, oltre quelli di disastro aviatorio e di strage, tra cui quello di alto tradimento per cui, in virtù dell'art. 264 c.p.m.p., la competenza era ed è rimasta al giudice ordinario.

Si è trattato, quindi, di connessione di reati, come si è visto, e non di connessione di procedimenti per cui non vi è mai stato un provvedimento formale di riunione per connessione, nè vi poteva essere, nè vi è stato conflitto di competenza o

di giurisdizione positivo per cui, essendo il procedimento unico, giustamente il G.i. ha adottato con un unico provvedimento, anche se formalmente suddiviso in sentenza e in ordinanza, il rinvio a giudizio per il reato di alto tradimento, per il quale procedeva col rito ordinario, innanzi al giudice ordinario.

Tutto quanto sostenuto dalla difesa in materia di connessione con la citazione delle giurisprudenze ad essa relativo non è applicabile al caso di specie perchè, si ripete, non si trattava di procedimenti riuniti ma di un unico procedimento che doveva proseguire col rito del codice processuale penale del 1930 innanzi al giudice ordinario.

Per questi stessi motivi deve essere respinto la censura sul punto della difesa FERRI di analogo contenuto ivi compresa quella relativa all'eccezione di incompetenza territoriale.

Con il quarto e quinto motivo la difesa BARTOLUCCI ha dedotto la nullità dell'ordinanza del 6 aprile 2001 e di quella del 21 dicembre 2000 della Corte di assise di primo grado per violazione dell'art. 26 della legge n. 63 del 2001 e, quindi, con conseguente nullità del processo proseguito con le norme del codice Rocco incompatibili con l'art. 111 della Costituzione.

La dedotta nullità era stata eccepita già in primo grado ed era stata respinta con l'ordinanza in questione che qui si riporta e che si condivide pienamente:

*"L'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, numero 2, con la quale sono stati introdotti nell'art. 111 i principi del giusto processo, ha demandato alla legge ordinaria la disciplina dei criteri per l'applicazione di tali principi nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Una prima disciplina urgente dei criteri di attuazione dei nuovi principi, è stata dettata dal D. L. 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2000 n. 35. In particolare, nell'art. 1 del decreto, sono contenute alcune disposizioni, commi da 1 a 5, che per l'espresso richiamo formulato nel comma 6, si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale*

anteriamente vigente. Nella legge n. 63 del 2001, non è contenuto alcun riferimento né alle norme del codice di procedura penale del 1930 né alla disciplina da applicare ai procedimenti che proseguono secondo le disposizioni di tale codice, disciplina che, in base all'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, deve essere comunque dettata dalla legge ordinaria. Se questo è vero il riferimento contenuto nell'art. 26, I comma della legge n. 63 del 2001 ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge non può essere interpretato come sostenuto dalla Difesa degli imputati in un'accezione comprendente i processi che proseguono secondo le norme del codice abrogato in quanto tale norma fa espresso riferimento alle disposizioni degli articoli precedenti tutti concernenti parziali modifiche o integrazioni di articoli del codice del 1988 espressamente richiamati. Allo stato, pertanto, nel presente processo séguita ad avere applicazione la disciplina transitoria dettata dal D. L. n. 2 del 2000 il cui contenuto, peraltro sotto specifici profili, è stato riprodotto nell'art. 26 della legge n. 63 del 2001, espressamente nel comma quarto e sostanzialmente nel comma quinto. Pertanto nessuna modifica deve essere adottata in relazione alle determinazioni operate da questa Corte nelle precedenti ordinanze. Per quanto infine concerne il regime da seguire per l'esame dei soggetti imputati di reati connessi nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 348 c.p.p. del 1930, non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni imputati in un reato connesso anche se sono stati prosciolti o condannati salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Questo inequivoco riferimento al proscioglimento in giudizio impone per tanto di procedere all'esame dei predetti soggetti secondo le disposizioni dell'art. 348 bis c. p. p."

Nota questa Corte che l'art. 111 cost. riguarda esclusivamente l'acquisizione e la valutazione delle prove lasciando integra ogni altra fase processuale: "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova." e, quindi, l'interrogatorio davanti al giudice dei testi a favore o contro da parte

dell'imputato e non può essere provata la colpevolezza sulla sola base di dichiarazioni di chi per libera scelta si è sempre sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 1, l. cost. n. 2 del 1999) ed ha delegato al legislatore ordinario l'applicazione transitoria.

Questo è puntualmente avvenuto con il D.L. n. 2 del 2000 convertito in legge n. 35 del 25 febbraio 2000 e con la legge 1° marzo 2001 n. 63 che ha modificato il codice processuale vigente adeguandolo alla normativa costituzionale.

Ma solo il codice processuale vigente e solo le norme relative alla formazione e alla valutazione delle prove.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 439 del 2000, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 513, comma II, c.p.p. ha stabilito che la legge n. 35 del 2000, che ha trasformato in legge il D.L. 5 gennaio 2000 n. 2, prevede l'applicazione dei principi del giusto processo ai processi in corso alla data del 7 gennaio 2000 con forza di legge ordinaria per cui un'eventuale incompatibilità tra i predetti principi e le norme del codice deve essere risolta direttamente dal giudice procedente in base alle disposizioni previste dall'art. 15 disp. prel. c.c. in tema di abrogazione per incompatibilità tra legge preesistente e legge posteriore.

Ne consegue che il giudice è chiamato a verificare la possibilità di interpretare la vecchia disposizione in modo da trarne una norma compatibile con il nuovo principio.

In tal caso si può parlare di quella che in dottrina è definita "interpretazione adeguatrice" che è espressione del principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. quando la vecchia norma non sia del tutto incompatibile con i nuovi principi ed è quello che è avvenuto in concreto.

Infatti la Corte di primo grado ha giustamente rilevato che tutta la normativa della legge n. 63 del 2001 riguarda solo ed esclusivamente il codice processuale in vigore mentre nemmeno una parola è stata scritta per il codice del 1930 per cui, in virtù del principio di successione delle norme processuali, rimane ferma l'unica disposizione attuabile sul codice previgente ossia quella del VI comma dell'art. 1

della legge n. 35 del 2000. Non più norma transitoria ma definitiva, "cristallizzata" come l'ha definita la Corte costituzionale chiamata a decidere nel merito con la sentenza n. 296 del 2002.

La stessa Corte, con la sentenza n. 439 del 2000 surrichiamata, ha ritenuto che l'adeguamento in questione debba essere effettuato dal legislatore ordinario, come in effetti è avvenuto, e la Corte di primo grado, attesa l'incidenza pregnante della norma costituzionale sulla norma ordinaria, ha ritenuto, con l'ordinanza del 6 aprile 2001, di dover continuare ad applicare gli artt. 348 e 348 bis c.p.p. 1930 essendo essi perfettamente conformi al dettato costituzionale.

La difesa ha accusato la Corte di "creazione del diritto", accusa grave perchè avrebbe invaso l'attribuzione legislativa dello Stato ma, in realtà, è solo un enfatico addebito del tutto inesistente.

Infatti, sulla base di quanto detto in precedenza la Corte di primo grado si è limitata ad adeguare quelle norme sulla acquisizione e sulla valutazione della prova del codice Rocco alla normativa costituzionale in assenza di altre norme transitorie o modificative delle stesse ed è un procedimento che viene costantemente attuato dagli organi giudiziari italiani quando si verificano le ipotesi di cui al caso di specie.

La Corte di primo grado ha modificato l'ordine di acquisizione delle prove in dibattimento, ed era suo potere farlo, ed ha consentito, in tal modo, l'ampliamento della difesa degli imputati in modo ben più favorevole rispetto alla normativa del codice Rocco consentendo l'interrogatorio diretto e in contraddittorio con le parti, ossia assicurando così i principi del c.d. giusto processo e, quindi, della difesa.

Non si può quindi, parlare di violazione del diritto di difesa allorché tale diritto venga ampliato in modo conforme al dettato costituzionale.

Il richiamo della difesa agli artt. 500 e da 511 a 514 c.p.p. 1988 è del tutto inconferente in quanto inapplicabili nel processo *de quo* visto che si applica il codice previgente per cui non può farsi riferimento al richiamo di norme di un codice non utilizzato.

Stessa motivazione va adottata per il rigetto della censura sul punto della difesa  
FERRI

Stessa motivazione deve essere applicato per il rigetto del sesto motivo in quanto il richiamo dell'art. 197 bis c.p.p. 1988 è altrettanto inconferente.

Anche questi motivi, pertanto, devono essere rigettati perchè infondati in diritto.

Col settimo motivo è stata dedotta la nullità dell'ordinanza del 9 ottobre 2003 contenente l'indicazione dei seguenti atti suscettibili di lettura a norma degli artt. 462-466 c.p.p. 1930: a) verbali di dichiarazioni testimoniali rese al G.I. o al P.M. da soggetti esaminati in tale veste al dibattimento nelle parti in cui tali verbali hanno per oggetto temi affrontati nell'esame dibattimentale del testimone e nei limiti specificati dalle ordinanze emesse dalla Corte di assise 6 ottobre 2001 e 9 giugno 2003; b) verbali di dichiarazioni rese da soggetti che hanno assunto la qualità di imputati di reato connesso e che al dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: b1) verbali di dichiarazioni rese dagli'imputati per reati commessi fino al 23 ottobre 1989 per i quali è stata pronunciata sentenza di n.d.p. da parte del G.I.; b2) verbali di dichiarazioni rese in qualità di testimoni dal P.M. o al G.I. da coloro che successivamente hanno assunto la qualità di persone sottoposte alle indagini o imputati; b3) verbali di dichiarazioni di imputati di reato connesso che hanno deposto al dibattimento.

Le questioni vanno affrontate separatamente.

Per quanto riguarda il motivo di cui al punto a) si richiama, innanzitutto, quanto sostenuto dalla Corte di I grado sull'applicazione del codice del 1930 con l'ordinanza del 9 ottobre 2003 che qui di seguito si riporta e che si condivide pienamente:

*"... come già evidenziato con le ordinanze del primo dicembre del 2000 e del 6 aprile 2001 l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.L. n. 2/2000*

*convertito con legge 35/2000 ai procedimenti disciplinati dalla norme processuali vecchio rito è espressamente prevista nel comma sesto; non è dubbio altresì che quel provvedimento legislativo sia stato emanato proprio per dare attuazione ai principi contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, in conformità a quanto previsto nell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2. Inequivoco al riguardo è il testo letterale del comma primo dell'art. 1 del decreto legge ed in applicazione dell'art. 2 della stessa legge costituzionale. Questa conclusione ha del resto trovato autorevole conforto nelle pronunce emesse dalla Corte costituzionale in tale materia, in particolare, nell'ordinanza 296/2002 citata dalla Parte civile, si afferma che il legislatore costituzionale aveva demandato al legislatore ordinario l'approntamento di una disciplina transitoria atta a modulare l'applicazione di quei principi, cioè quelli del giusto processo, nei processi in corso di celebrazione e tale disciplina è stata realizzata appunto con il citato decreto legge n. 2 del 2000 il cui art. 1 comma sesto espressamente sancisce l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Si sottolinea inoltre in tale ordinanza come non possa affatto ritenersi incompatibile con i procedimenti in corso di celebrazione secondo le norme previste dal codice abrogato la previsione ivi enunciata secondo la quale le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto al contraddittorio debbano essere valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità, regola di valutazione probatoria questa testé rammentata, la cui portata e il cui risalto questa Corte ha già avuto modo di scrutinare nella richiamata sentenza numero 381 del 2001. Ma soprattutto la Corte costituzionale ritiene non pertinente il richiamo ad una pretesa ultrattività della previsione dettata dal comma sesto dell'art. 1 del decreto legge numero 2/2000. Infatti - questo dice la Corte - in considerazione della profonda diversità che caratterizzava il modello processuale delineato dal codice abrogato la pendenza dei procedimenti che proseguivano con l'osservanza delle previsioni dettate da quello stesso codice non poteva che produrre una cristallizzazione del regime transitorio*



*suddetto, proprio perché fondato su un unico fascicolo processuale e sull'assenza della fase delle indagini preliminari. E' inoltre da rilevare che la piena legittimità di tale orientamento trova conferma nel fatto che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha espressamente affermato che i diritti della difesa vengono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quando una condanna si fonda unicamente o in modo determinante su dichiarazioni rese da un individuo che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria e né durante il dibattimento ( Sentenza Sez. I, 5 dicembre 2002, definitiva il 5 marzo 2003 su ricorso numero 34896/97 Craxi/Italia). Ritiene pertanto la Corte di dover confermare l'ordinanza del 6 aprile 2001 per quanto concerne l'inapplicabilità al presente processo delle norme contenute nella legge del 1° marzo 2001 n. 63, supportata invero alla luce dell'orientamento interpretativo delineato dalla Corte costituzionale dal principio espressamente affermato nell'ordinanza 296/2002 secondo cui la disciplina dettata dall'art. 1 comma sesto del D. L., n. 2/2000 non doveva necessariamente combinarsi con quella di attuazione dell'art. 111 Costituzione, poi introdotta per i processi di nuovo rito dalla legge 63 del 2001. "*

Ciò premesso, come si è già visto in precedenza, appare del tutto inconferente il richiamo all'applicazione dell'art. 500 c.p.p. 1988 per la semplice constatazione che non è applicabile una norma di un codice in un procedimento in cui si applicano le norme di un altro codice.

La Corte di primo grado ha richiamato il contenuto di tale norma per un'applicazione analogica ai fini dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 462 c.p.p. 1930 ma non si può richiamare l'art. 500 c.p.p. 1988 e le sue successive modificazioni per ritenere che l'interpretazione dell'art. 462 c.p.p. 1930 sia incostituzionale proprio richiamando la validità costituzionale di quella norma alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di I grado.

Per quanto riguarda i motivi di cui al punto b) si riporta la puntuale motivazione dell'ordinanza surrichiamata che si condivide pienamente:

"... non può trovare accoglimento l'opposizione formulata dalle Difese degli imputati alla lettura delle dichiarazioni testimoniali di soggetti che hanno in seguito assunto la qualità di imputati o indagati di reati connessi. Invero per costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17 aprile 1980, Cass. Pen. 1981. p. 1826, Cass. 14 dicembre 1982, Cass. Pen. 1984 p. 331, Cassazione 27 febbraio 1985, Mass. dec. pen. 1985 m. 168061) la nozione di interrogatorio di coimputato agli effetti del disposto di cui all'art. 465, comma 2°, c. p. p. 1930 e quindi della possibilità di lettura, comprende tutte le dichiarazioni rese in precedenza e quindi anche quelle rilasciate in qualità di testimoni in un momento anteriore all'assunzione della qualità di imputato. Infatti al termine "interrogatorio", utilizzato in tale norma, deve essere attribuito un significato ampio e non meramente tecnico, per cui vanno incluse nel concetto tutte le dichiarazioni comunque rese dall'imputato anche prima di avere assunto tale qualifica (cfr. Cass. Sez. III, 12 novembre 1988, n. 10889, Liurni). Peraltro questo principio è logicamente temperato dal rilievo che il valore probatorio di tali dichiarazioni, anche se rese nella qualità di testimone, non potrà essere diverso da quello delle dichiarazioni che lo stesso soggetto abbia successivamente reso nella qualità di imputato (cfr. Cass. Sez. VI, 19 aprile 1990, n. 5605, Bonucci). D'altra parte la disposizione dell'art. 207 c.p.p. 1988, di immediata applicazione ai procedimenti che proseguivano con la disciplina prevista dal codice di procedura penale del 1930 (art. 245 comma 2°, lettera d), disp. att. trans. c.p.p. 1988) prevede un nuovo avvertimento sulle responsabilità penali previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti e la possibilità per il Giudice, con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, di informare il Pubblico Ministero trasmettendo i relativi atti qualora ravvisi gli estremi del reato di cui all'art. 372 c.p. Pertanto in linea di principio anche quando il soggetto sia sospettato di falsità o reticenza a tale sospetto e relativo avvertimento non consegue necessariamente il mutamento delle forme dell'assunzione né diventa necessario procedere considerando la persona come sottoposta ad indagine (cfr. Cass. 15 marzo 1993, sezione V, n. 215, De Prisco). Alla luce di quanto esposto appare corretta la

*richiesta del Pubblico Ministero di procedere alla lettura delle sole dichiarazioni testimoniali rese da soggetti nei cui confronti il Giudice Istruttore ha in un momento successivo proceduto direttamente per i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento, pure essendo funzionalmente incompetente, come affermato da questa Corte con ordinanza del primo dicembre 2000."*

Stessa motivazione va adottata per il rigetto della censura avanzata sul punto della difesa FERRI.

Con l'ottavo motivo si contesta la costituzione quali parti civili dei familiari delle vittime ritenendo che manchi quel nesso di causalità immediato e diretto tra l'imputazione di alto tradimento e il danno.

Questa parte del rilievo è fondata in quanto è esatto che tra il reato *de quo* e il danno con la pretesa civilistica, *prima facie*, non vi sia un nesso di causalità diretto e immediato tuttavia la Corte distingue tra ammissibilità in astratto, qual è quella che deve sussistere al momento della pretesa risarcitoria, e quella in concreto quando si deve effettivamente valutare se vi è un rapporto tra il reato e il danno preteso e, in caso positivo, se vi è stato danno materiale o morale e solo in caso positivo vi sarà il risarcimento.

In questa fase preliminare quella che deve essere valutata è l'ammissibilità in astratto che precede ovviamente la decisione finale e in questo caso la Corte condivide quanto sostenuto dalla Corte di primo grado con l'ordinanza del 26 ottobre 2000 a seguito dell'opposizione alla costituzione di p.c. in via preliminare delle difese degli imputati che qui si riporta:

*"Le motivazioni delle opposizioni sono variamente articolate:*

*alcune riguardano la posizione processuale di tutti gli imputati:*

*A) difetto di legittimazione alla costituzione in quanto i vari soggetti non hanno la qualità di persone offese dovendosi interpretare l'espressione "persona alla quale il reato ha recato danno" contenuta nell'art. 22 c.p.p.1930, come esclusivamente*

riferibile al titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale che punisce il fatto costituente reato;

B) difetto di legittimazione alla costituzione in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 codice penale, 2043, 2056 e 1223 codice civile, il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e costituire lesione di un diritto soggettivo; nella fattispecie difettano in entrambi i presupposti non vantando le Parti Civili un diritto soggettivo assoluto rispetto alle determinazioni di politica interna ed estera e non sussistendo nesso eziologico tra il danno del quale viene chiesto risarcimento ai fatti oggetto della contestazione" (p.3 e 4).

"Ad avviso della Corte una decisione sulle complesse questioni prospettate non può prescindere da una valutazione in termini generali della problematica concernente la legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale e da una corretta interpretazione delle relative norme del codice penale sostanziale (art. 185, secondo comma: ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale obbliga il risarcimento del colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere per il fatto di lui) e del codice di rito (nel caso specifico l'art. 22 del c.p.p. 1930: l'azione civile per le restituzioni risarcimento del danno può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno...)

Ai fini di tale accertamento deve muoversi dal principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione anche in epoca non recentissima, secondo cui il danneggiato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o l'omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass. Sez. VI, 20 ottobre '97 ric. Mozzati; Sez. VI, 25 giugno '90 ric. Nassisi; Sez. II, 15 novembre '86 ric. La Cava; Sez. III, 12 gennaio '84 ric. Manuzzi) per cercare di individuare in termini più specifici quali siano le situazioni realmente tutelate dall'ordinamento. E in questa prospettiva assumono logicamente rilevanza le norme che in materia di fatti illeciti sono dettate dal codice

civile: in particolare l'art. 2043 in tema di risarcimento (qualunque fatto doloso e colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno), l'art. 2056 in tema di valutazione dei danni (primo comma: il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1023, 1226, 1227) e l'art. 2059 in tema di danni non patrimoniali (il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge). Di significativo interesse è inoltre la norma dell'art. 1023 richiamata nell'art. 2056 in base alla quale il risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Al riguardo è noto il principio per lungo tempo costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale l'azione per il risarcimento del danno extra contrattuale cagionato da fatto illecito richiede che il nocumento sia derivante dalla lesione di una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo. Tale principio è stato ulteriormente precisato in alcune pronunzie (cfr. ad esempio Cass. pen. sez. IV, 21 dicembre 1990 n.16823, Landini) non solo sarebbe necessaria l'ingiustizia del danno - nel senso che esso deve derivare dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta e immediata da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo - ma il danno dovrebbe essere la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito con la conseguenza che il fatto il quale cagioni danno, oltre che al soggetto titolare del diritto, anche - indirettamente - a soggetti portatori di mero interesse privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di obbligazione nei confronti di costoro.

E' peraltro innegabile che per un'attenta e approfondita analisi delle più significative posizioni espresse dalla dottrina in materia per la complessiva evoluzione legislativa (si consideri a titolo ad esempio per il periodo antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la legge 8 luglio 1986 n. 346

che ha delineato il concetto di danno ambientale) e per l'attuazione sempre più consapevole dei principi costituzionali, anche alla luce di alcuni fondamentali interventi della Corte Costituzionale (cfr. in particolare la sentenza n. 184 del 14 luglio '86 nella quale, con specifico riferimento al diritto e alla salute riconosciuta dall'art. 32 della Costituzione, si è sottolineata la rilevanza e l'esigenza di tutela anche nel diritto privato di specifici valori personali individuati nella Costituzione) il rigore dei criteri interpretativi originariamente affermati, si è progressivamente anche se lentamente attenuato. Dopo il superamento dell'orientamento secondo il quale la tutela era riconosciuta solo in caso di lesione di un diritto assoluto (con la sentenza delle SS.UU. del 26 gennaio 1971 numero 174, concernente la richiesta risarcimento del danno da parte di società calcistica in relazione alla morte a seguito di incidente stradale del calciatore Meroni) la giurisprudenza prevalente ha seguito per lungo tempo a ribadire in linea di principio il rapporto di interdipendenza tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo, riconoscendo peraltro di fatto la tutela anche quando si era verificata di fatto la lesione di posizioni per le quali era quanto meno controversa la qualificazione come diritto soggettivo e che potevano in realtà apparire solo come interessi meritevoli di tutela. Molteplici sono sotto tale profilo le ipotesi individuate dalla dottrina, si considerino ad esempio il riconoscimento del danno cosiddetto perdita da chance, configurabile quando a seguito del fatto illecito del terzo risulti definitivamente vanificata la possibilità prima concretamente sussistente di conseguire un risultato utile, per cui la lesione viene a incidere su un'aspettativa; alcune delle più recenti pronunzie in materia di tutela delle aspettative legittime nell'ambito dei rapporti familiari e di risarcibilità dei danni riflessi ossia delle lesioni di diritti conseguenti al fatto illecito altrui di cui siano portatori i soggetti diversi (cfr. Cass. civ. sez. III, 1° dicembre '98 num. 12195, Varenna e altro: il danno va considerato causato dall'illecito ai sensi dell'art. 1223 codice civile, quando pur non essendo conseguenza diretta e immediata di quest'ultimo rientra pur sempre nel novero delle



conseguenze normali e immediate del fatto, ne consegue che qualora l'imperizia del medico impedisca la donna di esercitare il proprio diritto all'aborto e ciò determini un danno alla salute della madre è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito); il più recente orientamento in tema di tutela dei rapporti familiari di fatto (cfr. in particolare Cass. 28 marzo '94, numero 2988, secondo la quale il diritto al risarcimento da fatto illecito concretantesi in evento mortale, deve essere riconosciuto con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale - che presuppone peraltro la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal defunto - anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrato siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale).

Con specifico riferimento al danno derivante dal reato qualche pronunzia è giunta a superare il collegamento tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo: Cass. sez. I, 11 febbraio '95, numero 1540 Calò: "Il principio secondo cui, a norma degli artt. 2043 e seguenti, affinché sorga l'obbligazione del risarcimento del danno è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia recato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi (oltre che nell'accezione di danno prodotto non iure e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche contra jus (vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva, tutelata come diritto perfetto) per i danni prodotti dal reato invece

*l'ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo.*

*All'esito di questo lungo e complesso procedimento evolutivo decisiva rilevanza indubbiamente ha avuto la pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite con la quale è stato affermato il principio che la risarcibilità del danno per fatto illecito ex art. 2043 c. c., non è limitata alle sole ipotesi di lesioni di un diritto soggettivo (Cass. Sezione unite, 26 marzo 1999, n. 500). Ha infatti osservato la Suprema Corte con dotta e articolata motivazione il principio che la qualificazione del danno come ingiusto deve essere correlata alla sua incidenza su un interesse rilevante per ordinamento, il quale può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme nel diritto soggettivo, assoluto o relativo, ovvero nelle forme di interesse legittimo (quando questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché la lesione dell'interesse al bene che rileva i fini in esame) o altro interesse non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma giuridicamente rilevante in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto.*

*Ritiene la Corte pienamente condivisibile tale orientamento.*

*Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione deve pertanto verificarsi la ricorrenza nella fattispecie di situazioni meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento.*

*In primo luogo nessun dubbio può sussistere per quanto concerne la situazione dei familiari delle vittime del disastro.*

*La condotta ascritta ai soggetti imputati del reato di cui al capo a), tutti inseriti ai più alti livelli nell'ambito dell'amministrazione della difesa, configura un'attività di impedimento dell'esercizio delle attribuzioni del Governo e nel quadro della prospettiva accusatoria immanente in tutta l'evoluzione dell'attività istruttoria, ha influito in modo determinante sulla mancata individuazione delle cause del disastro e degli eventuali responsabili. Sono state così precluse alle Autorità politiche le necessarie iniziative, soprattutto a livello internazionale, allo scopo di ottenere*

*tutte quelle informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti, in considerazione delle particolari modalità dell'evento, fin dal primo momento emerse, tali da far ipotizzare coinvolgimenti di mezzi aeronavali di Paesi stranieri.*

*E' indubbio che i familiari delle vittime avessero un legittimo interesse ad una completa e corretta esplicazione di ogni possibile iniziativa da parte dell'Autorità governativa, per l'accertamento dei fatti ai fini dell'esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili in sede giudiziaria, iniziativa, secondo la prospettazione accusatoria, pregiudicata in modo determinante dalla condotta ascritta agli imputati.*

*Tale interesse appare palesemente meritevole di tutela in quanto la condotta degli imputati posta in essere in violazione non solo della legge penale, ma anche dei principi costituzionali che regolano l'azione amministrativa, ha inciso in modo determinante seppur non diretto sulla possibilità di tutela giurisdizionale precludendo addirittura l'esatta configurazione in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie del rapporto obbligatorio alla base della pretesa risarcitoria. D'altra parte, ad avviso della Corte, un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento deve ritenersi compiutamente realizzato quando il fatto, pur non determinando di per sé quel determinato evento, abbia determinato uno stato tale di cose che senza di esso il danno non si sarebbe verificato (cfr. Cass. Sez. I, 22 aprile 1985, ric. Arslan)".*

La questione, peraltro, alla luce della decisione finale appare del tutto superata.

Anche le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 386 c.p.p. 1930 e dello art. 242, I e III comma, disp. trans. c.p.p. 1988 sono manifestamente infondate.

Innanzitutto non va dimenticato, per il principio dell'entrata in vigore *ex nunc* delle norme costituzionali o delle decisioni costituzionali, che l'eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 386 c.p.p. 1930 sarebbe decorsa dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 ossia dal 7 gennaio 2000 per cui tutta l'attività

precedente restava pienamente in vigore fino a quella data e sarebbe stata comunque utilizzabile.

La Corte di primo grado si è pronunciata sul punto, con ordinanza del 1° dicembre 2000, con la motivazione che qui si riporta, che si condivide pienamente e che si adotta *in toto* essendo giuridicamente corretta :

*"... l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 numero 2, ha specificamente demandato alla legge ordinaria la normativa di applicazione dei principi fissati dal nuovo art. 111 della Costituzione e ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.*

*Il riferimento ai procedimenti penali in corso indubbiamente ricomprende tutti i procedimenti, anche quelli soggetti alle regole procedurali del codice del 1930 con l'osservanza di alcune disposizioni del nuovo codice (art. 245 disp. att.)*

*La legge ordinaria successivamente emanata (legge n. 35 del 2000) in sede di conversione con modificazione del decreto legge numero 2 del 2000, ha fissato la disciplina transitoria per i procedimenti in corso, stabilendo espressamente che tale disciplina si applica anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.*

*La Corte Costituzionale nei primi giudizi di legittimità costituzionale promossi in riferimento all'art. 111 della Costituzione, ha affermato, in primo luogo, che "i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma prima ancora come essenziale punti di riferimento e interpretazione conferme a costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità" (Corte Cost. sent. 12/25 ottobre 2000 numero 440.)*

*In secondo luogo la Corte Costituzionale ha affermato "che il problema della perdurante applicabilità della norma denunciata con riguardo ai processi in corso - problema che nasce a seguito della successiva disciplina della stessa materia - viene a porsi non già sul piano dei rapporti tra la legge ordinaria e la legge costituzionale posteriore... bensì sul versante della successione tra norme dello stesso rango, fenomeno che resta senz'altro regolato dai principi generali stabiliti dall'art. 15 delle preleggi".*

*Conseguentemente ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p.1988, in quanto il Giudice rimettente aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibile abrogazione di tale norma almeno in riferimento al procedimento in corso per incompatibilità con la disposizione del D.L. n. 2 del 2000 che rende immediatamente applicabili i detti procedimenti principi di cui all'art. 111 della costituzione ( Corte Cost. ordin. 12/25 ottobre 2000 numero 439).*

*Ciò considerato la Corte osserva che i principi fondamentali che caratterizzano il giusto processo, quale previsto dall'art. 111, con immediata incidenza applicativa sul processo in corso possono essere individuati nei seguenti:*

*1) svolgimento del processo nel contraddittorio delle Parti in condizioni di parità davanti al Giudice terzo ed imparziale;*

*2) facoltà dell'imputato davanti al Giudice del dibattimento di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (principio del contraddittorio nella sua dimensione soggettiva, quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore)*

*3) principio del contraddittorio nella formazione della prova "nella sua dimensione oggettiva, quale metodo di accertamento giudiziario dei fatti" salvo i casi dettati dalla legge ordinaria di mancanza del contraddittorio per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita;*

*4) principio che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.*

*In relazione al primo principio la Difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 386 codice procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la trasmissione al Giudice del dibattimento e di tutti gli atti del*

*procedimento pregiudicherebbe la terzietà del Giudice comportando la conoscenza all'intero fascicolo in difformità della disciplina dettata dal vigente codice di rito.*

*La questione, ad avviso della Corte, è manifestamente infondata. Invero la Corte Costituzionale già aveva enucleato, come anche ha osservato il P.M. in relazione al principio di imparzialità, il principio di terzietà del Giudice come modo di essere della Giurisdizione e aveva altresì affermato che non la mera conoscenza degli atti, ma la valutazione comunque espressa dalla posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale comportava la violazione di tale principio con la conseguente incompatibilità del Giudice (Corte Cost.17.10/ 2.11 1996 n. 371). Nella fattispecie è indubbio che questa Corte non ha operato alcuna valutazione lesiva del principio di terzietà come delineato dalla Corte Costituzionale.*

*Risulta manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità con riferimento all'art. 245 disp. trans. nella parte in cui non ha previsto l'immediata applicazione di gran parte delle disposizioni del nuovo codice ai processi che proseguono secondo le norme del codice del 1930. Invero tale eccezione imporrebbe, in caso di accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale, una pronuncia additiva non prevista dalla normativa costituzionale come da costante giurisprudenza.*

*L'ulteriore eccezione di costituzionalità concernente l'art. 242 primo e terzo comma nella parte in cui non prevede che i processi proseguiti secondo le norme del codice del 1930 siano celebrati integralmente, secondo le disposizioni del nuovo codice, ha come presupposto logico la tesi delle incompatibilità globale del vecchio sistema processuale, con i principi dell'art. 111 della Costituzione e immediatamente applicabili ai procedimenti in corso.*

*La questione sollevata in via subordinata alla tesi dell'implicita abrogazione delle norme del codice del 1930 in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni transitorie del codice del 1988 che ne consentivano l'ultrattività, è in parte manifestamente infondata e in parte irrilevante.*

*Preliminarmente invero la Corte osserva che la tesi dell'implicita abrogazione immediata del vecchio sistema normativo non sembra in alcun modo emergere dalla lettura delle disposizioni della legge numero 35 del 2000: infatti la norma del comma sesto dell'art. 1, prevedendo l'applicazione di tutti i commi precedenti anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, si limita a dare attuazione al principio dettato dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che demanda alla legge ordinaria l'applicazione dell'art. 111 ai procedimenti penali in corso senza alcuna distinzione circa la disciplina processuale vecchia o nuova dalla quale sono regolate.*

*Tanto premesso la questione è manifestamente infondata nella parte in cui la doglianza investe l'intero sistema processuale precedente, prescindendo dalla considerazione, con particolare riferimento alla fase dibattimentale, di tutte quelle regole ivi contenute che non appaiono in contrasto con i nuovi principi o, al limite, sono pienamente aderenti al dettato costituzionale (cfr. ad esempio la disposizione che vieta, a pena di nullità, la lettura, in mancanza di consenso delle parti, per le deposizioni testimoniali ricevute dal Giudice o dal Pubblico Ministero nell'istruzione, art. 462 comma 1 n. 1 e comma 3).*

*E' invece irrilevante nella parte in cui dovesse essere interpretata come questione concernente tutte le singole disposizioni del codice del 1930, senza specifica indicazione della norma viziata e in assenza di condizioni tali da far ritenere che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione."*

Stessa motivazione va adottata per il rigetto della censura sul punto della difesa  
FERRI.

Sussiste, quindi, la legittimazione di questa Corte di procedere al giudizio di appello secondo le norme del codice abrogato.

E' opportuno richiamare alcuni principi in materia di prova, principi che vengono talvolta dimenticati per ottenere un determinato risultato e che, invece, assicurano la massima garanzia al cittadino e a tutte le sue libertà.

La *prova* è il mezzo di cui si avvalgono le parti e il giudice per rappresentare un episodio compreso in un tema; è il fatto rappresentativo che consente la verifica del fatto, ipotizzato quale oggetto di prova. Posto un tema di prova in ordine ai fatti enunciati in un'imputazione saranno i relativi mezzi di prova a verificare la consistenza di questi fatti e a rappresentarli nel processo.

Il procedimento probatorio approda a un risultato ed è prova, secondo il codice, sia il fatto rappresentativo o mezzo di prova quanto il fatto rappresentato o risultato probatorio per cui la testimonianza è prova ma lo è anche la definitiva acquisizione processuale circa la sussistenza del fatto ipotizzato nel *thema*.

Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione.

La prova è decisiva allorché, nella verifica del tema, mira ad introdurre fatti rappresentativi idonei a colmare le lacune della complessiva rappresentazione e a determinare le definitive scelte del giudice.

E' *prova* la verifica effettuata attraverso un ben determinato mezzo.

E' *generica* quella che sorge da elementi oggettivi che cadono sotto la diretta percezione del giudice ed è *specificata* quella che sorge da elementi soggettivi, dalle ammissioni o dalle attestazioni dei fatti caduti sotto l'altrui percezione.

La *fonte di prova* è una traccia sensibile idonea a produrre una conoscenza in capo a chi l'ispeziona (art. 253, comma 2°, c.p.p.);

L'*elemento di prova* è la proposizione offerta dalla fonte di prova quale il dictum della persona, il contenuto del documento, le caratteristiche della cosa etc.

Il *mezzo di prova* è l'attività processuale attraverso la quale può essere introdotto nel processo un elemento di prova; serve alla verifica del tema di prova.

Il *risultato di prova* o *adprobatio* è il consenso dato dal giudice all'attitudine dimostrativa della fonte ossia il consenso dato dal giudice alla capacità dimostrativa di cui è fornito l'elemento di prova.

La *prova contraria* è quella destinata a negare, anche indirettamente, il fatto oggetto della prova articolata dalla parte avversa.

Questo giudice, con riferimento all'art. 187 c.p.p. vigente secondo cui "*Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione...*" e che costituisce un principio generale di altissimo valore, farà riferimento esclusivamente ai fatti che emergono dalle prove, istruttorie o dibattimentali, ossia le testimonianze, le consulenze tecniche e le perizie.

Nel merito la Corte ritiene che i due imputati debbano essere assolti sia pure ai sensi dell'art. 530, II comma, c.p.p. 1988 come richiamato dall'art. 245 disp. trans. c.p.p. 1988 accogliendo le censure delle rispettive difese e rigettando quelle dell'Accusa e delle parti private.

A questo proposito la Corte osserva che le impugnazioni delle parti civili sono impropriamente qualificate "appello" e contengono censure nel merito sulla colpevolezza degli imputati non previste dall'art. 195 c.p.p. 1930.

In realtà, ad avviso di questa Corte, le impugnazioni delle parti civili dovevano essere presentate nelle vesti del ricorso per cassazione ossia con motivi di legittimità e non di merito che poi, a seguito delle impugnazioni dell'Accusa, si sarebbero convertiti in appello e, dopo l'esame della loro ammissibilità, in caso positivo, sarebbero stati esaminati da questa Corte.

L'interpretazione estensiva dell'art. 514 c.p.p. 1930 (poi trasformata in norma dall'art. 580 c.p.p. 1988) che consente la conversione automatica in appello del ricorso per Cassazione ritualmente proposto dalla parte civile avverso sentenza validamente appellata da chi è a ciò legittimato non consente alle parti non legittimate di intervenire nel processo con mezzi impropri come si evince dalla giurisprudenza sul punto: "Allorché una sentenza sia appellabile da alcune parti e ricorribile da altre, e ciascuna di esse si sia avvalsa del mezzo di impugnazione consentitole, il ricorso per cassazione si converte "ope legis" in appello, attribuendo al giudice di secondo grado il poterdovere del riesame sia pure nei limiti dei motivi rispettivamente dedotti da ciascuna parte a

salvaguardia del principio dell'unicità dell'impugnazione." (Cass. sez. V, 22 novembre 1989 n. 2377 m. 183402 tra le tante).

Le impugnazioni delle PP.CC., quindi, avrebbero dovuto essere prodotte con il ricorso per cassazione e, quindi, per motivi di legittimità ma non direttamente con il mezzo dell'appello e, quindi, per motivi di merito come in realtà è stato fatto.

Tuttavia, dato l'esito del processo e nel silenzio dei difensori degli imputati e dell'Accusa, questa Corte non ha ritenuto di esaminare sotto tale profilo le impugnazioni delle parti civili per dichiararle, eventualmente, inammissibili.

A differenza delle altre parti processuali che hanno accettato comunque la decisione di questa Corte, qualche familiare delle vittime ha definito una vergogna l'assoluzione (v. *La Repubblica* del 16 dicembre 2005 p. 30) oppure ha accusato la Magistratura di non aver voluto accertare fino in fondo la responsabilità dell'accaduto.

La Corte era ben conscia dell'impatto negativo di un'ulteriore sentenza assolutoria anche nei confronti dei due generali ma a fronte di commettere un'ingiustizia, perchè tale sarebbe stata la conferma della sentenza o una condanna, andare contro l'opinione pubblica non costituisce un ostacolo. In quel caso, allora, si sarebbe trattato di una vergogna perchè si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova.

Quanto alla seconda accusa è opportuno far presente che questa Corte, giudice ordinario, si trova a dover giudicare un reato militare, l'alto tradimento previsto e punito dall'art. 77 c.p.m.p., perchè connesso a quello di strage che, come si è visto, ha determinato la giurisdizione ordinaria.

In secondo luogo, il reato di strage ossia la morte di ottantuno cittadini italiani derivata dalla caduta dell'aereo DC9 ITAVIA è stato già esaminato e deciso dal giudice istruttore che ha ritenuto di non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato mettendo, in tal modo, la parola "fine" a un altro dei gravi delitti avvenuti in Italia e rimasti senza soluzioni.

Quello di cui si giudica oggi, in realtà, è solo un presunto reato di alto tradimento che nulla ha a che fare con la ricerca degli autori o delle cause del reato di strage in quanto la presunta opera di depistaggio è stata innanzitutto limitata nel tempo e, in realtà, non ha avuto alcun effetto sulla ricerca di cui sopra come poi si vedrà.

Quanto alla volontà della Magistratura di non voler cercare fino in fondo gli autori o le cause dell'abbattimento dell'aereo ITAVIA il giudizio è ingeneroso e parziale.

Si può comprendere il dolore dei familiari delle vittime che dopo venticinque anni dal fatto non hanno potuto conoscere il motivo della morte dei loro cari ma è di altri la responsabilità o l'impotenza.

Si deve dare atto ai due giudici istruttori, i d.ri BUCARELLI e PRIORE, di aver cercato per anni, approfittando di un codice di procedura che ha dato loro tutto lo spazio e il tempo necessario che col codice vigente non sarebbe stato possibile avere, le cause dell'abbattimento dell'aereo e, quindi, i probabili autori ma la scienza non li ha sorretti o aiutati.

La colpa o la mancanza di supporto è dovuta essenzialmente ai tecnici o alla scienza che, pur avendo recuperato il 96% del relitto, non sono stati in grado di affermare con certezza - perchè di questo ha bisogno la Giustizia, non di ipotesi o di probabilità - quali siano state le cause del disastro formulando solo ipotesi o probabilità nemmeno prossime al 50 % come poi si vedrà.

E' stato il fallimento della scienza a determinare la sconfitta della conoscenza non l'insipienza o la scarsa volontà dei giudici che si sono succeduti nel tempo.

Le dubbie testimonianze e il comportamento poco corretto di molti compartecipi appartenenti all'Arma aeronautica certo hanno contribuito a complicare l'indagine ma in ogni modo nessuno di loro era in grado di poter affermare di aver visto o sentito qualcosa che poteva orientare i giudici in un senso o nell'altro nel corso della lunghissima inchiesta.

Anche il dibattimento di primo grado, pur lunghissimo, aveva solo il compito di accertare se i gen.li BARTOLUCCI e FERRI avessero o non, depistato le indagini impedendo agli organi costituzionali di esercitare appieno la loro funzione ma non perchè il loro depistaggio avesse ostacolato la ricerca dei colpevoli dato che, in realtà, in poco tempo il Governo era venuto a conoscenza di tutta la tematica.

La Corte ha tenuto ben presente la riduzione dell'imputazione che, si ripete, non poteva portare in alcun modo al contributo dell'indagine principale che, si ripete ancora una volta, si è definitivamente conclusa, allo stato degli atti, con la sentenza istruttoria di proscioglimento.

Altra era la presunta responsabilità del capo e del sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e altro era la ricerca degli autori o delle cause della morte di ottantuno cittadini italiani e questo occorre tener presente per una serena analisi dei fatti.

Ipotizzare se vi sia stato un complotto di varie autorità militari al fine di coprire un incidente internazionale in cui potevano essere coinvolti Stati amici o alleati o nemici non è un compito della Giustizia, che si fonda solo su prove certe e inconfutabili, ma degli storici se mai ne avranno la possibilità in quanto è del tutto inesatto ritenere che con le sentenze si fa la Storia dati i limiti che la procedura penale pone ai giudici.

Infatti altro è formulare ipotesi e altro è giudicare e con le prime non si può condannare alcuno pena la fine della democrazia e della libertà.

Rientrando, quindi, nell'alveo processuale la Corte ritiene di dover assolvere i due imputati dal reato loro ascritto sia in epigrafe sia da quello ritenuto nella sentenza di primo grado perchè il fatto non sussiste accogliendo i motivi d'impugnazione dei difensori e rigettando, per conseguenza, quelli dell'Accusa e delle altre parti private.

Giustamente è stato detto che il capo d'imputazione è stato formulato in modo poco ortodosso in quanto quello di cui rispondono i due militari di altissimo grado è

il reato di alto tradimento ai sensi dell'art. 77 del c.p.m.p., che si riporta all'ipotesi delineata dall'art. 289 c.p. trattandosi di militari, e non viceversa anche nella formulazione minore della turbativa.

E' ovvio che il proscioglimento elimina gran parte dell'analisi sia sulla natura del reato sia sulle sue conseguenze ma ciò che la Corte tiene a precisare, a seguito dell'impugnativa della Procura generale e di quella della Procura di Roma per cui la sua *cognitio* è piena e non ridotta dalla decisione di primo grado, che, comunque, non di "turbativa" si sarebbe trattato ma di "impedimento" salvo poi ad accertare se esso vi fosse stato o non, esame allo stato divenuto del tutto inutile.

L'indagine deve vertere sulle due condotte addebitate ai due alti ufficiali in quanto si conviene, con la Corte di primo grado, che il FERRI deve rispondere, a differenza del BARTOLUCCI, solo della missiva del 20 dicembre 1980.

Si conviene, altresì, che *"Ai fini del presente processo deve logicamente essere nettamente distinta la tematica attinente alle analisi e alle cognizioni acquisite nel corso dell'anno 1980, direttamente incidenti ai fini della ricostruzione dell'atteggiamento assunto dai vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica nel periodo al quale si riferiscono i fatti oggetto di imputazione, da tutto il complesso di elementi di cui si è venuti a conoscenza soltanto in una fase di gran lunga successiva dell'istruttoria."* (sent. p. 467).

Solo nel caso che le successive indagini scientifiche avessero escluso ogni esistenza dei due plot esse dovevano essere richiamate per escludere ogni responsabilità degli imputati.

In termini di certezza nulla è emerso dalle perizie e dalle consulenze tecniche delle varie commissioni che si sono succedute nel tempo, come meticolosamente e accuratamente riferito dalla sentenza di primo grado, che qui di seguito si riportano essendo dati storici necessari ai fini della ricostruzione degli eventi.

"In questa prospettiva strettamente funzionale alle esigenze probatorie processuali, può rilevarsi che la prima analisi dotata di oggettivo spessore tecnico dei dati radar resi disponibili dal sistema per il controllo della RIV di Roma relativi al periodo dalle 18 e 45Z alle 19 e 15Z. è quella elaborata dalla Selenia nella

relazione dell'8 ottobre 1980 su richiesta della Commissione LUZZATTI e in seguito acquisita al fascicolo processuale anche a titolo di allegato alla relazione della Commissione BLASI. Nel quadro di tale analisi gli esperti della SELENIA hanno cercato di stabilire possibili correlazioni tra i plot successivi all'ultima risposta del transponder del DC9 individuando in particolare -quale primo esempio di associazione - tre tracce. La prima, definita veloce, associava i plot relativi alle battute 2B -5- 8B -9A - 12 con velocità media pari a circa 700 nodi e presentava due altri possibili plot che, anche se molto distanziati, sarebbero stati corrispondenti alle stesse velocità ( plot registrati alle battute -17 - 18. 58. e 11- e -12 -18. 58. e 39 - e riportati graficamente unitamente al punto 2 delle 18. 59. 57 a ovest della traccia del DC9 con la sequenza numerica 1-2-3 nella figura 3 allegata alla relazione). Unitamente a questa ipotesi di associazione elaborata con i dati del canale 3 MARCONI ne erano prospettate altre e all'esito dell'analisi la prudente valutazione era nel senso che non sembrava possibile con i soli dati radar validare statisticamente queste ipotesi, che non esaurivano tutte le possibili correlazioni. In termini più ampi peraltro la relazione forniva elementi di conoscenza di significativa utilità ai fini del possibile inquadramento della questione con alcune informazioni sul funzionamento dei radar SELENIA (maggiormente preciso in azimut per la maggiore direttività dell'antenna) e MARCONI e sulla problematica dei falsi plot. In merito a quest'ultimo fenomeno costituito dalla presenza di echi non dovuti a velivoli era normale avere 2-3 falsi allarmi primari per una proporzione di 10 alla meno 6 per giro di antenna con punte anche dieci volte maggiori; per il radar secondario i falsi plot erano dovuti essenzialmente a false interrogazioni legate a riflessioni dell'onda elettromagnetica irradiata e il loro numero era legato alla posizione del sito radar nei confronti degli elementi riflettenti circostanti. Mentre quelli del radar SELENIA erano confinati nella zona soggetta a riflessioni dal terreno (CLUTTER), la più probabile causa dei falsi plot del radar Marconi era individuata nel rumore termico, potendosi escludere sia fenomeni meteorologici -la copertura a bassa quota del radar Marconi oltre le 80 miglia nautiche era insufficiente per rilevare tali fenomeni - sia interferenze con la banda TV che si presenta come flash continuo -vedere direzione est-ovest). Un'analisi della distribuzione dei falsi plot nel tempo e nello spazio aveva posto in evidenza che, nell'ambito dell'intervallo di tempo considerato, la frequenza media di occorrenza era di 1 falso plot ogni 3 giri di antenna, con punte massime di 3 plot al giro e minime 1 plot ogni 10 giri (distribuzione da ritenersi uniforme e indipendente dal settore analizzato. I falsi plot secondari erano legati a riflessioni multiple sul collegamento terra-bordo-terra).

" In sede di esame dello svolgimento della fase istruttoria si è già rilevato che la richiesta di collaborazione della Selenia e di altri organismi era stata formulata, in un contesto più ampio, dalla commissione LUZZATTI nella prima relazione preliminare del 31 luglio 1980 con la sottolineatura dell'esigenza di valutazione delle tracce che ad un primo esame sono ritenute non coerenti. E' pertanto indubbio che già nel corso del mese di luglio, nel periodo immediatamente successivo al disastro, fosse indispensabile approfondire tecnicamente i dati dei radar in quanto anche ad una prima valutazione era sottolineata l'anomalia di qualcuno dei dati registrati dal sistema. Per quanto risulta, il primo a segnalare l'esigenza di tale approfondimento per l'incoerenza di alcuni dati fu l'ingegnere aeronautico della Douglas Steve LUND, il quale, giunto a Roma per partecipare alle indagini per conto della società, entrò in contatto con la commissione LUZZATTI (in particolare con i suoi componenti BOSMAN e PERESEMPIO) e ricevette una copia di dati del radar MARCONI registrati sui tabulati: per quanto lo stesso ha riferito in istruttoria, li aveva sviluppati e trasposti graficamente su una carta millimetrata individuando alcuni punti che apparivano estranei alla traiettoria dell'aereo (secondo la dichiarazione resa in sede di rogatoria l'11 dicembre 1991 quando ho fatto il tracciato ho notato che c'erano tre punti che non sembravano appartenere alla traiettoria dell'Itavia... due dei punti erano paralleli, l'altro invece era dall'altra parte... questi punti potevano indicare un altro aereo volando parallelo al DC9 ad alta velocità, e i tracciati si incrociavano). Al teste sono stati esibiti alcuni documenti inseriti nel fascicolo processuale (vol. I, fasc.2) e il LUND ha confermato la sostanziale conformità di taluni di essi - in particolare quello a f. 374 recante la data *9 July 1980* e intitolato REGISTRAZIONI PLOT ITAVIA 870 DEL 27 GIUGNO 1980 - con i fogli contenenti i dati su cui aveva lavorato. Al dibattimento il teste, ascoltato in videoconferenza alle udienze del 14 giugno e 12 luglio 2002, ha sostanzialmente ribadito, pur nel contesto di una deposizione frammentaria e piuttosto confusa, le precedenti dichiarazioni rammentando in particolare di aver svolto il lavoro durante una domenica e di aver consegnato nei giorni successivi l'elaborato grafico redatto all'ing. BOSMAN. Quanto alla data del 9 luglio manoscritta sul foglio, secondo quanto riportato dal funzionario che aveva svolto la rogatoria Laurie BARSELLA, la risposta di LUND era stata di essere stato lui a scriverla, mentre non erano di suo pugno altre annotazioni presenti sul foglio. In ordine alla data la risposta era stata "credo che indichi il giorno che ho avviato l'indagine", quindi "può darsi che sia il giorno in cui ho ricevuto i dati". Al dibattimento il LUND ha invece risposto, quanto alla data, di non sapere se si trattasse della sua calligrafia. In particolare il difensore del generale MELILLO ha accuratamente esaminato la deposizione di LUND, sottolineando che nei fogli esibitigli non erano presenti i

plot in seguito definiti -17 e -12, circostanza che svalutava il rilievo accusatorio secondo cui l'evidenza dell'anomalia dei dati registrati dal radar MARCONI era tale da essere stata percepita da qualunque soggetto dotato di cognizioni anche solo generiche in materia radaristica. L'osservazione sembra avere oggettivo fondamento almeno in relazione ai fogli allegati al fascicolo processuale in quanto negli stessi che riproducono dati elaborati dal solo estrattore 1 del radar MARCONI non risultano riprodotti i dati relativi ai plot primari -17 e -12 e la spiegazione di tale circostanza potrebbe rinvenirsi in una stratificazione temporale dei ricordi del LUND, il quale aveva preso visione in un momento successivo delle analisi condotte dalla SELENIA e dal NTSB (v. lettera del 9 dicembre 1980 al dr. LUZZATTI nel vol. XII Traduzioni). D'altra parte la consegna dei tabulati alla Commissione non avvenne nell'immediatezza dei fatti e quindi verosimilmente si verificò in un momento successivo a questa prima analisi del LUND, né vi sono elementi per affermare che lo stesso LUND abbia approfondito la sua analisi dopo la consegna dei tabulati alla Commissione, anche se comunque la notizia sull'esistenza di tracce sconosciute sul radar filtrò alla stampa prima della fine di luglio (vedi l'articolo pubblicato su La Repubblica del 26 luglio 1980 nella rassegna stampa della Commissione Stragi).

Il rilievo peraltro si presta anche a valutazioni di segno diverso rispetto a quelle della difesa: il fatto che, pur non essendogli stati posti a disposizione i dati più rilevanti tra quelli che saranno approfonditi nelle analisi successive, un soggetto dotato di generica competenza come il LUND abbia agevolmente percepito l'apparente anomalia di alcuni plot rispetto allo scenario dell'incidente (anomalia sicuramente esistente, fatte salve le motivazioni che in seguito saranno addotte per giustificarla) conferma che il quadro pur parziale disponibile si presentava oggettivamente complesso e che comunque già la sola posizione del plot 2B, macroscopicamente distante da quella di un ipotetico relitto dell'aereo e correlabile con alcuni soltanto tra gli altri plot primari rilevati dall'estrattore 1 del radar MARCONI era idonea a sollecitare quelle analisi più approfondite che all'epoca sembrarono confermare le prime ipotesi abbozzate dal LUND, così come avrebbero dovuto indurre gli esperti dell'Aeronautica Militare a un approccio alla questione ben diverso da quello di apparente sottovalutazione che ne caratterizzò l'atteggiamento.

Sempre nell'anno 1980 un'analisi dei dati radar registrati dal sistema ATCAS fu svolta su impulso della commissione ministeriale e richiesta del governo italiano dall'ente per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti di America (NTSB - National Transportation Safety Board), in quanto si trattava di un organismo notoriamente affidabile per la specifica esperienza in tale materia. Il risultato nella valutazione dei dati radar fu esposto in due successive relazioni del 13 e del 25 novembre 1980 redatte da John MACIDULL, esperto a

capo del gruppo di verifica delle caratteristiche del volo. L'esigenza di una seconda relazione fu determinata da specifiche richieste del MACIDULL, aventi per oggetto in particolare le tolleranze di errore dei radar Marconi e Selenia e i dati relativi alle registrazioni di un radar militare. Originariamente l'esperto aveva avuto a disposizione oltre ai dati radar registrati e derivanti dai tracciati dell'aereo precipitato e di altri aerei presenti nella zona dell'incidente, le coordinate dei due siti radar (MARCONI e SELENIA), informazioni sulle varie caratteristiche del velivolo e i venti in quota nella zona (260 a 100 nodi). Le successive informazioni sulle tolleranze di errore del radar MARCONI erano: in relazione a ritorni del transponder 0,05 miglia marine in distanza e 0,24 gradi in azimuth; in relazione ai ritorni primari, 0,1 miglio marino in distanza e 0,22 gradi in azimuth. In merito ai dati del radar militare l'esperto osservava che essi avevano confermato la traiettoria di volo del DC9 con i ritorni degli altri due siti radar fino all'ultimo ritorno del transponder, che non erano stati ricevuti i ritorni primari e che, a causa di motivi di sicurezza, la posizione del radar militare non era stata rivelata. Nella sua prima relazione il MACIDULL osservava che durante l'ultimo minuto e mezzo di volo regolare il velivolo procedeva a velocità normale a una quota di 25000 piedi con velocità effettiva, angolo di incidenza e rotta normali. Dopo l'ultima risposta del transponder alle 18. 59. 45 nei due minuti successivi furono ricevuti circa 40 riflessi causati da tempi casuali e mancanza di traiettoria apparente, la cui distribuzione seguiva dal punto di vista generale e dei tempi, i venti spiranti in quel momento. Nello stesso arco di tempo il radar registrò tre riflessi primari e la relativa analisi indicava un oggetto viaggiante a velocità compresa tra 300 e 550 nodi, ad una quota sconosciuta: esso viaggiava parallelamente all'aereo precipitato durante le prime due risposte, successivamente virò verso il velivolo precipitato. L'ultima risposta dell'oggetto si era avuta 12 secondi dopo l'ultima risposta in codice del transponder del velivolo precipitato, al momento della quale l'oggetto si trovava a una distanza di circa 5,7 miglia nautiche da esso (v. in copia l'allegato 2 alla relazione).

Tuttavia a causa delle notevoli tolleranze degli errori nel calcolo dell'azimut da parte di radar a grandi distanza - in questo caso a circa 120 miglia) esisteva la possibilità che tale valore fosse affetto da errore, in eccesso o in difetto, di alcune miglia, per cui si imponeva una analisi dettagliata del radar MARCONI per verificare l'esistenza e l'entità di tali errori e non poteva essere raggiunta alcuna conclusione certa a proposito della possibilità di una collisione in volo, pur essendo possibile che la relativa distanza al momento dell'incidente fosse molto più ridotta.

Nella seconda relazione l'analisi era approfondita sulla base dei dati relativi alle tolleranze acquisiti: il metodo era stato quello di costruire intorno a ciascun ritorno una scatola all'interno della quale sussisteva una

probabilità del 95% che vi si trovasse l'aereo (scatole orientate generalmente con l'asse lunga in direzione est-ovest di 2 miglia nautiche per 0,2 per i ritorni del radar secondario, di 1,84 per 0,4 miglia marine per i ritorni primari). Eseguita questa operazione in relazione all'ultimo ritorno del transponder del DC9 e al ritorno primario proiettato allo stesso orario delle 18.59.45 dell'altro oggetto, l'analisi indicava che a tale momento l'aereo e l'oggetto erano distanti tra 3,7 e 7,6 miglia marine. Se i ritorni del transponder del DC9 sono proiettati lungo la sua traiettoria di volo al momento del ritorno primario (18.59.57) e se intorno all'oggetto e al DC9 viene costruita la predetta scatola, dall'analisi emerge che essi distavano tra 1 e 4 miglia marine l'uno dall'altro (ma questa proiezione del DC9 lo collocherebbe oltre l'asse della traccia dei pezzi dell'aereo). La conclusione era pertanto nel senso che, pur se l'analisi non escludeva la possibilità di una collisione in volo del DC9 con qualcosa, la probabilità che si trattasse dell'oggetto non identificato registrato dal radar con le informazioni ricevute era remota. In questa seconda relazione il MACIDULL ha sinteticamente effettuato una valutazione della traccia dei pezzi dell'aereo, rilevando che, date le tolleranze di cui sopra, era stato possibile dedurre che un oggetto o più oggetti avevano attraversato la traccia dei pezzi dell'aereo ad est del luogo dell'incidente a una velocità tra 300 e 700 nodi, ma ha onestamente riconosciuto di non aver potuto per ragioni di tempo studiare lo studio dettagliato in cui erano contenute due ipotesi per spiegare i ritorni ad alta velocità presenti nella zona; gli era comunque apparso importante il fatto che fosse stato visto qualcosa che viaggiava ad alta velocità in una zona poco tempo dopo occupata da ritorni radar corrispondenti ai pezzi dell'aereo e che la direzione della prua e la velocità di questo o questi oggetti fossero simili a quelle dell'oggetto non identificato registrato in precedenza ad ovest del luogo dell'incidente.

Ad avviso della Corte, assolutamente ingiustificate appaiono le critiche formulate dalle difese degli imputati alla presunta superficialità delle analisi svolte dal MACIDULL, che sostanzialmente si sarebbe limitato a prendere atto come dati oggettivi di quelle che per gli esperti della Selenia erano solo ipotesi. Dalla lettura e dalla sequenza delle relazioni appare evidente che per una corretta ricostruzione dei plot -17, -12, 2B il MACIDULL opera in piena autonomia e approfondisce l'analisi per verificare l'ipotesi della collisione, giungendo a ritenerla remota una volta che gli sono forniti i dati relativi alle tolleranze di errore del radar MARCONI. Se poi questi dati sono inesatti o comunque incompleti, la circostanza non è ovviamente addebitabile al MACIDULL. Quanto alla valutazione degli ulteriori ritorni primari valutati ai fini delle ipotesi della relazione della SELENIA, la relazione è assolutamente corretta nel sottolineare che tale profilo non è stato oggetto di esame approfondito e nel limitarsi alla formulazione di mere ipotesi ovviamente tratte

dall'analisi dei dati risultanti della lettura della relazione SELENIA. Ma non è ovviamente questo il nucleo delle analisi svolte dall'esperto del NTSB: il dato centrale è che il MACIDULL tiene conto dei dati relativi alle tolleranze del radar MARCONI, li valuta giungendo sostanzialmente ad escludere l'ipotesi di una collisione, ma non manifesta esplicitamente alcun dubbio sul fatto che i plot -17, -12 e 2B rappresentino un oggetto reale. L'indagine sostanzialmente si conclude nel momento in cui si rileva che tale oggetto non è venuto a collisione con il DC9, perché palesemente era questa la verifica che agli esperti del NTSB era stata richiesta, ma mantiene comunque fermo il dato concernente la reale esistenza di tale oggetto sul presupposto della piena correlabilità dei tre plot in questione.

A distanza di quasi nove anni nella relazione del 17 marzo 1989 la Commissione BLASI sottolineava il collegamento ipotizzabile tra i plot -17 e -12 e quattro tra i plot doppi rilevati dal radar MARCONI successivamente all'ultima risposta del transponder (il già citato punto 2B e i punti 8B, 9B e 13B) in posizioni così distanziate da non poter essere assimilate a uno stesso oggetto; ciò anche perché nella ipotizzata ricostruzione della dinamica dell'evento il relitto si sarebbe mantenuto sostanzialmente integro fino all'impatto in mare. Inoltre il punto 2B era spostato di circa 3 miglia marine a ovest rispetto alla traiettoria del DC9 e quindi non era in ogni caso riferibile a un frammento del velivolo, tenuto conto di una corrente a getto sostanzialmente in direzione ovest-est che avrebbe dovuto spingere eventuali frammenti in tale direzione. Anche l'eco singolo n.12 era di circa 6 miglia marine avanti verso est rispetto al punto che lo precedeva e a circa 5 miglia da quello che lo seguiva e non poteva essere né il DC9, né un suo frammento.

Nel quadro del supplemento di indagini richiesto dal giudice istruttore alla Commissione BLASI, una svolta sicuramente significativa nella valutazione dei dati del sistema ATCAS e principalmente dei plot oggetto di discussione fu determinata dalla collaborazione in qualità di ausiliari di esperti radaristi indicati dalla SELENIA (gli ingegneri GIACCARI e PARDINI e il prof. GALATI), alla cui relazione del 5 febbraio 1990 fecero integrale riferimento i periti BLASI e CERRA all'atto della spaccatura verificatasi all'interno della commissione peritale.

Nella relazione la accurata e analitica descrizione, ribadita dagli esperti anche al dibattimento, della configurazione del sistema ATCAS, delle caratteristiche dei radar MARCONI e SELENIA, del funzionamento dell'estrattore EAF-7/C utilizzato per entrambi i radar, della logica di rivelazione di distanza e stima dell'estrattore era logicamente funzionale all'individuazione di profili specifici potenzialmente incidenti ai fini dell'analisi dei dati radar registrati il 27 giugno 1980. Tra le indicazioni generali fornite è utile ricordare che

l'estrattore utilizzava un sistema basato su 1024 celle di risoluzione in distanza, la cui dimensione era determinata dal passo di campionamento dell'estrattore impostabile in funzione della portata dei radar, nel caso specifico per entrambi i radar il passo era fissato in 1,930ms, corrispondenti a una cella in distanza pari a 0,156 miglia marine (circa 290 metri), associato a una portata strumentale di circa 160 miglia marine (non coincidente e di solito superiore alla portata del radar).

Gli istanti di campionamento sul ricevitore radar e sull'estrattore erano generati da orologi (oscillatori) asincroni anche relativamente ai due estrattori associati a uno stesso radar e ciò giustificava il diverso comportamento di coppie di estrattori omologhi (1 e 3 per il radar MARCONI, 2 e 4 per il SELENIA).

La logica di rivelazione era basata sulla tecnica della *finestra mobile* di lunghezza pari a 15 *sweep* (ossia spazzata radar, l'intervallo di tempo tra un impulso e il successivo. La presenza di un oggetto avveniva quando si avevano almeno 7 presenze su 15 *sweep* consecutivi. Per ogni impulso trasmesso dal radar l'estrattore costituiva una sequenza lunga 1024 celle (di 0,156 miglia marine) di 1 o 0 in base al segnale ricevuto (con ogni nuova riga corrispondente all'ultimo impulso era eliminata la riga più vecchia). A ciascuna riga era associata la posizione angolare dell'antenna durante il movimento di scansione meccanica del cielo radar, con passo di circa 0,15 gradi -intervallo angolare percorso dall'antenna tra due *sweep* consecutivi.

Quando nella finestra il numero di 1 raggiungeva il valore 7 era dichiarato *inizio bersaglio* con la memorizzazione della riga corrente e quindi dell'angolo in cui si verificava l'evento. A seguito del progressivo scorrimento di posizione della finestra era scartato l'elemento più vecchio e introdotto quello nuovo, con nuovo conteggio degli 1. La dichiarazione *fine bersaglio* aveva luogo quando il numero di 1 scendeva sotto il valore 2, con contestuale memorizzazione della riga e quindi dell'angolo in cui ciò avveniva. Era inoltre memorizzato il massimo contenuto di 1 durante il processo di rilevazione compreso tra *inizio* e *fine bersaglio* e tale contenuto, il cui valore massimo era 15 e minimo 7 costituiva la *forza* del bersaglio.

Sostanzialmente per distanza dell'oggetto era assunto il valore corrispondente alla cella in cui era avvenuta la detezione, mentre la misura angolare era determinata dal baricentro tra gli angoli di *inizio* e *fine bersaglio* con un correttivo fisso destinato a compensare la asimmetria tra i valori di *inizio* (7) e *fine* (2) bersaglio.

Nel caso di impulso più esteso della cella di elaborazione l'estrattore non aveva la capacità di aggregare detezioni su celle contigue e ragionevolmente provocate dallo stesso oggetto. Per evitare che a seguito di ciò si verificasse più di una detezione su celle adiacenti esisteva una logica, operante a livello di

singolo *sweep* (prima della detezione del plot) consistente nel *blanking* (mascheramento) di un dato numero di celle successive in distanza al verificarsi di un 1, nel senso che la presenza di un 1 a una qualsiasi cella poneva a ZERO il contenuto di un dato numero di celle a distanze successive. La peculiarità era che per il radar MARCONI il blanking era stato fissato in una misura corrispondente a 7 celle in distanza corrispondenti in base ai calcoli effettuati a circa 2026 metri (1,09 miglia marine), mentre per il SELENIA il blanking era pari a una cella in distanza, ossia circa 290 metri (0,156 miglia marine). La conseguenza era che per il radar MARCONI la dimensione radiale (ossia lungo la distanza del radar) della *zona di interferenza* tra due oggetti si allungava al valore di circa 1,09 miglia marine indipendentemente dalla durata dell'impulso, fenomeno da valutare attentamente nel caso di più detezioni vicine o comunque di più oggetti vicini, anche non determinanti detezioni separate e ciò sia ai fini della detezione stessa sia ai fini della precisione di misura in distanza e soprattutto in angolo. In sostanza, riducendo in termini elementari e semplificati le articolate analisi degli esperti, l'ipotesi più significativa e maggiormente rilevante secondo la loro valutazione era la seguente: *in presenza di due o più oggetti interferenti, quello a distanza maggiore dal radar, se rivelato, è affetto da un errore nella misura dell'angolo più alto di quello nominale; se l'oggetto a distanza minore dà luogo a detezione, l'oggetto a distanza maggiore, se rivelato, risulta necessariamente spiazzato in angolo di una quantità che può variare indicativamente tra mezzo fascio fino ad anche un fascio di antenna (nel caso che l'estensione angolare dell'oggetto a distanza maggiore sia dell'ordine di due fasci d'antenna)*. Per il radar MARCONI esisteva un'ulteriore imprecisione dovuta al fatto che il dispositivo di integrazione in azimut nel ricevitore, la cui funzione è nei radar quella di migliorare la capacità di rivelazione dei bersagli, produceva un allungamento dell'estensione angolare nel senso delle rotazioni dell'antenna e in funzione della forza dell'eco radar e quindi un errore aggiuntivo rispetto alla indeterminazione dovuta alla larghezza del fascio d'antenna e alla logica di estrazione (errore non rilevabile nell'integratore del radar SELENIA, diversamente strutturato).

Avrebbe potuto verificarsi anche l'ipotesi di un oggetto con segnale radar molto forte in grado di estendersi su più celle di risoluzione e conseguentemente molto lungo anche in angolo, tale da determinare un fenomeno di *splitting* in distanza e dare luogo a più detezioni su celle in distanza distinte, ma l'ipotesi era ritenuta meno probabile e comunque verificabile analizzando la qualità (che nel caso di più detezioni dello stesso oggetto sarebbe verosimilmente bassa).

Queste sono le conseguenze che da tali rilievi sono tratte in sede di analisi dei dati del radar Marconi:

Correlando le misure in distanza che sono sempre affidabili secondo criteri di continuità si individuano due curve uscenti dallo stesso punto e costituite da tali sequenze:

curva 1 - 2A 5 7 8A 9A 10 11 13A 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31;

curva 2 - 2B 3 4 6 8B 9B 12 13B 19.

La separazione in distanza tra le due curve non supera mai secondo gli esperti 0,6 miglia marine, per cui la curva 1 interferisce sulla curva 2 a causa della logica dell'estrattore. Le misure angolari dei plot appartenenti alla curva 2 (più distante dal radar risultavano, a giudizio degli esperti, non affidabili a seguito della sopra descritta logica del mascheramento.

Nei dati numericamente inferiori registrati dal radar Selenia gli esperti distinguevano analogamente due curve:

curva 1 - plot 3 5 6 7 8 14 15; curva 2 - plot 2 4.

Nel quadro dell'analisi della velocità media trasversale, pur non essendo affidabili le misure angolari relative alla curva 2 del radar Marconi, gli esperti ritenevano di poter comunque utilizzare le informazioni estreme (2B e 19) considerando che 2B, se spazzato, come *assai probabilmente* è per la presenza di 2A, è spazzato a sinistra, mentre 19, se spazzato, è spazzato a destra (per analogia con plot 8B, 9B, e 13B), pertanto la stima di velocità trasversale basata su tali plot risulta con molta probabilità una maggiorazione della velocità effettiva.

In particolare effettuano un'analisi comparata dei dati registrati dai due radar, previa allineamento delle rispettive misure: risultava infatti un disallineamento in distanza tra i due radar di circa 0,2 miglia marine e in angolo di circa 0,2- 0,3 gradi (valore individuato elaborando la traiettoria stimata prima dell'incidente). A tal fine appare utile allegare, al fine di una più agevole comprensione dell'analisi operata, la copia della figura 4.10, allegata alla relazione, rappresentante le misure fornite da entrambi i radar (tra loro allineati di 0,2 miglia marine in distanza e di 0,25 gradi in azimuth) riferite al centro di sistema con sovrapposte le traiettorie stimate, nonché la figura 4.11 relativa al solo radar MARCONI in quanto nella precedente è omessa la posizione del plot 2A.

La velocità trasversale media del secondo oggetto stimata al meglio combinando le misure fornite dai radar Selenia e Marconi vale, secondo gli esperti al più 240 nodi (direzione Ovest-Est), per cui la velocità differenziale rispetto all'aria (tenuto conto del vento) è al più di 140 nodi, valore ovviamente indicativo perché

non è detto che la velocità trasversale sia costante e perché nulla si può dire sulla componente nel piano verticale.

Con riferimento ai plot doppi rilevati dall'estrattore 3 (l'estrattore 1 aveva dato detezione doppia solo alle scansioni 2 e 9 ) la separazione in distanza tra ciascuna coppia variava da 0,19 a 0,63 miglia marine, ampiamente al di sotto della soglia di non interferenza di 1,09 miglia marine, mentre lo scarto in angolo tra plot omologhi variava tra -2,07 gradi e più 1,29 gradi, dati compatibili con i valori dello piazzamento prevedibile (di circa mezzo fascio ed oltre) più il disallineamento naturale (lo piazzamento generalmente avviene nello stesso senso del disallineamento).

Ancora la logica di blanking dell'estrattore e la presenza di due o più oggetti interferenti poteva spiegare il grosso errore nella misura dell'angolo anche per plot singoli in altre relazioni considerati anomali e non giustificabili con la sola statistica del rumore di misura (plot 1 e 12). al riguardo si è osservato che si trattava di plot adiacenti a quelli 2 e 13, che avevano determinato plot doppi per cui *risultava verosimile pensare che fossero prossime le condizioni di plot doppi (che poi non si sono verificate), ma che hanno ugualmente condizionato le stime dell'oggetto più lontano (come risulta dal valore della distanza del plot rivelato).*

Con riferimento ai plot primari spuri rilevati dal radar Marconi nell'intervallo di tempo a cavallo dell'incidente, essi sono ad alta qualità, per cui si ritiene che non siano dovuti a rumore di sistema ma probabilmente a emissioni elettromagnetiche della banda del radar Marconi; il loro insieme non è uniforme in azimut, ma potrebbero essere dovuti alle suddette interferenze causate da ricezione su lobi laterali d'antenna. A queste interferenze potrebbero essere attribuiti anche i due plot -12 e -17, non rilevati dal radar Selenia. Tuttavia la probabilità che una interferenza generi una coppia di plot di quelle caratteristiche globali è definita bassa nel senso che pur non potendosi fare una valutazione analitica precisa a causa della ritenuta disuniformità spaziale del fenomeno, l'ordine di grandezza della probabilità di una coppia A, B è risultata inferiore al "per cento", e tale estremo superiore è confermato da un'analisi esaustiva delle coppie di plot spuri nella mezz'ora a cavallo dell'incidente (equivalente a 330 scansioni, cioè 330 prove indipendenti) durante la quale si è rilevato solamente un paio di tali coppie. L'espressione inferiore al per cento e il significato dell'analisi sono state precisate al dibattimento dal prof. GALATI all'udienza del 7 febbraio 2002 (f.160 trascr.): *Questo l'ho scritto io, l'ordine di grandezza di questa probabilità è inferiore al per cento, queste sono sicuramente una mia, diciamo, valutazione... poi c'è un secondo punto che dice - e tale estremo superiore,*

*cioè io ho detto alla migliore stima della mia conoscenza, anche in presenza di disuniformità, mi sembra che sia abbastanza difficile una probabilità superiore all'un per cento, come ordine di grandezza...*

A conclusione dell'indagine basata per quanto ribadito dagli esperti solo sulle misure radar interpretate alla luce del funzionamento degli apparati l'associazione più probabile tra traiettorie e oggetti appariva attribuire la traiettoria 2 alla parte principale del relitto del DC9 ITIGI e la traiettoria 1 ai suoi frammenti (attribuzione comunque da convalidare in base a valutazioni di carattere aeronautico, analisi del relitto e altro specialmente per validare la possibilità della lunga permanenza in quota dei frammenti; per altro qualora si volessero attribuire la traiettoria 1 alla parte principale del relitto del DC9 e la traiettoria 2 ad altro oggetto (per es. velivolo) resterebbe di difficile spiegazione l'elevata dispersione della misura della distanza.

L'analisi tecnica elaborata nella relazione degli ausiliari ha costituito indubbiamente un momento di svolta nelle indagini radaristiche per quanto concerne il dato oggettivo della singolare entità del mascheramento predisposto per il radar MARCONI, costituente un elemento del tutto nuovo per gli esperti e i periti che avevano indagato sui dati radar. D'altra parte la circostanza che il *blanking* nel radar MARCONI fosse stata fin da epoca antecedente al 1980 determinato con tale modalità è stato confermato al dibattimento nel corso di un'articolata deposizione dal tecnico Bruno GIORDANI, che aveva preso parte alle relative operazioni e ha descritto i motivi e i particolari dell'intervento operato specificando di aver constatato nel corso di un sopralluogo con gli esperti nell'anno 1990 che la situazione era rimasta inalterata (v. udienza del 28 giugno 2002 f.50 e segg. trascr.).

Per altro verso il contenuto della relazione nei suoi profili valutativi ha invece costituito la premessa di un vasto ed estremamente complesso dibattito tra gli esperti, che si è protratto con successivi approfondimenti nel corso delle successive fasi dell'istruttoria e nel dibattimento, investendo in particolare la valutazione operata sull'analisi dei plot successivi all'ultimo ritorno del transponder del DC9. Oggetto di accesa discussione è stata altresì l'analisi che ha seguito a interessare i plot -17 e -12 e la probabilità che non rappresentassero oggetti reali, ma fossero invece plot spuri.

Alcune osservazioni sulla oggettiva rilevanza degli errori angolari ipotizzati nella relazione degli ausiliari emergevano già in sede di risposta in data 26 maggio 1990 dei periti IMBIMBO, LECCE, MIGLIACCIO ai quesiti supplementari del giudice istruttore: si osservava in particolare come l'ipotesi che l'oggetto della curva 2 producesse un'eco di intensità così elevata da determinare fenomeni vistosi di piazzamento era molto poco probabile: in particolare non vi erano fenomeni di sdoppiamento in azimut per cui

la lunghezza dell'immagine radar non doveva essere comunque superiore a 30 celle e i punti della curva 2 (ad eccezione dei plot 4, 9B e 19 avevano qualità inferiore a 15 (anche una qualità 13 presupponeva un oggetto costituito da solo 8 "1" consecutivi oppure da una stringa più lunga, ma intervallata da "0", indice di bersaglio di bassa intensità); inoltre alcuni dei relativi plot erano stati rilevati solo dal più sensibile estrattore 3 e il radar era al limite della sua portata. Conseguentemente ipotizzavano che lo spiazzamento medio non fosse superiore a 3,5 celle e cioè a circa 0,5 gradi.

Per quanto riguardava in particolare i plot -17 e -12 i tre periti si avvalevano della collaborazione del prof. DALLE MESE, il quale redigeva una relazione allegata al supplemento di indagini del 26 maggio 1990 analizzando i due plot unitamente a un terzo (definito C e presente nel settore 8 del radar MARCONI alle ore 18.54.07Z): questi per l'analisi statistica muoveva dal presupposto che la stessa poteva essere lecitamente operata considerando la distribuzione spaziale e temporale dei falsi plot in un area qualificata come "intorno dell'incidente" (settore compreso tra 135° e 315° corrispondente al settore in fronte la mare con distanza dal radar maggiore di 80 miglia marine e un intervallo di + e - 15 primi a cavallo dell'incidente nel tempo) e contestava l'ipotesi di una disuniformità della distribuzione spaziale e temporale dei falsi plot. A seguito della sua analisi giungeva alla conclusione che la probabilità che si trattasse di falsi plot fosse trascurabile, dell'ordine del 6% per un solo plot e addirittura inferiore a 10 alla meno 6 per la terna di plot. In termini più specifici, esclusa la significatività del plot C, osservava che i plot -17 e -12 correlavano tra loro e in particolare con il plot 2B: la probabilità che fossero falsi plot era a suo avviso estremamente bassa e comunque non significativa in pratica in presenza di una ipotesi alternativa fondata sulla correlabilità tra di loro. Riteneva inoltre lo spiazzamento del plot doppio 2B difficilmente quantificabile, ma comunque assumibile secondo una stima attendibile in circa 1- 4 celle pari al massimo a 0,532 gradi.

Si è già osservato che l'indagine degli esperti radaristi della Commissione MISITI, forse perchè profondamente inserita nel contesto di un sofisticato dibattito con i consulenti delle diverse parti, presenta profili di complessità tecnica e di difficoltà di lettura ancora superiori a quelle degli altri esperti, tali da rendere sotto molti aspetti incomprensibili al soggetto non esperto i procedimenti logici posti a fondamento delle conclusioni esposte all'esito delle diverse analisi. Nei limiti della finalità della presente verifica e in termini elementari può osservarsi che l'analisi statistica è stata rivalutata giungendo alla conclusione che la regione dell'incidente possa essere considerata di uniformità spaziale e temporale "per un livello di significatività del test 0,05" e che la probabilità che una cella di risoluzione sia un falso allarme è pari a 0.13/12500, valore pari

a 10 alla meno 5. Ma al tempo stesso è stata elaborata una complessa analisi per valutare i plot -17 e -12 al fine di osservare l'eventuale compatibilità con un aereo nella vicinanza del DC9 e all'esito si è giunti a ritenere che amnesso abbia un senso parlare di probabilità di un aereo associato all'evento specifico, detta probabilità è in ogni caso inferiore al 20%. E' stata inoltre formulata l'ipotesi che i due plot potessero essere considerati come *plot di seconda traccia* relativi all'Air Malta Boeing 707 (volo KM 758 a sud della Sicilia) ipotesi che in effetti al dibattimento non è stata peraltro sostenuta in modo significativo da alcun esperto (lo stesso perito GUNNVALL ha espresso riserve su tale possibilità all'udienza del 17 dicembre 2002).

Per quanto invece concerne l'analisi della corrispondenza plot- relitti si è rilevata una buona corrispondenza temporale, in particolare per i primi plot, ritenendosi possibile l'associazione con i relitti di cui ai ritrovamenti nella zona dei motori (B), della fusoliera anteriore (C) e della coda (A) e con quelli della sezione alta delle zone E e F, giustificabili dagli stessi plot ritenendosi presenti nella stessa cella radar più relitti; i ritrovamenti nelle parti inferiori di E e F potrebbero invece essere dovuti al progressivo distacco dei pezzi. Alcuni plot del radar MARCONI sono stati oggetto di specifiche analisi: in particolare il plot 1 potrebbe essere notevolmente spostato per una notevole diminuzione del livello del segnale, anche se l'esaltazione dell'errore angolare potrebbe essere dovuto alla presenza di più pezzi (motore distaccato dalla fusoliera) nella stessa cella radar: i plot 8A 9A 12 13A e 19 appaiono essere ai limiti della tolleranza azimutale e polarizzati nello stesso verso di circa 1 grado per effetto del blanking (analogamente al 2B): la distanza angolare tra 2A e 2B è di circa 1,5, ossia inferiore alle dimensioni del fascio. Per quanto riguarda il radar SELENIA si è ritenuto che il plot 1 faccia parte dell'aereo che abbia continuato il suo volo regolare.

Al dibattimento il DALLE MESE, che nella sua qualità di perito radarista aveva toccato queste tematiche solo nelle note aggiuntive dell'8 aprile 1999, delle quali è stata dichiarata la nullità, ha ribadito di ritenere che i plot -17 e -12 correlati ad alcuni dei primari successivi all'incidente concorrano a formare una traiettoria, sottolineando come i dati dell'esperimento dell'aprile 1985 relativi al velivolo F104 mostrino un quadro molto simile a quello registrato la sera dell'incidente (le differenze di distanza tra le relative battute non debbono essere sopravvalutate in quanto si tratta sempre di un sistema di rivelazione probabilistico). In tale sede ha ribadito analiticamente quali siano a suo avviso i plot correlabili con -17 e -12 (2B 3 4 6 8A 9A 12 13A 19) sostanzialmente corrispondenti a quelli indicati nella relazione degli ausiliari della SELENIA anche se in una diversa prospettiva interpretativa.

L'analisi comparativa con l'esperimento del 1985 è stata elaborata in termini più approfonditi in un contesto molto più ampio e articolato anche dai consulenti di parte civile, i quali nel documento esplicativo del 2 maggio 2003 hanno sottolineato come nel primo intercettamento il velivolo F104 diede luogo sull'estrattore MARCONI 3 a tre rilevamenti di solo primario, due dei quali alle ore 17. 46. 50 e 17. 48. 01 separati tra loro da 12 battute radar senza risposta primaria (si precisa come il dato N, relativo alle possibili traiettorie passanti per entrambi punti passa dal valore 93 per i due plot rilevati nel 1980 a 2844 nel caso di separazione di 12 battute).

In effetti il riferimento all'esperimento da parte dei consulenti si colloca nel contesto di analisi che gli stessi hanno riferito di aver progressivamente sviluppato e approfondito attraverso le cognizioni che nel tempo erano acquisite in merito a tutti i particolari potenzialmente utili alla completezza delle indagini tecniche. Le analisi di primo livello svolte con una metodologia di studio basata sull'impiego delle curve delle origini e finalizzata ad individuare tra i vari plot successivi al momento dell'incidente quelli eventualmente attribuibili a oggetti volanti diversi dai frammenti del DC9 ha indotto i consulenti a ritenere non accettabile tecnicamente per svariati plot l'ipotesi che questi rappresentino frammenti dell'aereo (in particolare quelli definiti con i numeri 1, 2B, 3, 8A, 9A, 12, 13A, 19 e in modo meno inequivoco il plot 7). Tanto premesso, le indagini tecniche sono state oggetto di verifica con analisi che muovevano da un approccio completamente indipendente e soprattutto con analisi di secondo livello svolte attraverso l'utilizzazione di ulteriori informazioni: in particolare le informazioni aggiuntive ottenibili dall'indice di qualità dei plot primari e quindi dalla struttura dei plot e quelle comparative e congiunte desumibili dai diversi estrattori e da entrambi i radar. Un'analisi estremamente lunga e complessa è stata svolta in particolare attraverso uno studio approfondito degli indici di qualità del radar MARCONI: dai dati acquisiti (per esempio la qualità massima 15 non rappresenta il numero di "1" presenti nella moving window, ma un numero maggiore o eguale a 9, qualità 14 un numero di 8, qualità 13 alternativamente 7 o 8 e un'impronta quanto meno sdoppiata) è stato possibile risalire ad alcuni elementi della struttura dell'impronta e definire un catalogo delle impronte; applicando questo metodo di analisi alle prime 13 battute radar dopo l'ultima risposta del radar secondario del DC9 i consulenti sono giunti a conclusioni che hanno ulteriormente confortato l'ipotesi della presenza di altri oggetti ( v. in particolare la conclusione che il plot 2 SELENIA rappresenterebbe un oggetto diverso da quelli visti dal radar MARCONI, tanto che alla battuta 2 l'analisi porterebbe a individuare ben quattro oggetti diversi).

Anche la connessa problematica relativa allo scenario prima dell'incidente e ai rilevamenti -17 e -12 è stata approfondita con metodologia autonoma e critica rispetto alle conclusioni della relazione della Commissione MISITI (puntuale e precisata anche a seguito di alcuni rilievi critici del prof. SANTINI con una analisi comparativa con i rilevamenti del volo simulato del 30 aprile 1985), supportando la valutazione espressa dal consulente PENT all'udienza dell'8 aprile 2003 che comunque tre plot, escluse le ipotesi di errore, rappresentano la traiettoria di un oggetto reale e che nel caso specifico le altre evidenze non sono in contrasto, ma si inquadrano in uno scenario compatibile.

Ritiene la Corte che non possa prescindere, ai fini della presente analisi, dalle conclusioni a cui sono pervenuti attraverso metodi diversi e progressivamente più approfonditi molti tra gli esperti che si sono interessati della problematica.

E' indiscutibile che la probabilità che i plot -17 e -12 siano una coppia di falsi plot è estremamente bassa anche per gli esperti della SELENIA, che pure non ritenevano configurabile una correlazione degli stessi con il plot 2B nel contesto di una ricostruzione dell'evento diversa da quella proposta dalla commissione MISITI; al tempo stesso sembra alla Corte, in relazione al quadro sopra delineato, particolarmente difficile una accettazione dell'ipotesi che giustifica solo con macroscopici errori del radar MARCONI la presenza di un numero così consistente di plot apparentemente correlabili secondo molti esperti in una traiettoria non riferibile ai frammenti del DC9. D'altra parte, secondo la stessa tabella 5 allegata alla relazione degli esperti della Selenia del 1990, le differenze in angolo tra i plot doppi rilevati da entrambi gli estrattori del radar MARCONI era rilevantissima: per esempio, 1 grado e 24 primi e, per l'estrattore 3, 1 grado e 29 primi tra i plot 2A e 2B; 1 grado e 45 primi e, per l'estrattore 3, 2 gradi e 07 primi per i plot 9A e 9B. In tale quadro, pur se non decisivi, non possono essere d'altra parte globalmente trascurati nell'ambito di una valutazione complessiva dei dati disponibili anche i rilievi relativi all'esperimento del 1985 o alla presenza del serbatoio di un velivolo militare in un'area della zona di recupero individuata proprio in relazione a questa traiettoria che si ipotizzava rappresentasse il relitto del DC9.

D'altra parte, in relazione ai limiti della presente valutazione finalizzata esclusivamente a verificare se i tre plot rappresentassero un oggetto reale e non scenari più vasti e articolati, non può non condividersi logicamente il rilievo dell'esperto DALLE MESE sul fatto che comunque i dati dell'esperimento rappresentavano un quadro simile a quello della sera del disastro, non potendosi attribuire rilevanza decisiva in

senso contrario alla differenza rilevabile tra alcune battute (una riproduzione corrispondente in termini assoluti sarebbe sostanzialmente impossibile).

Alla luce di tutti questi elementi di valutazione, ritiene pertanto la Corte che i dati del radar MARCONI, emergenti dai tabulati della sera del 27 giugno 1980 e relativi al settore 7 interessante il percorso del DC9 IH870, siano indicativi con una probabilità apprezzabile e significativamente superiore a quella ipotizzata dalla commissione MISITI, della presenza di almeno un velivolo intersecante la rotta del DC9 in corrispondenza della zona del disastro. Si tratta d'altra parte di una conclusione a cui, come si è già rilevato, la Corte ha ritenuto comunque di dover pervenire alla luce di tutte il complesso di cognizioni tecniche che sono state progressivamente acquisite nel corso dell'istruttoria e nella piena consapevolezza di tutte le argomentazioni sottolineate in primo luogo dagli esperti della SELENIA nel 1990 - in seguito ampiamente riprese dalla Commissione MISITI e dai consulenti degli imputati - sugli elevati margini di errore del radar MARCONI. Nel momento in cui invece la valutazione si sposta all'anno 1980 è logico che l'analisi critica della condotta posta in essere dagli esperti radaristici dell'AM a brevissima distanza di tempo dal fatto non potrà in alcun modo tener conto di queste nozioni acquisite in epoche successive, ma dovrà essere fondata esclusivamente sul patrimonio di conoscenze disponibile a tale momento. In sostanza, se è vero che il radar MARCONI presentava secondo le persone che vi erano addette una serie di problemi non riscontrabili per il più recente e innovativo radar SELENIA (circostanza da più parti affermata, ma forse sopravvalutata dal momento che anche secondo le dichiarazioni del controllore LA TORRE nel periodo dei fatti il monitor era sintonizzato proprio sul MARCONI e non sul SELENIA e che le prime analisi furono elaborate sui dati dei tabulati relativi all'estrattore 1 del radar MARCONI), ad ogni modo è solo a questo complesso di problematiche conosciute nel 1980 che dovrà farsi riferimento per inquadrare correttamente il complesso di dati a disposizione degli esperti dell'AM, essendo da escludere che gli stessi al momento fossero a conoscenza delle ulteriori e più rilevanti problematiche sottolineate solo a distanza di molti anni (è sufficiente al riguardo rammentare i dati relativi alle tolleranze degli errori in azimuth che furono forniti al MACIDULL per la sua analisi). Per completezza espositiva deve, per altro verso, osservarsi che le prime analisi furono effettuate in base ai dati elaborati dall'estrattore 1 del radar MARCONI e non dal più sensibile estrattore 3, ma tale la circostanza non assume sotto il profilo che qui interessa rilevanza significativa in quanto tutti i plot che hanno maggiormente contribuito a determinare l'attenzione degli esperti erano stati rilevati da entrambi gli estrattori." (sent. p. III, pp.468 - 486. Le sottolineature e i rilievi in grassetto sono dell'estensore).

Si è ritenuto opportuno riportare per esteso quanto sopra allo scopo di evidenziare che in tutto il complesso ragionamento effettuato dalla Corte di primo grado per addivenire all'esistenza dei plot -17 e -12 e, ma con un salto logico non giustificabile, quindi all'esistenza di un velivolo che volava accanto al DC9 ITAVIA è supportato solo da ipotesi, deduzioni, probabilità e da basse percentuali e mai da una sola certezza.

Non è stato raggiunto, cioè, un risultato di ragionevole certezza su un presunto velivolo che avrebbe volato accanto o sotto il DC9 ITAVIA anche successivamente con mezzi di ricerca certamente più completi ed esaurienti di quelli in essere nel 1980 ma sono emerse solo mere probabilità di significato, quindi, dichiaratamente neutro.

E' proprio sulla certezza processuale che sorge, infatti, il dubbio ben rilevato, peraltro, dal primo giudice il quale nella sua sentenza scrive: "L'interpretazione dei dati progressivamente acquisiti attraverso le registrazioni dei radar dei sistemi del controllo del traffico aereo e della difesa aerea ha sempre costituito oggetto di acceso dibattito tra gli esperti nella prospettiva di verificare se i relativi dati costituissero o meno un riscontro alle diverse ipotesi prospettate in ordine alle cause del disastro. Infatti, se si prescinde dalla posizione estrema espressamente affermata dal prof. TAYLOR secondo cui l'accertamento della presenza di altri aerei in prossimità del luogo del disastro era assolutamente irrilevante ai fini delle conclusioni da assumere sulla causa della caduta del DC9, l'analisi dei dati radar è stata invece approfondita nell'ambito del processo sul presupposto che il complesso dei dati a diverso titolo acquisiti non era tale da orientare in termini decisivi le conclusioni sulle cause del disastro verso una delle diverse ipotesi formulate. L'analisi dei dati radar si è pertanto sviluppata nel corso degli anni, evolvendosi progressivamente in base alle diverse cognizioni che erano progressivamente acquisite ( e alla differente valutazione della loro correttezza, valutazione e rilevanza ai fini della ricostruzione del contesto in cui si verificò il disastro) ed incentrandosi anche al dibattito in sofisticate e approfondite analisi tecniche spesso adducanti a conclusioni contrastanti, in relazione alle quali è stato ovviamente difficile orientarsi per qualunque soggetto non dotato di specifiche cognizioni in materia radaristica."

Ai fini del presente processo deve logicamente essere nettamente distinta la tematica attinente alle analisi e alle cognizioni acquisite nel corso dell'anno 1980, direttamente incidenti ai fini della ricostruzione dell'atteggiamento assunto dai vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica nel periodo al quale si riferiscono i fatti oggetto di imputazione, da tutto il complesso di elementi che di cui si è venuti a conoscenza soltanto in una fase di gran lunga successiva dell'istruttoria. (sentenza p. 467; le sottolineature e il grassetto sono dell'estensore).

Al BARTOLUCCI è stato inizialmente addebitato il reato di alto tradimento perché, in concorso con il FERRI, il MELILLO e il TASCIO e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva impedito l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia, in quanto - dopo aver omesso di riferire alle Autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino, nonché l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del MIG libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio, forniva alle Autorità politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate - tra l'altro escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino/Ciampino perché in possesso esclusivo della Magistratura - anche tramite la predisposizione di informative scritte. In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980.

La Corte di primo grado ha ridimensionato l'accusa nei confronti del BARTOLUCCI ritenendolo responsabile solo in ordine all'omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino e nei confronti dello stesso BARTOLUCCI e del FERRI ritenendoli responsabili di

aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa in data 20 dicembre 1980.

L'Accusa (Procura presso il Tribunale e Procura generale) ha censurato tale riduzione sostenendo sostanzialmente che: 1) la Corte ha ritenuto non sussistente alcun traffico aeronavale statunitense per cui ha assolto i due imputati dall'omissione di tale comunicazione agli organi di Governo senza tener conto di tutte le emergenze processuali; 2) il gen. FERRI era corresponsabile in ordine all'omesso riferimento alle Autorità politiche dei risultati delle analisi dei tracciati radar di Fiumicino.

Il primo motivo è palesemente infondato in fatto.

La sentenza di primo grado ha meticolosamente esaminato tutte le problematiche relative ad un eventuale traffico aeronavale statunitense e, in particolare, le dichiarazioni dei fratelli BOZZO e dei tardivi testi DIAMANTE, COLONNELLI e CUCCHIARELLI che sono le uniche che, in termini di certezza e non di probabilità, come tutte le altre dichiarazioni, potevano far ritenere che effettivamente vi fosse stato un notevole traffico aereo statunitense la sera del disastro.

La Corte di primo grado a proposito delle dichiarazioni del COLONNELLI e del CUCCHIARELLI e dopo aver premesso che "Al riguardo però è subito da formulare un preciso rilievo e cioè che la valutazione della congruità del risultato dell'indagine concernente la fonte o le fonti delle notizie deve esser fatta tenendo ben presente che la ricerca ha per oggetto quelle notizie, ben specifiche - presenza di intenso traffico americano nella zona dell'incidente e di aerei americani razzolanti in tale zona- acquisite, tra le ore 20,20 e le ore 20,23Z, dal personale della RIV, tali da determinare immediatamente sia il tentativo di contatto con l'ambasciata americana e con la base aerea americana di Sigonella, sia la loro comunicazione all'ente preposto all'organizzazione dei soccorsi e cioè al RCC di Martina Franca, comunicazione poi rimbalzata ai vari siti radar." (sent. p. 395) osserva: "Dalle dichiarazioni di COLONNELLI e CUCCHIARELLI, delle quali è già stata fatta menzione, si evince sostanzialmente che entrambi, intorno alla 20,30 locali (18,30Z), avevano notato due o tre tracce di traffico, sicuramente militare in quanto non in contatto con la sala operativa, nella

zona a sud-ovest di Ponza. COLONNELLI non ricordava se le tracce, da lui notate sullo schermo radar del settore TSR, portassero indicazione di codice e quota; CUCCHIARELLI invece asseriva che erano tracce "vestite" di codice e quota, questa aggirantesi tra i 19 mila e i 24 mila piedi; "non era il vero e proprio razzolare" perchè con questo termine si intendeva il volo intorno ai 10.000 piedi. L'area in cui aveva notato il traffico era ai margini dell'area di interesse del controllo; dalla verifica del "librone" delle esercitazioni era risultato che c'era stata un'esercitazione che però era già terminata.

Nel corso dell'udienza dibattimentale il COLONNELLI precisa che quel traffico notato non aveva impronta dell'eccezionalità...non era una situazione che poteva creare allarme. Il CUCCHIARELLI, dal canto suo, asserisce che per lui quella sera non era successo nulla di eccezionale perchè in quel periodo era molto comune notare tracce operative di quel tipo anche se era una situazione che gli faceva ricordare quella che si verificava quando c'era una portaerei. Aveva cercato di telefonare alla trasmissione "Telefono giallo" in quanto si insisteva che, contrariamente a quanto egli ricordava, a quell'ora non ci fosse traffico operativo in giro.

A specifica domanda se, verificatosi l'incidente, non avesse ritenuto doveroso riferire quanto aveva in precedenza visto sullo schermo radar, risponde che il traffico da lui notato interessava tutt'altro settore rispetto a quello nel quale si era verificato l'incidente, non c'era una relazione immediata.

Osserva la Corte che le tracce menzionate dal COLONNELLI e dal CUCCHIARELLI potrebbero trovare riscontro sia per posizione sia, grosso modo, anche per orario, nelle tracce PR6 e PR7 di cui alla perizia Dalle Mese+2, anche se è da notare che tali ultime tracce risultano essere state rilevate dal solo radar primario il che contrasterebbe con quanto asserito dal CUCCHIARELLI circa il fatto che quelle da lui notate si presentavano "vestite" con codice e quota. Al riguardo la parte civile ha sostenuto che il CUCCHIARELLI potrebbe avere avuto un cattivo ricordo.

Anche data per ammessa una tale corrispondenza, nessun elemento significativo ne verrebbe comunque a trarre l'ipotesi sostenuta dal PM e dalle parti Civili ciò in quanto non soltanto quelle due tracce non interessavano la zona dell'incidente, come espressamente dichiara il CUCCHIARELLI e come è obiettivamente riscontrabile tenuto conto della distanza

tra le due zone (circa 110/120 km.) ed erano state notate circa mezz'ora prima della perdita di contatto del DC9, ma soprattutto perché entrambi i testi hanno esplicitamente dichiarato l'uno -il COLONNELLI- che "non aveva riferito a superiori di questo traffico. Non era una situazione che poteva creare allarme", l'altro -il CUCCHIARELLI- che "nell'immediatezza si parlava di incidente normale. Non aveva parlato perciò subito di quanto aveva visto, ne aveva parlato qualche giorno dopo...."

E' pertanto da escludere che COLONNELLI o CUCCHIARELLI abbiano potuto diffondere quella sera una qualunque informazione tale da determinare l'insorgere della notizia di un intenso traffico americano razzolante nella zona dell'incidente." (sent. p. 395 e sgt.; le sottolineature sono dell'estensore).

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal DIAMANTI la Corte di primo grado ha esattamente osservato: "Per quanto poi concerne le dichiarazioni rilasciate dal DIAMANTI la Corte osserva che il teste nel corso della prima deposizione aveva affermato che riteneva che quella sera vi fossero esercitazioni militari sotto l'aerovia Ambra 13 e che lo scopo della telefonata all'ambasciata americana era quello di conoscere se vi era traffico americano nella zona di scomparsa del DC9.

Nel corso della seconda deposizione, resa a breve distanza, il DIAMANTI asseriva di essere stato a conoscenza di manovre Nato nel Tirreno tra Ponza e la Sicilia, ad est ed ovest dell'Ambra 13 e a quote più basse di quelle dei velivoli civili; precisava inoltre che dal momento in cui aveva preso servizio (ore 20 locali) a quello in cui il DC9 era scomparso aveva notato sugli schermi la presenza di manovre militari: gli aerei militari avevano i trasponder, si vedevano solo i numeretti e le quote mantenute. Si era avvicinato alla postazione Settore Sud ed aveva chiesto al controllore La Torre come mai non si vedeva più niente e quello aveva risposto "è stato spento tutto" o frase simile. Le telefonate all'ambasciata avevano lo scopo di sapere dove erano finite tutte le tracce viste prima dell'incidente e sapere se le esercitazioni erano o meno finite.

Osserva la Corte che le affermazioni del DIAMANTI, attinenti all'asserita osservazione di manovre militari in prossimità dell'Ambra 13, non possono ritenersi attendibili: invero non si comprende a quale esercitazione Nato svolgentesi tra Ponza e la Sicilia e che avrebbe

consentito, già dalle ore 20 e sino al momento della scomparsa dagli schermi del DC9 e cioè alle ore 21, la visione sugli schermi radar di tracce di aerei militari con trasponder in funzione, possa aver fatto riferimento il DIAMANTI, quando si considerino le seguenti circostanze:

a) risulta documentalmente provato che in quella giornata era effettivamente in programma una esercitazione Nato denominata "Patricia", esercitazione peraltro che era terminata alle ore 15. Nessun'altra esercitazione era prevista in orario successivo eccezion fatta per un'esercitazione H24 (cioè per l'intera giornata del 27 giugno) presso Capo Teulada avente per oggetto tiri a fuoco di unità navali, esercitazione quindi del tutto irrilevante per la presente indagine non coinvolgendo attività di mezzi aerei;

b) in quello spazio temporale ricompreso tra le ore 20 e le ore 21 locali, nei tabulati radar di Ciampino non si rinviene nemmeno una di tutte quelle tracce menzionate dal DIAMANTI il quale parla di aerei con il trasponder in funzione, tant'è che egli ne poteva rilevare le quote, e che quindi, avrebbero dovuto essere compiutamente individuati dal sistema radar;

c) nessuno dei testimoni che prestavano la loro opera presso la RIV di Ciampino ha fatto menzione di una tale intensa attività volativa; il COLONNELLI ed il CUCCHIARELLI, che proprio alle ore 20, ora locale, avevano preso servizio, hanno parlato, come già visto, soltanto di due tracce notate, tra le 20,15 e le 20,30 a sud-ovest di Ponza e quindi in zona ben delimitata e per un periodo molto limitato;

d) il LA TORRE ha escluso di aver avuto quella sera un colloquio con il DIAMANTI, rilevando inoltre di non essere addetto al settore Sud ma al settore TSR.

In ogni caso, la Corte osserva che appare di difficile interpretazione la frase "è stato spento tutto" che il DIAMANTI attribuisce a quel controllore al quale avrebbe chiesto "che fine avessero fatto le manovre". Il significato più logico parrebbe quello inteso a motivare il venir meno delle tracce, relative agli aerei partecipanti alle manovre, con lo spegnimento dei trasponder che avrebbe pertanto impedito la continuazione del rilevamento da parte del radar. Ma, come è ovvio, tutto questo discorso si basa sul presupposto che in precedenza in effetti il radar avesse rilevato tracce di aerei impegnati in manovre il che, come già evidenziato sub b), è

da escludere per la totale assenza di alcun conforto documentale sui tabulati dei radar di Ciampino:

e) il controllore del settore TSR, cioè proprio il LA TORRE, aveva preso in carico il DC9 nella zona di Latina e l'aveva seguito sino a circa 42 miglia a sud di Ponza. Le comunicazioni TBT sulla frequenza 127,35, iniziate alle 18.44.44Z e terminate alle 18.56.00Z, evidenziano che il LA TORRE segue attentamente il percorso del velivolo tanto che, nel corso dell'ultimo colloquio (ore 20,56 locali), alla comunicazione del pilota -"E' sull'Alfa la 870"- risponde affermativamente ma facendo presente che è lievemente spostato sulla destra di circa quattro miglia. E' quindi del tutto assurdo ritenere che il LA TORRE, al quale, secondo il racconto del DIAMANTI, non sfugge la visione sullo schermo di quelle manovre militari tra Ponza e la Sicilia ad est e ad ovest dell'aerovia Ambra 13, manovre non risultanti dal *notam* e quindi non note ovviamente al pilota, non si periti di avvertire costui della situazione in atto, tanto più quando si consideri che, come è emerso da plurime deposizioni testimoniali, uno degli incubi dei controllori era proprio costituito dall'apparizione inopinata di veicoli militari che pericolosamente volteggiavano in prossimità delle aerovie riservate al traffico civile.

Che se poi si volesse ritenere che il DIAMANTI abbia confuso il LA TORRE con il CORVARI posto che riferisce di essersi avvicinato alla postazione del Settore Sud dove appunto non il LA TORRE ma il CORVARI svolgeva il suo ruolo di controllore procedurale, anche in questo caso il racconto del DIAMANTI non troverebbe alcun riscontro dato che anche il CORVARI, che era stato l'ultimo ad essere in contatto radio con il pilota sulla frequenza 128.8, nulla di rilevante segnalava a questo e addirittura nella comunicazione inviatagli alle 19.04.28 lo autorizzava a scendere da 290 a 110 (cioè da 29.000 piedi a 11.000 piedi) il che sarebbe stato veramente inconcepibile in presenza di aerei che svolgevano manovre a quote più basse." (sentenza pp. 395 e sgt.).

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei fratelli BOZZO questa Corte concorda pienamente con quanto ritenuto a proposito dalla Corte di primo grado e che qui di seguito si riporta dopo aver analizzato attentamente la dichiarazione del gen. Nicolò BOZZO: "Nessun dubbio può sussistere ad avviso della Corte sulla assoluta attendibilità di queste dichiarazioni provenienti da soggetti estremamente precisi (in

particolare Santo, definito dal fratello un appassionato di aeronautica militare), qualificati e disinteressati, fermi restando logicamente i limiti di rilevanza dell'episodio indicativo esclusivamente dell'esistenza di attività volativa militare nella notte in una località posta a grande distanza dal luogo del disastro e, in termini più generali, della oggettiva difficoltà di pervenire a un quadro completo e attendibile del traffico militare nelle diverse aree del Mediterraneo e del Tirreno la sera del 27 giugno 1980." (sentenza pp. 197 e sgt.).

Risulta, poi, acquisita al fascicolo processuale la relazione tecnica datata 16 giugno 1997, redatta, a seguito della richiesta formulata dal G.L, dagli esperti del Centro di Programmazione Nato e contenente un'interpretazione di una serie di codici IFF/SIF nei modi 1-2-3 ottenuti sulla base dell'estrapolazione dei dati radar registrati intorno all'ora dell'incidente.

Le conclusioni contenute in tale documento, ai punti 6 e 7, sono le seguenti:

6. *"Attività di esercitazione. Non risultano attività aeree militari su larga scala".*

7. *"Attività aerea marittima. Risulta qualche attività di questo tipo. Tale attività si configura in pattugliamenti di routine e voli in transito e potrebbe stare ad indicare la presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale od occidentale."*

Tali conclusioni escludono quindi attività di esercitazioni ed ammettono, sulla base dell'attività aerea marittima riscontrata, l'eventualità di presenza di una portaerei ma non nel Tirreno bensì nel Mediterraneo centrale od occidentale e quindi in zone assolutamente distanti dalla zona del Tirreno interessata all'evento, presenza inoltre ipotizzata solo in base al rilevamento, non già di intenso traffico, ma di pattugliamenti di routine e voli in transito (cfr. sent. p. 417).

D'altra parte, come annota diligentemente il primo giudice, l'indagine effettuata nel corso di quella notte da parte del 3° ROC di Martina Franca - presso i siti (Marsala e Licola) la cui copertura radar raggiungeva la zona dell'incidente ed anche, tramite l'ADOC, presso il RAOC cioè il centro operativo del comando AIRSOUTH (Comando Aereo Nato del Sud Europa) di Bagnoli - ha acquisito notizie

del tutto negative circa la presenza di traffico militare in quella zona (cfr. telefonate: 188-MARS-2 20,31; 42MFpzD 20,26; 142MFpzB 20,27 e 143MFpzB 20,37).

Del pari esito totalmente negativo (come risulta dalle dichiarazioni di COE, MC BRIDE e MAY) hanno avuto anche le ricerche effettuate nell'immediatezza dal personale dell'ambasciata americana presso i vari enti statunitensi di stanza in Europa che in qualche modo avessero potuto fornire notizie circa l'esistenza di aerei militari americani in volo al momento dell'incidente (quartier generale dell'aeronautica USA di Ramstein, Cinsusnavetur a Londra, Sesta Flotta a Napoli e a Gaeta, basi di Decimomannu e di Aviano). Il COE (addetto aeronautico aggiunto presso l'ambasciata USA di Roma) addirittura dichiara che aveva interpellato anche l'addetto militare francese ed altri addetti militari europei ricevendo da tutti risposte negative (v. sentenza p. 416 che si riporta agli interrogatori in fase istruttoria del 10 e 11 marzo 1992).

Lo conferma, altresì, lo stesso gen. LIPPOLIS allorché sentito sul punto della sua telefonata al gen. MANGANI (trascr. ud. 7 marzo 2001) afferma testualmente:

"PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: senta, l'ipotesi dell'esplosione fu da lei riferita a qualcuno? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: certo... PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: con chi parlò di questa ipotesi? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ...certo, con tutti quanti là, anche al Comandante Mangani, fu riferito. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: ricorda se ne parlò anche telefonicamente al Colonnello Mangani il giorno dopo, il... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, sì... PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: ...al Generale Mangani il 28 giugno? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, certo che gliene ho parlato, sì." (trascr. cit. p. 16).

"PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: senta, lei mi ha già detto di aver comunicato anche telefonicamente col Generale Mangani dell'ipotesi... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: certo. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: ...della bomba. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO:

certo. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: furono fatte... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ma lui non ci credeva inizialmente. Non mi ha mai creduto, inizialmente. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: fece altre ipotesi il Generale? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, del cedimento strutturale, che io... a cui io non davo credito per niente. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: soltanto quella del cedimento strutturale o si prospettò anche l'ipotesi della collisione? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, no... PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: fra due aerei? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: assolutamente no. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: lei è sicuro di questo? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, sì. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: perché proprio con riferimento ad una conversazione che è avvenuta tra lei ed il Generale Mangani, e parliamo della conversazione ore 06:17 Zulu, del 28 giugno dell'80, quindi siamo alle 08:17 del 28 giugno dell'80... Mangani, il Generale Mangani dice: "Perché cascare così o ci si incrocia...", e lei lo interrompe dicendo: "No, questo o è esploso..."... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: quando... se... PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: ...quando il Generale Mangani le riferisce di questa ipotesi: "o ci si incrocia", a che cosa fa riferimento? Cioè, io la interpreto come un ipotesi di collisione. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: certo, certo... certo ma io ho escluso questo per altro motivo, cioè, quando ci si incrocia con qualcuno, e nella fattispecie che lei mi sta ipotizzando parliamo di una caduta di un DC9, quindi voglio dire, è stato un impatto di notevole... dovrebbe essere stato un impatto di notevole interesse, mi pare che la parte che ha incocciato quest'altro velivolo, non credo che se la sarebbe cavata bene. Quindi noi avremmo dovuto per forza di cose trovare due velivoli o avere

il risultato di un incidente tra due velivoli. Che mi risulti non abbiamo trovato altro che pezzi del DC9, quindi ecco perché io tendo ad escludere la possibilità... personale. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: la mia domanda era soltanto se ne fosse parlato. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: certo... no, non mi ricordavo, sinceramente non me ne ricordavo. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: senta, fu accertato se quella sera o comunque quel giorno vi era stato traffico di aerei americani in zona? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, ma era finito prima. C'era stata una esercitazione prima, credo che sia finita verso le sette di sera, le sei e mezza di sera. Cioè, c'era stato del traffico normale, come era normale a quel tempo. Io mi permetto di ricordarle che a quel tempo non... la situazione non era esattamente quella di adesso, quindi c'era ancora... i due blocchi contrapposti, avevamo una media di cinquantaquattro navi russe nel mediterraneo, che venivano plottate. Voglio dire, noi non avevamo quel clima di distensione che c'è oggi, è un dato di fatto e quindi tutto è correlato anche a quel tempo. Non so se... PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: senta, la presenza di traffico americano, comunque traffico aereo non identificato, viene annotato sul quaderno di stazione? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: nostro, no. Nostro no, non abbiamo interesse. Viene annotato, giustamente, da chi se ne occupa, quindi dal S.O.C. quando... vengono emessi dei Notam, vengono emesse delle comunicazioni, anche dal punto di vista civile, perché il traffico non è che interessa soltanto i militari, interessa anche i civili. Quindi quando c'è una esercitazione o quando c'è un traffico nelle aree, viene interessato sia l'aviazione civile che l'aviazione militare. Mi pare normale, deve essere

per forza. PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: comunque voi aveste la notizia di questo traffico americano? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: che mi risulti, io credo di ricordare che a quel tempo ci fu qualche cosa, ma era un traffico di esercitazioni normali, che finì verso le sei di sera... non mi ricordo l'orario, ma orientativamente verso le... orientativamente verso le sei, sei e mezza di sera. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: senta, non so se... adesso è Generale, forse... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, no, io sono a casa, tranquillo, faccio il piccolo agricoltore. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: come grado è rimasto, però. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, no, no, sono un Colonnello. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: senta Colonnello, con riferimento a questa questione della segnalazione del traffico americano, lei ha testé detto che il traffico sarebbe consistito in una esercitazione esauritasi più o meno verso le sette di sera, ma lei non ricorda se fu segnalata una presenza di traffico su cui si cercava di fare accertamenti? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: quella sera no, non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei arrivò, questo risulta ormai pacifico, all'incirca verso mezzanotte locale o poco dopo, insomma. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, ma in Bravo, quindi erano circa le dieci insomma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no, no... c'è... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no? Va be', comunque... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mezzanotte locale o poco dopo, perché c'è una telefonata delle undici e trenta... 23:30 locali, in cui si preannuncia che lei arriverà. Però c'è già una telefonata tra lei e il Generale Mangani, delle 22:39 Zulu, quindi mezzanotte e mezza locali. Per le altre parti, dunque, Pizza C di Martina Franca, canale 13, giro 559, e nella parte finale di questa telefonata... perché prima

si parla ovviamente della questione del soccorso, si afferma: "Comandante - dice lei - novità, se no buonanotte". Il Generale Mangani dice: "L'altra faccenda, sugli americani eccetera, avete controllato? Voli, voli di altri?", "Voli di altri", dice lei, e che dall'interno: "Ah, gli americani", lei dice: "No, no, niente", "Sicuro?", "No, sicuro", "Va bene, buonanotte".

TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: va be'... se sta... se c'è, c'è. Evidentemente avremo controllato che non c'erano altre attività in zona. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no, questo vuol dire che a quell'ora, oltre mezzanotte, c'era ancora il dubbio se ci fosse stato segnalato del traffico americano. Lei non viene a sapere, quando arriva, che c'era stata una segnalazione da Ciampino su una presenza di traffico americano? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ma prima, prima dell'incidente, non nel momento dell'incidente.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: guardi, lei è stato interrogato sul punto anche dal Colonnello Barale, nella registrazione emerge chiaramente che il colonnello Barale la interroga su un appunto che c'è sul Quaderno di Stazione vostro, del soccorso. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: se c'è, c'è, non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: che dice: "Segnalato in zona del sinistro - all'epoca - traffico militare", quindi alle 21:00 locali, e fate anche delle ipotesi sulla eventuale presenza di una portaerei della Settima Flotta, no? Possibile che lei non sapesse, arrivato in sala, che c'era stato questo problema? Tant'è vero che il Generale Mangani glielo chiede, prima di... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ma, avremo accertato certamente se ce n'era, 'sto traffico, e non ce n'era evidentemente, a quell'ora. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quello che volevo chiederle, che cosa era stato segnalato? Era stato segnalato una supposta, diciamo,

presenza di traffico, però non alle sette di sera, ma al momento del sinistro? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. E non ho... non ho alcuna... remora a dire... non me lo sto ricordando, però se ci fosse stato del traffico americano in zona sarebbe stato riportato sul Quaderno. È un dato di fatto. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quale Quaderno? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: c'è un Quaderno di Stazione, ove noi... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma quale? Del S.O.C. o del R.C.C.? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, no, anche del R.C.C., se avessimo avuto del traffico in zona, lo avremmo riportato. Il S.O.C. comunque... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma, io cerco di sollecitare la sua memoria su questo: quando arriva lei è stato detto, la fonte... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ma guardi... sono passati... ma sono passati vent'anni, lei sollecita la mia memoria adesso... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: beh... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: ...non ce la faccio a ricordarla. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questa è una cosa su cui è stato sentito anche più volte in sede di indagine. Che Ciampino avesse segnalato, Maresciallo Bruschina in particolare, questa presenza, se lo ricorda? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, mi ricordo che Bruschina disse che c'era stato del traffico americano, ma che mi ricordi io, era un traffico che era stato... che era terminato prima dell'incidente, non durante quel periodo. Cioè, se lei sta tentando... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: che Patroni Griffi abbia fatto accertamenti presso vari siti, questo se lo ricorda? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, era compito di Patroni Griffi, non mio. Il compito di accertare se c'era traffico americano in zona, non appartiene al R.C.C... appartiene... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ... (incomprensibile, voci sovrapposte). TESTE LIPPOLIS  
GUGLIELMO: ... al S.O.C. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non era  
compito del soccorso anche per finalità... TESTE LIPPOLIS  
GUGLIELMO: no, no non era compito... PUBBLICO MINISTERO  
ROSELLI: ... anche per finalità di soccorso? TESTE LIPPOLIS  
GUGLIELMO: no, la mia... la mia... io, successivamente, mi  
posso interessare come... come soccorso, se ho interesse ad  
utilizzare il traffico in zona; quindi l'operatore  
eventualmente deve chiedere se c'è traffico in zona, così come  
si chiede che c'è traffico navale, per poter utilizzare dei  
mezzi di soccorso. Ora, ove mai un mio operatore o anche io  
abbia chiesto se c'era traffico in zona, lo scopo del R.C.C. è  
quello di poter sapere se in area c'è un traffico che può  
essere utilizzato per il soccorso. Amnesso che mi avessero  
detto che ci... che c'erano degli aerei della portaerei  
americana che stavano facendo un esercitazione, io avrei  
utilizzato quegli aerei per il soccorso, è questo l'interesse  
del R.C.C., conoscere il traffico al fine di utilizzarlo.  
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: d'accordo, ma allora perché non  
avete chiesto a Ciampino notizie su come lo avessero saputo?  
Lei parla con Ciampino poco dopo, questa telefonata delle 22:39  
Zulu, se non sbaglio alle... è la telefonata, circa un'ora  
dopo, sì, 23:51; lei parla con Ciampino, se lo ricorda? Proprio  
col Capo controllore di Ciampino, o Capo sala operativa. TESTE  
LIPPOLIS GUGLIELMO: probabilmente... mi ricordi lei e...  
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: col Maggiore Massari, se lo  
ricorda? È la telefonata delle 23:51 Zulu, pista 7, con cui  
chiede accertamenti relativi... ora, vedo se sollecita la sua  
memoria, se no la dovremo sentire, insomma. TESTE LIPPOLIS

GUGLIELMO: certo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: relativi alla presenza di due tracce, una del DC9 ed un'altra di un aereo che seguiva il DC9, in cui c'è qualcosa che non vi convince, insomma. TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: non me lo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: se lo ricorda? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sinceramente no. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: le dico, poi eventualmente la sentiamo, la parte finale della trascrizione, l'ultima pagina. Lei dice: "Perché per noi dovrebbe essere alle 21:13, sotto il punto Condor, una ventina di miglia sotto il Condor", Massari replica: "Noi dell'«Air Malta» non ci siamo interessati, praticamente, comunque sappiamo che stava...", rivolto verso l'interno: "Quanti minuti dietro viaggiava?", e poi dice: "Dieci minuti dietro, viaggiava", e lei replica: "Eh, ma poi ha recuperato, perché correva come un figlio di puttana, ma allora... va be', basta, per noi quello era «Air Malta»". TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: sì, mi ricordo, questa faccenda dell'"Air Malta"... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: volevo sapere, che senso aveva chiedere questa... che sospetto era emerso? Che dubbio, diciamo, era emerso, per cui chiedevate a Massari, a Ciampino, questo accertamento? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: se ci fosse qualche dubbio sulla localizzazione della posizione esatta del velivolo, e quindi se noi battevamo... partivamo dal punto, appunto, che avevano localizzato il DC9 o se magari dovevamo andare più avanti o più indietro. Mi spiego, il concetto? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mah... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: quindi l'"Air Malta", che era stata un'altra battuta radar, però era dieci chilometri... quanto era... dieci minuti di distanza, poteva essere quella la traccia, e quindi spostare più indietro il punto di inizio delle ricerche. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non ho capito, avevate il dubbio su quale delle tracce appartenesse al DC9? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: potesse corrispondere... ecco, per noi era interessante determinare esattamente il punto di inizio, quindi ove mai ci fosse stato, per esempio, un errore nella valutazione delle tracce e avessero dovuto spostarlo più indietro, dovevamo... dovevamo cambiare tutto il sistema della procedura di ricerca, non so se è chiaro. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e questo dubbio come vi era venuto? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: appunto... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: i dati chi ve li aveva dati? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: no, perché avevano detto che c'era l'altro velivolo, e quello... che c'era un'altra battuta radar dietro, e la battuta radar era quella dell'"Air Malta", e quindi fu escluso e partimmo dalla posizione più avanti." un aeroplano ad incappare, per esempio, in una corrente a getto che gli imprime una velocità che può essere magari alle volte anche di cento nodi superiore, quindi... ecco, con la mia espressione, poteva essere riferita a questo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché vede, poi c'è la telefonata a cui già ha accennato il collega, delle 06:17 Zulu, quando è apparsa questa prima macchia, quindi già c'è stato questo primo sospetto che lì sotto ci possa essere il DC9... TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: questo la mattina dopo, quindi. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, perché... la telefonata, ha già detto il collega, comunque 06:17 Zulu, canale 13 di Martina Franca, pizza C, giro 103. All'inizio lei esordisce, parlando col Generale, dice: "Alle 07:15 Bravo hanno trovato, in 39 e 49, 12 e 55, una macchia oleosa con materiale che viene a galla". E poche battute più sotto, il Generale Mangani dice: "E' chiaro, ma è possibile che non c'è altra..."

sicuramente non c'è stata altra attività in zona, eh? Cioè, non c'è nessun disperso di altro... altro tipo?", lei dice: "No, no, no...", "Perché cascare così o ci si incrocia...", "No, questo è esploso", "Sì, va bene, ma esplodere vuol dire proprio scoppiare". Come vede, il Generale Mangani rilancia ancora questo dubbio su una possibile presenza di altri aerei. Questo non le fa ricordare che poche ore prima, nella notte, questa questione fosse stata sollevata? TESTE LIPPOLIS GUGLIELMO: non mi ricordo, comunque ognuno... il Generale Mangani, come le ho detto prima, aveva una sua idea personale, che era quella del cedimento strutturale." (trascr. cit. p. 31 e sgt).

Pertanto, pur volendo convenire con l'Accusa che il BARTOLUCCI sia stato messo al corrente dal gen. MANGANI di tutta la situazione relativa all'accertamento dell'eventuale traffico aereo statunitense bisogna ugualmente convenire che lo stesso MANGANI abbia dato risposta negativa sulla sua esistenza - così come l'aveva appreso dal LIPPOLIS - al BARTOLUCCI che non ne ha tenuto conto giustamente in quanto non si può essere d'accordo con quanto sostenuto dal P.M. e dalle parti civili che comunque quella notizia, pur accertatamente infondata, dovesse essere comunque portata a conoscenza dell'Autorità di governo.

Non è dato comprendere, infatti, quale utilità ne poteva trarre il Governo dalla comunicazione di un fatto inesistente dato che questa circostanza non poteva in alcun modo costituire impedimento o turbativa delle prerogative governative.

Quanto alla conoscenza dell'inesistenza di altri velivoli da parte del BARTOLUCCI la riconosce la stessa sentenza di primo grado dove afferma: "Pertanto, ammessa la telefonata al Bartolucci da parte del Mangani nella mattina del sabato, occorre considerare che quella notizia del traffico americano risultava per il Mangani già nettamente smentita nel corso delle prime ore della notte dalle assicurazioni a lui fornite dallo Smelzo e dal LIPPOLIS circa l'esito negativo delle ricerche che avevano interessato sia i siti radar interessati alla zona del sinistro, sia anche il sito NATO West Star, esito successivamente

confermato anche dagli accertamenti documentali eseguiti da Marsala tramite la *data reduction* dei quali il Mangani aveva avuto cognizione e che davano il velivolo "come isolato". Inoltre, come già rilevato, nessuna informazione aveva acquisito il Mangani circa la fonte primaria, e quindi l'attendibilità della notizia, tale da poter mettere in dubbio i risultati negativi delle ricerche, ricerche effettuate ad ampio raggio.

E' pertanto lecito ritenere che lo stesso Mangani, pur se abbia fatto menzione al Bartolucci dell'insorgere di quella notizia, la abbia poi definita come un falso allarme completamente e rapidamente dissoltosi già nelle prime ore di quella notte (sent. p. 423).

Le conclusioni dell'Accusa che ha riportato quelle del prof. DALLE MESE innanzitutto si riferiscono ad esami effettuati qualche diecina di anni dopo i fatti per cui i grafici sono stati esaminati con sistemi del tutto nuovi e sconosciuti al periodo giugno-dicembre 1980 onde, come si è detto in via preliminare, questi dati non possono essere presi in considerazione.

In secondo luogo il perito non ha fornito certezze ma solo ipotesi quando sostiene " *Noi alla fine abbiamo tratto direi due conclusioni a parer nostro importanti: una conclusione è che l'ipotesi che sotto di fianco, vicino al DC, volasse un altro aereo è un'ipotesi plausibile...* " e quando deduce la presenza di una porterei in navigazione dopo di aver rilevato plots primari che farebbero pensare a veicoli non identificati " *...abbiamo ipotizzato la presenza di una porterei in navigazione che poteva in qualche modo giustificare la presenza di questi aerei.* "

E' un ragionamento giuridicamente inaccettabile in quanto da una conclusione (presenza di plot non identificati) si deduce la presenza di aerei per giustificare la quale si ipotizza la presenza di una porterei in navigazione.

Poteva essere utile per effettuare una ricerca, come effettivamente è avvenuto, che, però, ha avuto esito negativo, come accertato dal Giudice di primo grado per cui le circostanze di cui sopra sono rimaste allo stato di mere ipotesi.

La conclusione cui perviene l'Accusa " *La notizia certa è che nel radar è stato visto un intenso traffico operativo militare [ma dove e quando?], che dal contenuto delle conversazioni telefoniche è stato definito essere americano [ma da chi, dove e*

quando?] nella zona di Ponza, tale traffico è stato messo in relazione subito con la caduta del DC9 [ma da chi e in che modo?] come causa di una possibile collisione come emerge sempre dalle conversazioni telefoniche e come viene commentato nei vari siti" (p. 31 dei motivi di appello) può essere accettabile come ipotesi accusatoria, sia pure fondata su elementi incerti ed equivoci, da dimostrare ma è inaccettabile quale motivazione di una sentenza in quanto si dà per certo un risultato partendo da dati del tutto ipotetici e, peraltro, del tutto sconfessati dagli elementi probatori certi ed inequivocabili come sopra messo in evidenza.

Così come l'Accusa, nei suoi motivi (p. 32), dà per certa una notizia inesistente allorché sostiene che "lo Stato maggiore aveva acquisito il contenuto dei dati radar di Ciampino (il plotting redatto da Russo) dai quali emergevano alcuni ritorni radar (plots) che non erano attribuibili sicuramente alla traiettoria del DC9" quando tale notizia è del tutto infondata in quanto sul plotting approntato dal RUSSO non compaiono i due plot -17 e -12 come si vedrà.

*Rebus sic stantibus*, esclusa l'esistenza di un traffico aeronavale statunitense e/o della NATO, ad avviso di questa Corte il punto essenziale della vicenda, per quanto riguarda il solo BARTOLUCCI, è accertare se c'era una notizia e se questa gli era pervenuta e come gli era pervenuta.

A questo proposito è opportuno precisare che per tutto quanto riguarda il funzionamento dei radar e la natura e l'essenza dei c.d. plot e, in particolare, dei due plot in questione si rinvia alla sentenza di primo grado, prima parte, in quanto è del tutto pleonastico ripetere ciò che i giudici di primo grado hanno meticolosamente riportato al fine di far comprendere come i radar effettuavano il loro lavoro.

Per la conoscenza globale dei fatti è utile rammentare che le tracce o plot -17 e -12 di cui si parla erano state rilevate solo dal radar Marconi di Ciampino e non dagli altri radar Selenia dello stesso centro peraltro più sensibili del primo come nota esattamente la sentenza di primo grado: "Per completezza espositiva deve, per altro verso, osservarsi che le prime analisi furono effettuate in base ai dati elaborati dall'estrattore 1

del radar MARCONI e non dal più sensibile estrattore 3, ma tale la circostanza non assume sotto il profilo che qui interessa rilevanza significativa in quanto tutti i plot che hanno maggiormente contribuito a determinare l'attenzione degli esperti erano stati rilevati da entrambi gli estrattori." (p. 486).

Sulla base di questi dati e su tutti gli esami condotti successivamente con tecniche e strumenti che via via si affinavano col passar del tempo la Corte di I grado ha ritenuto che: " Alla luce di tutti questi elementi di valutazione, ritiene pertanto la Corte che i dati del radar MARCONI, emergenti dai tabulati della sera del 27 giugno 1980 e relativi al settore 7 interessante il percorso del DC9 IH870, siano indicativi, con una probabilità apprezzabile e significativamente superiore a quella ipotizzata dalla commissione MISITI, della presenza di almeno un velivolo intersecante la rotta del DC9 in corrispondenza della zona del disastro. Si tratta d'altra parte di una conclusione a cui, come si è già rilevato, la Corte ha ritenuto comunque di dover pervenire alla luce di tutte il complesso di cognizioni tecniche che sono state progressivamente acquisite nel corso dell'istruttoria e nella piena consapevolezza di tutte le argomentazioni sottolineate in primo luogo dagli esperti della SELENIA nel 1990 - in seguito ampiamente riprese dalla Commissione MISITI e dai consulenti degli imputati - sugli elevati margini di errore del radar MARCONI. Nel momento in cui invece la valutazione si sposta all'anno 1980 è logico che l'analisi critica della condotta posta in essere dagli esperti radaristici dell'AM a brevissima distanza di tempo dal fatto non potrà in alcun modo tener conto di queste nozioni acquisite in epoche successive, ma dovrà essere fondata esclusivamente sul patrimonio di conoscenze disponibile a tale momento. In sostanza, se è vero che il radar MARCONI presentava secondo le persone che vi erano addette una serie di problemi non riscontrabili per il più recente e innovativo radar SELENIA (circostanza da più parti affermata, ma forse sopravvalutata dal momento che anche secondo le dichiarazioni del controllore LA TORRE nel periodo dei fatti il monitor era sintonizzato proprio sul MARCONI e non sul SELENIA e che le prime analisi furono elaborate sui dati dei tabulati relativi all'estrattore 1 del radar MARCONI), ad ogni modo è solo a questo complesso di problematiche conosciute nel 1980 che dovrà farsi riferimento per inquadrare correttamente il complesso di dati a disposizione degli esperti dell'AM, essendo da escludere che gli stessi al momento fossero a

conoscenza delle ulteriori e più rilevanti problematiche sottolineate solo a distanza di molti anni (è sufficiente al riguardo rammentare i dati relativi alle tolleranze degli errori in azimuth che furono forniti al MACIDULL per la sua analisi). Per completezza espositiva deve, per altro verso, osservarsi che le prime analisi furono effettuate in base ai dati elaborati dall'estrattore 1 del radar MARCONI e non dal più sensibile estrattore 3, ma tale la circostanza non assume sotto il profilo che qui interessa rilevanza significativa in quanto tutti i plot che hanno maggiormente contribuito a determinare l'attenzione degli esperti erano stati rilevati da entrambi gli estrattori." (sent. cit. pp. 485 e 486. La sottolineatura e il grassetto sono dell'estensore).

Se ne dovrebbe dedurre, quindi, che in ogni caso la rilevanza dei due plot famosi non era essenziale ai fini delle indagini vista la loro provenienza e che, comunque, anche alla luce di tutte le tecniche successive e superiori si era giunti solo a una probabilità apprezzabile solo in percentuale - e non "*elevata probabilità logica*" o "*probabilità prossima confinante con la certezza*" della presenza di un aereo la cui rotta avrebbe intersecato quella del DC9 ITAVIA .

Ora, la conoscenza generale sulla situazione al 27 giugno 1980 consisteva nel fatto che era noto allo SMA, e quindi al suo Capo, che il mar Mediterraneo centrale era un'area intasata da navi e da aerei che facevano frequenti esercitazioni e che più volte aerei USA avevano interferito con le aerovie civili con rischi più volte accertati.

Questa conoscenza da sola non era sufficiente per formulare ipotesi di alcun genere nel caso concreto se non supportate da altri elementi.

Dalle informative del 20 e 22 dicembre 1980 emerge che lo SMA aveva avuto ed esaminato i tracciati dei radar militari ma non quello del radar Marconi di Ciampino.

Il gen. MANGANI (purtroppo deceduto prima del dibattimento) afferma nell'esame istruttorio del 12 ottobre 1991 di aver riferito al BARTOLUCCI il 28 giugno mattina, in modo informale: "*...A d.r.: Ai miei superiori sicuramente ho riferito che escludevo la collisione, dopo aver compiuto gli accertamenti necessari.*

*A d.r.: Io feci accertamenti, come ho già detto, sia sui dati radar della D.A. che sull'eventuale presenza di velivoli della portaerei. E' presumibile che abbia parlato anche delle ricerche oltre che del loro esito. Comunque lo avrò riferito al C.O.P., la notte stessa, affinché lo riportasse al Capo di S.M. l'indomani mattina. Sicuramente ho riferito della assenza della portaerei e della prima investigazione di Marsala, che dava il velivolo per isolato.*

*A d.r.: La mattina successiva ritengo di aver sentito personalmente Bartolucci, al quale ho confermato quanto presumibilmente avevo già detto al C.O.P. avrò di sicuro riferito anche le ulteriori informazioni, che riferivano del ritrovamento di parti ed oggetti dell'aereo."*

Il punto di partenza dell'analisi dei fatti è dato dal capo d'imputazione, cardine e dell'accusa e della difesa, che precisa che i fatti, in concreto, si sarebbero svolti come segue e che si sarebbero verificati in Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980, giorno in cui era avvenuto il disastro aereo del DC9 dell'ITAVIA: "Nel quadro di questo atteggiamento omissivo l'aspetto che ai fini del presente processo presenta i profili di maggiore gravità e rilevanza è indubbiamente costituito dal fatto che delle problematiche connesse all'interpretazione dei dati del radar MARCONI fu sicuramente tenuto all'oscuro il ministro della Difesa LAGORIO. In questo senso è in primo luogo indicativa la lettura del resoconto delle sedute della Commissione Difesa del Senato tenutesi nei giorni 9 e 10 luglio 1980 (I. 21. 5336-5348)." (sent. p. 522. Le sottolineature sono dell'estensore).

E' pacifico, quindi, che il primo rilevamento dei dati è quello effettuato dal RUSSO in quanto è l'unico che precede gli interventi in Parlamento dei due Ministri, LAGORIO e FORMICA come riconosciuto dalla stessa Corte di primo grado per cui il punto di partenza deve essere proprio quello.

Già l'indicazione approssimativa della data nel capo d'imputazione "*in epoca successiva e prossima*" potrebbe inquinare l'assunto accusatorio in quanto se l'Accusa stessa non è in grado di stabilire quando si sarebbe verificato l'evento la Difesa potrebbe eccepire di non essere stata in grado di difendersi per difetto o imprecisione dell'accusa.

Comunque, l'unico dato successivo e prossimo - si sottolinea prossimo - deve essere indicato in due o tre giorni dopo il 27 giugno 1980, se la lingua italiana è sempre tale, posto che il significato di "prossimo" è quello di "molto vicino", "immediato", "sul punto di verificarsi" etc.

In effetti, però, il tracciato del RUSSO è negativo per cui l'Accusa e il primo giudice non possono fare esplicito riferimento a quel dato - il tracciato - ma devono farlo a quelli successivi perchè citano il LUND come colui che iniziò - si badi bene, iniziò - ad accorgersi che c'erano degli echi a suo avviso non rilevati: "*...quando ho fatto il tracciato ho notato che c'erano tre punti che non sembravano appartenere alla traiettoria dell'Itavia...due dei punti erano paralleli, l'altro invece era dall'altra parte...questi punti potevano indicare un altro aereo volando parallelo al DC9 ad alta velocità, e i tracciati si incrociavano.*" (rogatoria del giorno 11 dicembre 1991) sia pure in termini di dubbio come si ricava dai verbi "sembrare" e "potere" sottolineati nel testo. I documenti il LUND li avrebbe avuti il 9 luglio 1980 (anche su questo punto vi è incertezza a seguito della deposizione dibattimentale come esattamente segnalato dalla sentenza di primo grado a p. 470) e, quindi, la scoperta sarebbe di molto successiva alla data del 27 giugno 1980.

La sentenza dà atto che nei fogli esibiti dalla Commissione LUZZATTI al LUND non erano presenti i plot -17 e -12, come rilevato dalla difesa MELILLO: "... in relazione ai fogli allegati al fascicolo processuale [e, quindi, gli unici a poter essere utilizzati processualmente] in quanto negli stessi che riproducono dati elaborati dal solo estrattore 1 del radar MARCONI non risultano riprodotti i dati relativi ai plot primari -17 e -12 e la spiegazione di tale circostanza potrebbe rinvenirsi in una stratificazione temporale dei ricordi del LUND, il quale aveva preso visione in un momento successivo delle analisi condotte dalla SELENIA e dal NTSB (v. lettera del 9 dicembre 1980 al dr. LUZZATTI nel vol. XII Traduzioni). D'altra parte la consegna dei tabulati alla Commissione non avvenne nell'immediatezza dei fatti e quindi verosimilmente si verificò in un momento successivo a questa prima analisi del LUND..." (p. 471. Il grassetto è dell'estensore).

Di questo elemento importantissimo il giudice di *primae curae* ne dà una spiegazione e una conseguenza del tutto opinabili fondate su valutazioni soggettive senza alcun fondamento empirico: "...il fatto che, pur non essendogli stati posti a disposizione i dati più rilevanti tra quelli che saranno approfonditi nelle analisi successive, un soggetto dotato di generica competenza come il LUND abbia agevolmente percepito l'apparente anomalia di alcuni plot rispetto allo scenario dell'incidente (anomalia sicuramente esistente, fatte salve le motivazioni che in seguito saranno addotte per giustificarla) conferma che il quadro pur parziale disponibile si presentava oggettivamente complesso e che comunque già la sola posizione del plot 2B, macroscopicamente distante da quella di un ipotetico relitto dell'aereo e correlabile con alcuni soltanto tra gli altri plot primari rilevati dall'estrattore 1 del radar MARCONI era idonea a sollecitare quelle analisi più approfondite che all'epoca sembrarono confermare le prime ipotesi abbozzate dal LUND, così come avrebbero dovuto indurre gli esperti dell'Aeronautica Militare a un approccio alla questione ben diverso da quello di apparente sottovalutazione che ne caratterizzò l'atteggiamento." (sent. p. 471) per cui, ad avviso di questa Corte, sono giuridicamente irrilevanti dato che non può essere considerata, tale valutazione, neppure prova logica alla stregua dell'ermeneutica giudiziaria.

I primi dati iniziarono ad apparire solo a seguito della richiesta fatta dalla Commissione LUZZATTI alla soc. SELENIA, costruttrice del radar Marconi, di valutare delle tracce che a un primo esame furono ritenute non coerenti.

Dalla consulenza depositata il giorno 8 ottobre 1980 si ricavava che: "Nel quadro di tale analisi gli esperti della SELENIA hanno cercato di stabilire possibili correlazioni tra i plot successivi all'ultima risposta del transponder del DC9 individuando in particolare - quale primo esempio di associazione - tre tracce. La prima, definita veloce, associava i plot relativi alle battute 2B -5 -8B -9A -12 con velocità media pari a circa 700 nodi e presentava due altri possibili plot che, anche se molto distanziati, sarebbero stati corrispondenti alle stesse velocità (plot registrati alle battute -17 - 18.58 e 11- e -12 -18.58 e 39 - e riportati graficamente unitamente al punto 2 delle 18.59.57 a ovest della traccia del DC9 con la sequenza numerica 1-2-3 nella figura 3 allegata alla relazione). Unitamente a questa ipotesi di

associazione elaborata con i dati del canale 3 MARCONI ne erano prospettate altre e all'esito dell'analisi la prudente valutazione era nel senso che non sembrava possibile con i soli dati radar validare statisticamente queste ipotesi, che non esaurivano tutte le possibili correlazioni." ... "sulla problematica dei falsi plot. In merito a quest'ultimo fenomeno costituito dalla presenza di echi non dovuti a velivoli era normale avere 2-3 falsi allarmi primari per una proporzione di 10 alla meno 6 per giro di antenna con punte anche dieci volte maggiori; per il radar secondario i falsi plot erano dovuti essenzialmente a false interrogazioni legate a riflessioni dell'onda elettromagnetica irradiata e il loro numero era legato alla posizione del sito radar nei confronti degli elementi riflettenti circostanti." (sent. p. 468) e successivamente di due relazioni redatte da John MACIDULL, del National Transportation Safety Board o NTSB, del 13 e del 25 novembre 1980 su sollecitazione della commissione Luzzatti e richiesta del Governo italiano (che dunque era venuto a conoscenza delle anomalie per cui l'eventuale impedimento o turbativa erano ormai venuti a cadere!) che così riepilogavano: "La conclusione era pertanto nel senso che, pur se l'analisi non escludeva la possibilità di una collisione in volo del DC9 con qualcosa, la probabilità che si trattasse dell'oggetto non identificato registrato dal radar con le informazioni ricevute era remota. In questa seconda relazione il MACIDULL ha sinteticamente effettuato una valutazione della traccia dei pezzi dell'aereo, rilevando che, date le tolleranze di cui sopra, era stato possibile dedurre che un oggetto o più oggetti avevano attraversato la traccia dei pezzi dell'aereo ad est del luogo dell'incidente a una velocità tra 300 e 700 nodi...." (sentenza p. 473).

*Ad abundantiam* si riporta che la commissione BLASI, nella relazione del 17 marzo 1989 sottolineò che: "...il collegamento ipotizzabile tra i plot -17 e -12 e quattro tra i plot doppi rilevati dal radar MARCONI successivamente all'ultima risposta del transponder (il già citato punto 2B e i punti 8B, 9B e 13B) in posizioni così distanziate da non poter essere assimilate a uno stesso oggetto; ciò anche perché **nella ipotizzata ricostruzione della dinamica dell'evento il relitto si sarebbe mantenuto sostanzialmente integro fino all'impatto in mare. Inoltre il punto 2B era spostato di circa 3 miglia marine a ovest rispetto alla traiettoria del DC9 e quindi non era in ogni caso riferibile a un frammento del velivolo,**

tenuto conto di una corrente a getto sostanzialmente in direzione Ovest-Est che avrebbe dovuto spingere eventuali frammenti in tale direzione. Anche l'eco singolo n.12 era di circa 6 miglia marine avanti verso est rispetto al punto che lo precedeva e a circa 5 miglia da quello che lo seguiva e non poteva essere né il DC9, né un suo frammento." ( sentenza p. 474 e sgt. Il grassetto è dell'estensore)

Non vi è nessuna certezza, quindi, anche successivamente alla trascrizione del grafico da parte del RUSSO anzi le incertezze sui risultati si rilevano dalle parole e dai verbi usati dai relatori opportunamente messi in evidenza dalle sottolineature e dai caratteri in grassetto.

Ora, non si può dare per certo che questi due plot fossero effettivamente esistenti dato che, come si è visto, i tecnici non sono unanimi sulla loro presenza per cui, si ripete, questo è già un elemento di dubbio che non potrebbe legittimare un'eventuale condanna.

In ogni caso è certo che la loro traccia sul plottaggio del RUSSO non è stata riportata per cui deve ritenersi pacifico che la notizia non è venuta a conoscenza dello Stato maggiore mediante la produzione del grafico.

Questa circostanza era già stata rilevata dal G.i. dr. PRIORE che ne dà una sua interpretazione indicata nel capo d'imputazione formulato nei confronti del RUSSO:

*"Imputato del delitto di cui agli artt. 323, 61 n. 2 e 479 c.p. per aver falsamente attestato in una rappresentazione grafica dei dati ricavabili dalle registrazioni dei radar di Fiumicino-Ciampino redatta il giorno dopo la perdita dell'aereo, una situazione di fatto diversa da quella rilevata, in particolare non riportando i plots -17 e -12, al fine di impedire che la perdita del DC9 potesse essere messa in relazione con la presenza di altri aerei e dopo che era stata acquisita un'informazione circa la presenza di forze aeronavali statunitensi. In Roma il 28 giugno 1980."*

Secondo tale capo di accusa, quindi, il RUSSO avrebbe rilevato i due plot dagli echi del radar Marconi ma volutamente non li avrebbe riportati sul grafico per evitare coinvolgimenti internazionali. In ogni caso è accertato che non furono

riportati per cui necessariamente, per sostenere l'accusa, si deve dimostrare che il BARTOLUCCI dovrebbe averli conosciuti da altra fonte identificata.

Il ten. col. RUSSO - che quindi è chiave di volta di tutta la vicenda e dell'imputazione elevata a carico dei suoi superiori - ha dichiarato di non averli visti per cui non li ha riportati nella sua trascrizione riportata a p. 472 bis della sentenza di I grado.


Questa trascrizione denominata *plotting*, da cui "plottaggio", è, fino a prova contraria, il primo e l'unico elemento che sicuramente è stato portato a conoscenza dei vertici dell'Aeronautica militare dato che è stato redatto il giorno successivo a quello del disastro su richiesta dell'ITAV al t. col. GUIDI, superiore del RUSSO, e trasmesso sempre all'ITAV dopo la sua redazione avvenuta lo stesso giorno 28 giugno 1980. Su questo si deve ritenere essersi fondata l'opinione del BARTOLUCCI sul fatto e su questo si deve fondare l'accusa a meno di ritenere il periodo indicato nel capo d'imputazione - in epoca successiva e prossima - estensibile fino al 31 dicembre 1980 il che francamente è inconcepibile tenuto conto di tutti gli altri interventi successivi (v. sopra).

Il RUSSO alla Corte di primo grado ha dichiarato, tra l'altro: "...ovviamente se avessi trovato una sequenza di plot tali da, ehm... diciamo caratterizzare una traiettoria di un aeromobile, non... è... è chiaro che mi sarei convinto che ci poteva essere stata una collisione. Siccome non ho visto assolutamente niente in un'area abbastanza vasta, sono rimasto dell'opinione che collisione non c'è stata." (trascr. ud. 20 febbraio 2001 p. 39. Le sottolineature sono dell'estensore). "...Per riuscire a dare un senso... naturalmente lì quando si fa un plottaggio del genere, poi tutti i punti non sono distinguibili in sequenza, sono dei punti disegnati su una carta, allora ho dato una numerazione che consentisse di fare una connessione temporale e questo era possibile numerandoli, no? Cioè partendo da zero come il punto

dell'incidente, ogni giro di antenna era un numero progressivo, quindi il numero 1, 2, 3 e così via. Quando ce n'erano nello stesso giro di antenna due, come in questo caso, abbiamo messo 2/A, 2/B. Il punto 2/B, cioè il secondo rilevato girando con l'antenna in senso orario, era a Ovest della traiettoria. PUBBLICO MINISTERO SALVI: e lei non ne vide altri? A Ovest della traiettoria non ne rilevò altri? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: no, non ho rilevato niente altro. PUBBLICO MINISTERO SALVI: il colonnello Guidi, il suo superiore, a cui lei poi riferì e che le aveva dato l'incarico, sostiene invece che... questo: "Che effettivamente notai che vi era qualcosa di anomalo e in particolare un paio di echi a Ovest della traiettoria ma furono interpretati come echi spuri determinati dalla massa del DC9". Questa è la contestazione e poi continua: "Guardi, io adesso, diciamo, a distanza di quando feci quella osservazione che era, praticamente, il giorno successivo all'incidente, guardando quel tracciato, diciamo se ben ricordo, un paio di minuti o forse non di più perché l'interesse principale era individuato nel fatto di aver saputo il punto di caduta, che l'eco, ecco, questi echi spuri di cui ho parlato potevano essere uno, potevano essere due o potevano essere tre ma come echi spuri non mi indicavano niente di anormale, perché gli echi spuri...", eccetera, eccetera. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: beh, devo dire che Guidi ricorda male quello che... dopo tanti anni è anche possibile perché lei consideri che poi su questo argomento, sui famosi due punti, meno diciassette e meno dodici, se n'è parlato sui giornali, da tutte le parti, e a distanza di tanti anni, e... è difficile magari distinguere il ricordo reale da... da quello che è un ricordo poi riempito da

altri... PUBBLICO MINISTERO SALVI: da... IMP. R.C. RUSSO  
GIORGIO: ...fattori esterni. Io comunque... cioè non... lei ci  
ha una copia forse dell'originale... PUBBLICO MINISTERO SALVI:  
sì, adesso gliela facciamo vedere. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO:  
...l'ho mostrata anche... anche al Giudice Priore al quale ho  
dimostrato che non c'era nessun altro punto segnato. La prima  
volta che io... PUBBLICO MINISTERO SALVI: lei ne aveva una  
copia? Lei ne ha una copia? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: sì, ne ho  
una copia certo. PUBBLICO MINISTERO SALVI: ne aveva una copia  
da... l'aveva conservata da allora? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO:  
sì, sì, certo. PUBBLICO MINISTERO SALVI: perché a me... io  
ricordo, per la verità adesso verificherò, che nel corso del  
suo interrogatorio lei non ha esibito questa copia ma ha fatto  
uno schizzo di quello che lei ricordava. IMP. R.C. RUSSO  
GIORGIO: no, no, no. A parte lo schizzo, me l'ha fatto fare  
Priore non so a che scopo perché, insomma, fare uno schizzo  
così non ha molto senso, comunque detto fra parentesi, ma...  
PUBBLICO MINISTERO SALVI: beh, questo... IMP. R.C. RUSSO  
GIORGIO: ...in ogni caso, quando... io dissi che avevo una  
copia a casa e che l'avrei portata, infatti c'è stato un  
confronto, se ricordo bene, che deve essere anche verbalizzato,  
credo eh. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Chissà. Allora, possiamo  
far vedere... IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Beh, veramente nessuno  
me l'ha mai chiesto di... PUBBLICO MINISTERO SALVI: Ah, ecco!  
IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: ...se avevo la carta, nessuno mai mi  
ha chiesto niente. PUBBLICO MINISTERO SALVI: e sì. IMP. R.C.  
RUSSO GIORGIO: Eh. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Allora, possiamo  
fare vedere, per favore, al testimone le due carte sequestrate  
a Bosman? PRESIDENTE: Sì. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Grazie! No,

non ne parla per nulla. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Sì, beh, già guardo la cosa... queste sono copie eliografiche di quello che era l'originale che ho fatto io, questo è il primo in scala 1:500.000 e questo è il successivo, che ancora non ho parlato dell'esecuzione del secondo che è stata molto più laboriosa, in scala 1:100.000, ecco. Certamente questo è il primo dove, come dicevo prima, era difficile riuscire a... ehm, discriminare i vari punti nelle rotazioni successive perché la scala era troppo piccola. Questo è quello in scala 1:100.000, molto grande... poi per aprirlo... ... (incomprensibile, voce lontana dal microfono)... dove se qualcuno... PRESIDENTE: Deve parlare al microfono, scusi, perché sennò non registra. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Prego, prego, no ma, del resto è un po' difficile vedere una cosa e l'altra. Allora, dicevo questo: che se lo esaminate con un minimo di attenzione vedrete che tutte le radiali originali del disegno riportano anche dei trattini che sono le distanze che mi servivano per disegnare questo "coso". Poi sono state aggiunte, non so da chi, altri pezzetti di radiali sulla parte qui, verso Ovest, e aggiunti a matita dei punti che chiaramente non è che l'ho scritti io perché sennò li avrei fatti con i trasferibili. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Questo non è contestato, signor Russo. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Meno male. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Questo è pacifico, è stato accertato che è stato fatto da altri. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Certo, certo, meno male. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Non è che... IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Voglio dire, io la prima volta parlando di quei due punti, siccome mi è stato chiesto se l'avevo visto o non li avevo visti... IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: La prima volta che ho sentito parlare di questa..."....



"PUBBLICO MINISTERO SALVI: Sì. Quindi quelle due carte che le sono state fatte vedere sono quelle che lei ha redatto, con le eccezioni che ha detto, cioè con le annotazioni a matita. Quindi sono una a scala maggiore e una in scala minore. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Sì. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Mi vuole dire se in tutte e due le carte... tutte e due le carte ricoprono dal punto di vista dello spazio l'area in cui si sarebbero trovati i punti meno diciassette e meno dodici? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Per quello che... ho visto, m'avete mostrato, chiaramente la risposta è affermativa, ehm... come spazio fisico della carta, certo. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Ho capito. Nell'ipotesi che si fosse dovuta esaminare anche la prospettiva di una collisione in volo con un altro aereo, sarebbe stato possibile ipotizzare che questo aereo volasse senza il risponditore in funzione? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: certo, non posso dire che... ehm, non si doveva pensare eventualmente anche questo, ma è proprio l'assenza, come ho detto, di plot successivi in prossimità alla traiettoria dell'aeromobile che mi ha fatto scartare immediatamente l'ipotesi della collisione. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Non ho capito, scusi mi può ripetere? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Allora, allora ehm... diciamo, secondo una certa logica abbastanza chiara, penso, una collisione avviene in prossimità dell'ultimo punto considerato, ehm... diciamo il punto dell'incidente, cioè dove è venuta a mancare l'energia all'aeromobile che ha impedito la trasmissione da parte del secondario. Quindi è in quella zona che io mi sarei aspettato, se ci fosse stata una collisione, di trovare le tracce di un altro aeromobile... PUBBLICO MINISTERO SALVI: Sì. IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: ...non a trentacinque chilometri di



distanza o addirittura a Nord, al Nord diciamo della FIR (o simile) di Roma. .... IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: Dottor Salvi, io ho già detto e l'ho detto varie volte che i punti meno diciassette e meno dodici io non li ho mai osservati né tanto meno quindi disegnati. La prima volta che ho sentito parlare di questi punti è stato nel 1980, a ottobre, ottobre o novembre [v. sopra: n.d.e.] parlando con l'ingegner Barale della "Selenia" a cui era stato affidato l'incarico di eseguire il plottaggio dell'Itavia con degli strumenti adeguati, cioè con una macchina, un plotter, che chiaramente, eh... fa uno scenario completo di tutti gli echi presenti in radar, e gli chiesi per curiosità se c'erano... curiosità di tipo professionale, cioè io avevo fatto questo disegno manuale e quindi soggetto ad eventuali errori, perché quel procedimento lì non era un procedimento perfetto, e quindi ho chiesto se c'erano delle differenze con il mio tracciato. E l'ingegner Barale dice: "Mah, c'è un paio di punti ma niente di importante", questa fu la risposta. PUBBLICO MINISTERO SALVI: Quindi questo lei lo seppe, addirittura, solo nell'89? IMP. R.C. RUSSO GIORGIO: certo... no '89, ho detto nell'ottobre '80. PUBBLICO MINISTERO SALVI: ottobre '80, chiedo scusa, avevo capito '89 per la seconda relazione "Selenia". (trascr. ud. cit. pp. 55 e sgt).

Ora, pur concordando con la Corte di I grado che "Deve premettersi che il RUSSO, il quale nelle sue prime dichiarazioni in qualità di imputato dei reati di abuso innominato d'ufficio e falsità ideologica si è espressamente riportato alle precedenti dichiarazioni rese in qualità di testimone (parte II, vol.13., int. del 24.9.1992) viene ascoltato dal giudice istruttore a più di dieci anni dai fatti, ma a differenza di altri soggetti dimostra di aver sempre seguito a interessarsi dei problemi connessi alla caduta del DC9 IH870. Se ne era sicuramente interessato nel primo periodo, avendo occasioni di dare delucidazioni sulle rappresentazioni grafiche redatte a richiesta della Commissione LUZZATTI che in più occasioni si era riunita a

CIAMPINO; ma anche in seguito aveva ritenuto di contribuire alle indagini tecniche della Commissione BLASI "stilando un'analisi che ho consegnato al col. GUIDI perché fosse trasmessa all'Aeronautica e dandone una copia al comandante DENTESANO, che era un perito della Commissione BLASI" (parte III, vol.21, p.4850, esame del 10.10.91 e p. 4854-1864 allegate "Note esplicative sui plotting della traiettoria del volo IH870"; in realtà il DENTESANO era un consulente della parte civile ITAVIA). Documento che nel 1991 il RUSSO riteneva tecnicamente superato, in quanto era basato sugli elementi a sua disposizione e cioè su plotting eseguiti sul canale di estrazione n.1 del Radar Marconi. Inoltre il RUSSO era stato anche ascoltato dalla Commissione PISANO il 14 aprile 1989 (Parte IV bis: Copie provenienti dalla Commissione Stragi). Si tratta pertanto di un soggetto che non solo nel 1991 era - quale dirigente della società Ciset - il responsabile della manutenzione del centro di CIAMPINO limitatamente alla parte *hardware*, ma nel corso degli anni aveva anche rielaborato con una approfondita indagine le iniziali analisi tecniche svolte. Per la valutazione delle dichiarazioni rese dal RUSSO pertanto non possono assumere alcuna rilevanza né il tempo trascorso, né una eventuale dequalificazione professionale connessa alla desuetudine nello studio della materia tecnica per significative modifiche del settore di lavoro trattato." (sent. p. 487) e che " E' in primo luogo di assoluta evidenza come la versione o per essere più esatti le versioni proposte dal RUSSO siano palesemente inattendibili per la loro macroscopica incongruenza logica, l'inverosimile prospettazione della finalità dell'analisi intesa a giustificare la apparente sottovalutazione da parte di un esperto di aspetti tecnici inequivocamente significativi, lo scoperto tentativo di richiamarsi a cognizioni acquisite solo in epoca successiva per proporre una versione dotata di una minima coerenza logica." (sent. p. 513) resta il fatto che non vi sono elementi che contrastino quanto asserito dal RUSSO anzi vi sono elementi che lo confortano dato che sul grafico (o plottaggio) effettuato dallo stesso, si ripete ancora una volta, questi due plot non sono riportati e il grafico non è stato manomesso e che solo il giorno 8 ottobre 1980 ufficialmente si venne a conoscenza dei due presunti plot.

I motivi veri della mancata indicazione li conosce solo il RUSSO ma il fatto di ritenere inattendibile la sua versione resa al dibattimento non autorizza a ritenerla un elemento di prova a favore dell'accusa essendo "prova" la verifica effettuata attraverso un ben determinato mezzo.

Per poter superare questo indubbio dato di fatto, come si è visto, la Corte di assise di primo grado argomenta (p. 519) che "...la decisione che matura nelle prime ore del mattino all'ITAV è ovviamente quella di analizzare i dati del radar di CIAMPINO sotto ogni profilo utile all'accertamento delle modalità e delle cause del disastro. E' assolutamente coerente, non solo dal punto di vista dei rapporti gerarchici nell'ambito dell'Aeronautica ma anche sul piano strettamente logico che alla base dell'iniziativa vi sia stato uno scambio di informazioni tra FAZZINO e il suo diretto superiore BARTOLUCCI in quanto qualsiasi informazione disponibile al momento o acquisibile nel corso della giornata poteva essere utile ad orientare l'analisi affidata al RUSSO. L'indagine svolta da questi con la collaborazione del MARTINO, inquadrata in questi termini, necessariamente portò all'individuazione di tutti i dati suscettibili di attenzione in tale ottica e pertanto anche dei plot -17 e -12, che non potevano passare inosservati anche all'analista più sprovveduto" contraddicendosi, però, sul punto (v. p. 522).

D'altro canto, non vi era motivo alcuno, il giorno in cui il RUSSO ha redatto il grafico con l'aiuto del MARTINO, ossia subito dopo la caduta dell'aereo, che il primo volesse o avesse voluto occultare i due plot *sua sponte* per cui la Corte di primo grado ha dovuto ipotizzare che il BARTOLUCCI avesse avuto già conoscenza della possibile presenza di un altro velivolo o di altri, amici o nemici che fossero, dal FAZZINO che, a sua volta, li avrebbe appresi non si sa da chi, e che senza alcun motivo plausibile, essendo ancora del tutto ignote le cause dell'incidente, avesse già deciso, sin d'allora, per evitare comunque eventuali coinvolgimenti internazionali che ancora non si conoscevano, di dare ordine al FAZZINO di far occultare l'eventuale presenza sul grafico da tracciare - visto che, per definizione, non era stato ancora possibile conoscere i dati del radar - comunicando tale decisione ai diretti superiori del RUSSO che, poi, avrebbe ottemperato all'ordine ricevuto non riportando i plot sul tracciato pur avendoli rilevati. Tutto questo sin dalle prime ore del 28 giugno 1980.

E' evidente che tale ipotesi è del tutto assurda anche sotto il rigore logico ma tuttavia, a questo punto, per arrivare a quel risultato voluto di depistaggio si

dovrebbe dare per scontato che il RUSSO e il MARTINO (che, non si dimentichi, era l'ufficiale che leggeva i dati) abbiano rilevato i due plot sul tracciato radar per poi riferirne a voce al suo diretto superiore ten. col. GUIDI che poi lo avrebbe riferito al ten. col. FIORITO DE FALCO che poi lo avrebbe riferito al col. FAZZINO che infine lo avrebbe riferito al gen. BARTOLUCCI che avrebbe disposto la mancata inclusione nel grafico e che quindi i due (non solo il RUSSO) abbiano ottemperato a un ordine superiore di costui pervenutogli per via gerarchica.

Di tutto questo non vi è alcun riscontro oggettivo e, per conseguenza, non vi è prova che alcuno della scala gerarchica sia venuto a conoscenza della probabile esistenza dei due plot, compreso il gen. FAZZINO, prima della redazione del grafico.

Vi è un elemento che prova il contrario ed è la stessa sentenza a porlo in evidenza allorché, a proposito della nota del 20 dicembre 1980 sostiene che "Se la fonte delle notizie acquisite da MELILLO è sempre l'ITAV attraverso FIORITO DE FALCO e se non vi è prova che questi abbia avuto conoscenza dell'azione disinformativa elaborata presso tale struttura in sede di redazione del plottaggio redatto dal RUSSO, anche in questo caso non può ritenersi provato che, pur in presenza delle notizie ampiamente diffuse sull'esito delle nuove analisi dei dati radar, il generale sia stato consapevole della reale portata disinformativa della nota che contribuiva ad elaborare." (v. p. 586. La sottolineatura è dell'estensore). Vi è, quindi, una soluzione di continuità della catena a meno di immaginare che il FAZZINO abbia direttamente dato le disposizioni disinformative al RUSSO superando tutti gli anelli intermedi della catena gerarchica. Immaginare, però, non significa provare.

Non va dimenticato, però, che secondo la stessa ricostruzione fatta dalla Corte di I grado (v. sopra) il BARTOLUCCI fu rassicurato dal gen. MANGANI dell'inesistenza di una collisione e di altro traffico aereo, come si è visto in precedenza, per cui non si comprende, poi, come avesse voluto occultare dati che per conseguenza doveva ritenere inesistenti dando disposizioni in tal senso al FAZZINO che, tramite via gerarchica, li avrebbe comunicato al RUSSO che avrebbe ubbidito.

Dagli atti emerge, invece, che il RUSSO riferì al GUIDI i risultati dell'analisi dei tracciati del radar, che insieme li portarono a conoscenza del t. col. FIORITO de FALCO, che il RUSSO, su precisa domanda del superiore, escluse ogni ipotesi di collisione e che tutti e tre si recarono dal loro superiore, il gen. FAZZINO, all'epoca ispettore dell'ITAV, per riferirgli i dati emersi dall'analisi.

La figura del RUSSO in questa fase è certamente ambigua in quanto, in istruttoria e in dibattimento, non ha saputo o voluto offrire una versione credibile quale poteva essere, ad esempio, la sua ignoranza di fronte a certi fenomeni e questo ha contribuito a creare quell'atmosfera di sospetto in cui hanno preso corpo i fantasmi del complotto.

Sul fronte delle ipotesi, infatti, nulla vieta di pensare che il RUSSO non fosse così competente da poter leggere e interpretare un tracciato e che poi, successivamente, resosi conto di questa sua macroscopica svista appresa via via dalle relazioni delle varie Commissioni, abbia persistito nell'imbastire una serie di giustificazioni del tutto incoerenti e tali da rendere inattendibili le sue dichiarazioni sul punto.

Anche seguendo le dichiarazioni del MARTINO, che ha collaborato nella trascrizione del grafico leggendo i dati radar e riferendoli al RUSSO che li trascriveva, secondo cui i due plot *"se stavano sul tabulato analizzato per dare le coordinate al col. RUSSO sono stati sicuramente visti. Se sono stati visti io glieli ho sicuramente riferiti"* (interr. 18 aprile 1994) gli stessi non furono presi in considerazione perchè distanti dall'aereo.

Se fosse vera l'ipotesi del depistaggio ad esso avrebbe anche collaborato il MARTINO dato che era colui che rilevava i dati radar e li trasmetteva al RUSSO che li trascriveva visto che ha concordato col suo superiore sull'inconsistenza di tali dati e, quindi, sull'inutilità di riportarli sul grafico.

Il MARTINO, sentito in dibattimento, non ha mai smentito il RUSSO su questo punto dimostrando, in tal modo, di essere stato sempre d'accordo con il suo superiore. Se fosse vera l'ipotesi sostenuta in sentenza avrebbe dovuto dichiarare di

aver notato la presenza dei due echi spuri, di averli indicati al RUSSO, di non aver concordato sulla loro inconsistenza e che costui non li avrebbe indicati per ordini superiori.

Tutto ruota, quindi, sul ruolo che il FAZZINO avrebbe avuto nella vicenda e il fatto che non abbia voluto rendere testimonianza fa condividere il pesante giudizio sulla sua condotta fatto dai giudici di primo grado (sent. p. 516 e sgt.) ma, in realtà, manca, del tutto, la prova effettiva e concreta che fosse a conoscenza dell'esistenza e del rilevamento di tali plot da parte del RUSSO e del MARTINO prima della loro effettiva trascrizione ma, anche ammesso che ne fosse stato a conoscenza per averlo sentito dire da terzi, si deve sostenere, a questo punto, che non risulta un elemento sostanziale e concreto di prova di averlo riferito al BARTOLUCCI e/o di averne riportato, per via gerarchica, l'ordine di non riprodurli sul grafico che i due ufficiali stavano per iniziare a redigere o che avevano già redatto ufficiosamente (secondo l'ipotesi del G.i).

Su questo punto la sentenza di primo grado è assolutamente carente in quanto sostiene che: "Se questo è vero [il "*vorrei saperne di più*" del gen. BARTOLUCCI], appare logicamente impensabile che questo approccio metodologico - seguito anche in relazione all'acquisizione dei dati provenienti dai Centri radar della difesa aerea - non sia stato adottato esclusivamente in relazione ai dati dei radar di CIAMPINO mediante un diretto contatto dello stesso BARTOLUCCI con l'ispettore dell'ITAV FAZZINO, suo naturale referente per il controllo del traffico aereo. e ciò per una serie di motivi inequivocamente significativi. Il BARTOLUCCI non solo era all'epoca dei fatti, nella sua qualità di Capo di Stato Maggiore, il responsabile del controllo del traffico aereo, ma prima di assumere tale carica nel mese di marzo 1980, era stato proprio ispettore dell'ITAV ed aveva pertanto acquisito una specifica competenza anche in ordine alle complesse problematiche attinenti a tale materia. Aveva d'altra parte certamente - come ha confermato anche il gen. MELILLO - contatti continui con il gen. FAZZINO, che quella stessa mattina del 28 giugno era presente nella sede dell' ITAV e certamente si attivò per verificare quali fossero le iniziative eventualmente da adottare. E' pertanto logicamente inverosimile - a prescindere

dall'approfondimento di tutti i complessi profili dell'analisi dei dati radar - che nel quadro di tale rapporto collaborativo non riducibile al profilo strettamente gerarchico le iniziative sicuramente maturate all'interno dell'ITAV si siano verificate senza un preventivo contatto di FAZZINO con il suo superiore e in ogni modo senza che delle stesse e dei relativi sviluppi BARTOLUCCI fosse informato direttamente dal suo collaboratore. In sostanza, come confermerà l'analisi specifica di tutti gli aspetti concernenti la rappresentazione grafica elaborata dal RUSSO, la prospettazione da parte di BARTOLUCCI e FAZZINO dell'assenza di qualsiasi contatto in relazione alle fasi immediatamente successive alla caduta del DC9 appare inaccettabilmente riduttiva e fuorviante, in quanto non vi era motivo alcuno perché il BARTOLUCCI non chiedesse la collaborazione dell'ITAV e perché fosse sostanzialmente tenuto all'oscuro di accertamenti, il cui contenuto non era ovviamente limitato alla individuazione del punto di caduta del DC9." (sent. pp. 512, 513. Il grassetto è dell'estensore).

"Ad avviso della Corte, il rilievo da attribuire alla posizione assunta nel procedimento dal FAZZINO è determinante, come si è già osservato, per un corretto inquadramento delle dichiarazioni del RUSSO, ma lo è soprattutto, per altro verso, per la valutazione della versione difensiva dell'imputato BARTOLUCCI. Sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi che, se in astratto non potrebbe escludersi l'ipotesi di un atteggiamento del RUSSO determinato dalla acquisita consapevolezza della erronea sottovalutazione iniziale di dati rilevanti ai fini dell'analisi affidatagli, è proprio la posizione espressa da FAZZINO, da GUIDI e dallo stesso BARTOLUCCI che consente di escludere qualsiasi margine di fondamento a tale ipotesi. Invero, tutti gli interessati, nelle loro rispettive posizioni, si sono sempre impegnati, così come il RUSSO, a ribadire la versione assolutamente inaccettabile della finalità di assistenza al soccorso asseritamente alla base della analisi effettuata in un momento in cui non solo i primi relitti erano stati già individuati, ma le indagini sulla eventuale presenza di aerei sconosciuti (anche se solo alleati) erano ancora in atto per iniziativa dello stesso BARTOLUCCI; il FAZZINO ha prospettato un'immagine inverosimilmente riduttiva dei suoi compiti e delle funzioni dell'ITAV in relazione a un incidente a un aereo civile italiano di portata così devastante; **non può in alcun modo prestarsi fede - per i rilievi sopra esposti - alle**

dichiarazioni convergenti di FAZZINO e BARTOLUCCI di non essersi in alcun modo sentiti in relazione a una vicenda di tale portata che poteva comportare responsabilità nel controllo del traffico aereo, così devolvendo al personale subordinato in contrasto con una abituale frequentazione la trasmissione di informazioni potenzialmente rilevanti in quella prima fase delle verifiche sulle cause dell'evento." (sent. p. 518. Il grassetto è dell'estensore).

" In sostanza, la decisione che matura nelle prime ore del mattino all'ITAV è ovviamente quella di analizzare i dati del radar di CIAMPINO sotto ogni profilo utile all'accertamento delle modalità e delle cause del disastro. E' assolutamente coerente, non solo dal punto di vista dei rapporti gerarchici nell'ambito dell'Aeronautica ma anche sul piano strettamente logico che alla base dell'iniziativa vi sia stato uno scambio di informazioni tra FAZZINO e il suo diretto superiore BARTOLUCCI in quanto qualsiasi informazione disponibile al momento o acquisibile nel corso della giornata poteva essere utile ad orientare l'analisi affidata al RUSSO. L'indagine svolta da questi con la collaborazione del MARTINO, inquadrata in questi termini, necessariamente portò all'individuazione di tutti i dati suscettibili di attenzione in tale ottica e pertanto anche dei plot -17 e -12, che non potevano passare inosservati anche all'analista più sprovvisto. I risultati dell'analisi furono seguiti costantemente tramite il GUIDI, ma furono sicuramente verificati presso l'ITAV, nella riunione emersa attraverso le dichiarazioni di SGUERRI e FIORITO DE FALCO, in quanto era logico che una persona esperta come FAZZINO volesse verificare personalmente l'esito dell'indagine. D'altra parte se non vi fosse stato nulla di significativo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una riunione in cui il RUSSO veniva chiamato a illustrare e spiegare i risultati dell'analisi. Il fatto che anche il FIORITO DE FALCO, che pure descrive lo svolgimento della riunione, dichiarò di non avere ricordo di un riferimento da parte del RUSSO ai plot -17 e -12 non appare particolarmente significativo in quanto anche il comportamento del FIORITO DE FALCO non è mai stato qualificato nel corso degli anni da una prospettiva di corretta collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'atteggiamento assunto nella vicenda dell'esecuzione del decreto di sequestro dei nastri del radar di MARSALA ne è l'esempio più lampante. Ma comunque, è indubbiamente da escludere, in base al quadro oggettivo dei dati emergenti dal tabulato e della più approfondita

verifica presso l'ITAV, che l'esito di questa verifica si sia concretizzato solo nella generica e tranquillizzante informativa diretta al competente ufficio del 3° Reparto, di cui parla anche il gen. MELILLO, i cui risultati erano pervenuti al gen. BARTOLUCCI solo per via indiretta e contrastante con la realtà dei dati desumibili dai tabulati. Una risposta del genere, pur se errata, potrebbe aver un senso solo se all'ITAV fosse stata effettivamente operata quella secondaria verifica finalizzata all'individuazione del punto in cui era terminato il tracciamento del velivolo da parte del radar ed eventualmente a un ausilio al soccorso, della quale seguita a parlare anche al dibattimento lo stesso BARTOLUCCI (in partic., f. 59 trascr. ud. 10.6.2003). **Ma è pienamente comprensibile sul piano logico come quest'ultimo non possa in alcun modo riconoscere di aver appreso dall'ITAV (e inevitabilmente dal suo diretto interlocutore FAZZINO) dell'esistenza di una situazione comunque problematica e suscettibile di approfondimento e di essere pervenuto alla determinazione di non rappresentarla all'esterno.** Sarà proprio questa determinazione a condizionare tutta la successiva condotta processuale dei soggetti coinvolti nella vicenda, uniti in una falsa rappresentazione della realtà insostenibile per la sua macroscopica incoerenza e comunque incapaci di modificarla, così da ostacolare la piena percezione non solo di quanto era realmente accaduto, ma anche delle finalità di tale comportamento.

Al riguardo, in assenza di una credibile prospettazione da parte del gen. BARTOLUCCI, ovviamente preclusa dalla sua scelta difensiva, l'analisi non può che essere fondata su rilievi di ordine logico. In primo luogo, è sicuramente prospettabile l'ipotesi che nelle prime fasi della verifica e in primo luogo nella giornata del 28 giugno il BARTOLUCCI, consapevole della esigenza di approfondire ulteriormente le ricerche in ordine alla presenza di aerei alleati nella zona del disastro, fosse preoccupato da una eventuale divulgazione all'esterno di dati, anch'essi suscettibili di verifica, la cui conoscenza avrebbe potuto determinare a tutti i livelli conseguenze di indubbio rilievo, quali ad esempio iniziative a livelli politico o una eccessiva pubblicizzazione per la inevitabile trasmissione delle relative informazioni alla Commissione ministeriale, con la conseguente possibilità di campagne di stampa focalizzate sul controllo del traffico aereo e sulla responsabilità dello stesso all'epoca

ancora affidata all'A.M." (sent. pp. 519-521. Le sottolineature e il grassetto sono dell'estensore).

L'assunto non può assolutamente essere condiviso in virtù di tutto quanto precisato prima: vi sono solo deduzioni, ipotesi, verosimiglianze, "non poteva non sapere", "rilevi di ordine logico" ma nulla che abbia la veste non solo di una prova ma anche di un indizio.

Non si può non richiamare, a questo proposito, che *"il principio del libero convincimento del giudice inteso come libertà di valutare la forza persuasiva del materiale probatorio con esclusione di qualsiasi precostituzione legale di regole che consentano di passare dal factum probans al factum probandum ma l'adozione di questo principio non può costituire un fattore di scavalco di quei particolari, anzi specifici canoni valutativi, che il legislatore ha dettato per saggiare l'attendibilità di talune risultanze probatorie in ossequio ad un principio di legalità della prova cui anche il giudice è tenuto ad obbedire"* (Cass. sez. I, 6 dicembre 2001 ric. Scattone ed altri) per assoluta mancanza del *factum* nel caso di specie non potendo ritenersi tale l'ipotesi o la deduzione o l'argomento *a contrariis*.

Le SS.UU. della Cassazione hanno anche stabilito che: *"... poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto né procedere a una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, l'ipotesi ricostruttiva formulata in partenza sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente da escludere l'intervento di un diverso e alternativo decorso causale.*

*Di talché, ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva dell'accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica "certezza assoluta" si finirebbe col frustrare gli scopi preventivi repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela dei beni primari.*

*Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile che la condotta dell'agente "è" (non "può essere") condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni calcoli di "certezza processuale", conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, a un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale" o "conferma" dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di "elevata probabilità logica" o "probabilità prossima - confinante con la - certezza". (Cass. SS.UU. 10 luglio 2002 n. 30328 m. 222138).*

Quello che si intende sostenere, riportandosi ai principi sulla prova enunciati in precedenza, è che vi deve essere, progressivamente, una fonte di prova, un elemento di prova offerto dalla fonte, un mezzo di prova ossia l'attività mediante la quale si introduce nel processo l'elemento di prova e, infine l'oggetto della prova.

Il giudice perviene al risultato della prova solo dopo di aver applicato un criterio all'elemento di prova che gli è stato offerto dalle parti.

Nel processo si tratta di verificare la verità della proposizione enunciata dall'accusa secondo la quale una persona è autrice di un fatto ritenuto penalmente illecito e questa verifica può dirsi riuscita quando gli elementi di prova raccolti, combinati con una regola di giudizio di tipo universale, forniscono la dimostrazione del fatto enunciato dall'accusa.

La tecnica inferenziale ossia della deduzione intesa a provare una conseguenza logica si esprime nel principio "dal fatto conosciuto al fatto ignoto attraverso una regola".

In base al principio del libero convincimento il giudice è libero di scegliere e costruire la regola in base alla quale si perviene al risultato di prova ma deve utilizzare solamente gli elementi di prova selezionati dalle regole di ammissione, di

assunzione e di utilizzazione specificate dalle leggi e di utilizzare solamente criteri razionali che possano ottenere il consenso universale.

Nel processo penale vige il principio dell'accertamento della verità materiale altrimenti definito come principio del libero convincimento del giudice che deve essere inteso come potere-dovere del giudice di attingere comunque la prova dei fatti e di valutarla senza alcun limite ma non può e non deve significare libertà del giudice di sostituire alla prova e, quindi, alla sua critica, le congetture, le deduzioni, le ipotesi.

Libero accertamento, pertanto, non significa libertà di giudicare, che è l'arbitrio, bensì libertà nell'accertamento ossia nella libertà nella scelta e nella valutazione degli strumenti dell'accertamento. Il giudice può porre a fondamento della decisione qualsiasi elemento di prova ma occorre che la stessa sia sottoposta a vaglio critico con riscontro nella motivazione. Occorre, quindi, il massimo rigore nell'individuazione e nell'acquisizione delle prove e il rifiuto di ogni aprioristico giudizio di inverosimiglianza di circostanze o di fatti allegati dato che la vita è troppo varia e ricca di incognite, di singolarità e anche di stranezze per poter essere incapsulata in schemi prefabbricati alla realtà.

Ne consegue, quindi, che per il principio del libero convincimento il giudice penale ha la facoltà di porre a fondamento della decisione qualsiasi elemento di prova a condizione che si tratti di elementi legalmente acquisiti.

Il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale quindi alla certezza processuale.

Al contrario l'insufficienza, la contraddittorietà, l'incertezza probatoria, la non resistibilità alle controipotesi esplicative del fenomeno, quindi il plausibile, non marginale, ragionevole dubbio fondato su specifici elementi che, in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma II, c.p.p.1988 secondo il canone di garanzia "*in dubio pro reo*" (cfr. Cass. SS.UU. 10 luglio 2002 n. 30328, ric. Franzese).

Sulla base di tali principi il giudice non può utilizzare le dichiarazioni dell'imputato come elemento unico e risolutivo dal quale desumere l'esistenza del fatto investigato e meno che mai può utilizzarlo deducendo *a contrariis* o, addirittura, dalla presunta inattendibilità delle sue dichiarazioni elementi di giudizio che pone a fondamento del suo ragionamento considerandoli indizi.

Orbene, non vi è un solo elemento di prova o indizio che sostenga empiricamente che il RUSSO: a) non abbia riportato i due plots su ordine dei suoi superiori, b) che li abbia taciuti agli stessi pur avendoli notati; c) che ne abbia riferito solo verbalmente agli stessi.

Ritenere che questi fatti esistano e che siano stati provati sulla sola base dell'inattendibilità presunta del RUSSO che, non si dimentichi, era anche imputato in procedimento connesso anche se ne era stato prosciolto - e che, quindi, doveva anche difendersi o non fare dichiarazioni che lo avrebbero potuto accusare - o del FAZZINO, anch'esso imputato di reato connesso, oppure, peggio, di quella del BARTOLUCCI, imputato, significa non applicare il principio dell'accertamento giudiziale della prova e non può essere accolto.

Già questo elemento porta ad escludere la prova sulla conoscenza dei due plot da parte del BARTOLUCCI e, quindi, della possibile presenza di un aereo che aveva intersecato la rotta del DC9 perchè viene meno il presupposto essenziale del reato: se manca la prova del fatto sulla voluta omessa trascrizione dei due plot è lapalissiano che manchi anche la prova della sua conoscenza.

Ma anche ammesso per ipotesi che il RUSSO abbia notato i due plot anomali e abbia ritenuto, per motivi suoi o di altri (sempre per ipotesi), di non riportarli ma di riferirne prima verbalmente ai suoi superiori occorre la prova di tali fatti, prova che non c'è!

Nessuno ha dichiarato quanto sopra e non vi è nemmeno prova contraria di altro genere.

Ma, posto, sempre per ipotesi, che tale comunicazione vi sia stata e che sia pervenuta al gen. FAZZINO, manca del tutto la prova che costui l'abbia riferito al

gen. BARTOLUCCI. I due interessati lo negano e non vi è prova contraria a questa negazione.

Si sostiene l'incredibilità di tale comportamento tenuto conto dei rapporti formali e informali esistenti tra i due ufficiali ma l'inverosimiglianza non costituisce prova sussistendo la probabilità e la possibilità che esso si sia potuto verificare.

Manca, quindi, ogni elemento di prova con il quale si possa sostenere tutto quanto enunciato in via di proposizione accusatoria nè vi è la prova contraria di quanto sostenuto da tutti i partecipanti di questa vicenda.

La prova definitiva è proprio nel fatto che l'Accusa non ha mai sostenuto l'esistenza di un complotto, presunta fonte primaria della mancata trascrizione, perchè tale dovrebbe qualificarsi l'accordo raggiunto da tutti gli ufficiali a cominciare dal BARTOLUCCI, perchè avrebbe dovuto elevare a carico di tutti gli ufficiali dell'Arma aeronautica RUSSO, GUIDI, FIORITO de FALCO e FAZZINO l'accusa quanto meno di concorso dato che il BARTOLUCCI, da solo, non poteva in alcun modo conoscere i fatti di cui si discute per cui, poi, pur avendoli appresi comunque, agendo per particolari motivi, abbia fatto ometterli dal grafico e poi taciuti al Governo impedendo, in tal modo l'esercizio delle sue prerogative.

Si può concordare con l'Accusa e con le Parti civili che tutto quanto è emerso dalla dichiarazioni di costoro sia riduttivo e delle funzioni dei singoli e dell'Arma stessa.

Certi particolari sono del tutto anomali come, ad esempio, quelli che le comunicazioni tra le varie Autorità furono solo orali, di sfuggita o per caso ma la burocrazia italiana è così imprevedibile che tutto quello che normalmente può essere considerato inverosimile sia invece ordinario.

E' credibile, anche se anormale, che si rifuggisse dallo scritto perchè il vecchio proverbio "*verba volant, scripta manent*" è sempre attuale per cui certe dichiarazioni o manifestazioni di pensiero è sempre meglio che non vengano fissate per iscritto potendo, in tal modo, essere sempre smentite successivamente mentre lo scritto inchioda le responsabilità del mittente o del ricevente.

Certo, a sfatare questo clima torbido non contribuisce l'atteggiamento del BARTOLUCCI ma di questo non gli si può fare addebito in quanto il suo comportamento è quello di un imputato che bada a difendersi ed è sacrosanto principio processuale di uno Stato di diritto che l'imputato può agire nel modo che crede per proteggersi e che da tale comportamento non può e non deve trarsi alcun elemento che vada a suo sfavore.

Ne deriva che, per conseguenza, il BARTOLUCCI non ha potuto omettere di comunicare al ministro della difesa ciò che probatoriamente gli era ignoto.

L'argomentazione contraria è contorta: è ovvio che dal grafico redatto dal RUSSO nessuno avrebbe potuto riferire al BARTOLUCCI dell'esistenza dei due probabili plot e, quindi, di un ancor meno presumibile aereo per cui il grafico è stato artefatto *ab origine* visto che è pacifico che non è stato alterato.

L'unico che avrebbe potuto riferire sul punto era il FAZZINO, dirigente dell'ITAVIA, che aveva ordinato la redazione del grafico e che comunque sarebbe venuto a conoscenza di un aereo che avrebbe intersecato la rotta del DC9. Dagli atti non risulta tale fonte se non i sospetti degli addetti ai radar.

L'inesistenza di un traffico aeronavale, però, era stato già accertato, come ha dichiarato il gen. MANGANI che aveva rassicurato sul punto il BARTOLUCCI, per cui costui non doveva preoccuparsi di eventuali ripercussioni diplomatiche.

Allora, l'unica supposizione sostenibile per soccorrere l'Accusa era quella già avanzata in precedenza, che il RUSSO avesse rilevato i due ormai famosi plot ma prima di trascriverli, li avesse resi noti ai suoi superiori che li avevano comunicato al BARTOLUCCI ricevendone da questo l'ordine di occultare il tutto per evitare conseguenze internazionali e il RUSSO avrebbe eseguito.

L'accusa non è altrimenti dimostrabile se non affermando come certo quanto sopra ipotizzato ma non è chi non veda in essa la trama di un libro di spionaggio ma non un argomento degno di una pronuncia giudiziale.

Ma anche se si volesse dare per certo che comunque il BARTOLUCCI fosse venuto a conoscenza, per altra via, dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di

Fiumicino-Ciampino - come recita il capo d'accusa - e, quindi, della presenza di due plot da cui arguire l'eventuale presenza di un altro velivolo che volava accanto al DC9 ITAVIA non vi era, e non vi è, un benché minimo elemento formale a sostegno di tale conoscenza per cui giustamente ne deriva che non avrebbe potuto riferire alcunché al ministro perchè avrebbe dovuto dire che si trattava solo di circostanze non confermate e quindi solo ipotesi allo stato prive di fondamento.

Si obietta dall'accusa e dalle parti civili che vi sarebbero - il condizionale è d'obbligo - prove di un movimento di aerei militari come hanno dichiarato i testi BOZZO, DIAMANTI, COLONNELLI e CUCCHIARELLI ma, come si è visto, la sentenza di primo grado esclude che tali movimenti, pur se vi fossero stati, abbiano interessato il volo dell'aereo ITAVIA per i motivi cui si rimanda e che si condividono pienamente e che si concretano nella circostanza che nessun velivolo - a parte le tracce dei due plot del vecchio radar Marconi su cui è stata costruita tutta l'impalcatura dell'Accusa - risulta aver attraversato la rotta dell'aereo ITAVIA non essendo stata rilevata traccia di essi dai radar militari e civili le cui registrazioni sono stati riportati su nastri da tutti unanimemente i tecnici ritenuti perfettamente integri.

Le dichiarazioni testimoniali, ottenute a distanze di tempo e con riferimenti a volte contraddittori, non possono scardinare questo dato di fatto che è essenziale ai fini del convincimento essendo un dato oggettivo da cui non si può prescindere.

A ciò vanno aggiunti i vari accertamenti e comunicati da cui risulta che tutti gli aerei militari italiani erano a terra, che i missili di dotazione italiana erano nei loro depositi, che gli aerei militari alleati non si trovavano nella zona del disastro e che nell'ora e nel luogo del disastro non vi erano velivoli di alcun genere.

Tale ricostruzione trova conforto anche nel silenzio dell'aereo della Air Malta, che seguiva a breve distanza il velivolo ITAVIA, che è atterrato tranquillamente a Malta e che non ha segnalato alcunché di irregolare lungo la sua rotta: se vi fossero stati altri velivoli certamente li avrebbe visti e comunicati.

Tutto il resto è fantapolitica o romanzo che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte ottantuno vittime innocenti.

In linea del tutto teorica è possibile che i fatti si siano svolti come li ha ritenuti il Giudice di primo grado ma sulle ipotesi non possono costruirsi sentenze di condanna.

Le stesse ipotesi (si sottolinea ipotesi e non certezze) dell'abbattimento dell'aereo ad opera di un missile o di esplosione a bordo non hanno trovato conferma dato che la carcassa dell'aereo non reca segni dell'impatto del missile e, nel caso della bomba all'interno dell'aereo, bisogna ritenere che l'ignoto attentatore fosse a conoscenza del dato che l'aereo sarebbe partito da Bologna con due ore di ritardo per poter programmare il *timer* con due ore di ritardo per l'esplosione visto che di criminali *kamikaze* che potessero essere a bordo allora non vi era traccia.

Tutto il resto, non essendo provato, è solo frutto della stampa che si è sbizzarrita a trovare scenari di guerra, calda o fredda, un intervento della Libia, la presenza sul posto del suo *leader* Gheddafi e così via fino a cercare di escogitare un (falso) collegamento con la caduta di un aereo Mig di nazionalità libica avvenuto in data successiva.

Il BARTOLUCCI, pertanto, non ha ommesso di comunicare al Governo nulla in quanto nulla effettivamente gli risultava per cui deve essere assolto anche dall'accusa minore di cui alla sentenza di primo grado perchè il fatto non sussiste per mancanza assoluta di prova.

Il secondo elemento di questo processo è quello della nota spedita dallo Stato maggiore dell'aeronautica il 20 dicembre 1980 a firma del gen. FERRI d'intesa col gen. BARTOLUCCI con la quale avevano *"fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei"* così precisata l'originaria imputazione.

Anche su questo documento sono fiorite le illazioni basate solo su ipotesi e deduzioni.

Il documento è agli atti ed è riprodotto integralmente nella sentenza e da esso si evidenzia che è stato spedito allo Stato Maggiore della Difesa (STAMADIFESA) - e non alle Autorità politiche - quando su tutte le pagine dei quotidiani veniva riportata a grandi titoli che l'abbattimento dell'aereo era stato causato da un missile, questione posta in essere dall'avv. Davanzali, amministratore (e proprietario) della soc. ITAVIA, che temeva, come in effetti accadde, la perdita della concessione.

Si è detto che questa nota avrebbe impedito o turbato le prerogative costituzionali del Governo ma è solo una petizione di principio perchè la nota non poteva in nessun modo coprire alcuno o alcunché già in presenza della prima relazione della Commissione ministeriale Luzzatti del 31 luglio 1980 che aveva il carattere dell'ufficialità a differenza di quella nota che aveva un semplice scopo ossia quello di chiarire qual era il pensiero dello Stato maggiore al riguardo della notizia del missile.

In realtà, al Governo importava poco o nulla del disastro tanto è vero che al di fuori dell'immediato dibattito in Parlamento, necessitato, a detta dello stesso ministro FORMICA, da una mozione presentata il 3 luglio 1980, primo firmatario l'on. GUALTIERI, in cui tutti i gruppi non tanto si interrogavano sulla causa del disastro quanto, piuttosto, anticipavano un loro giudizio sull'incidente chiedendo la revoca della concessione alla soc. ITAVIA (*"La mozione non riguardava l'individuazione delle cause...non si chiedeva al Governo di relazionare sulle cause dell'incidente. Fu una mozione presentata il 3 luglio 1980 che fu poi discussa l'otto luglio...in cui tutti i gruppi del Senato, anche quelli del mio partito, quindi, presentarono una specie di sentenza sull'incidente, dissero: "Premesso che l'incidente è avvenuto per... perchè questi aerei scassati dell'Itavia...voi li avete mandati in giro, revocate le concessioni."* ( trascr. ud. 6 dicembre 2001 p. 24 e sgt. ), non seguì alcun altro provvedimento (*"...le concessioni dell'ITAVIA non furono revocate, l'Itavia rinunciò...."* :trascr. ud. 6 dicembre 2001 p. 40 ), se si pensa che la commissione Luzzatti si sciolse - sarebbe meglio dire si liquefece - nel 1982 nell'indifferenza generale senza aver raggiunto alcuno scopo e se si pensa che il relitto fu ripescato

solo sotto la pressione dei familiari delle vittime, riunitisi in associazione, e solo nel 1988 quando, ormai, danni irreversibili dovettero essere cagionati dall'immersione in acqua marina per otto, nove anni e che solo nel 1989 una commissione parlamentare, istituita per altre ragioni, si occupò anche del disastro di Ustica.

La Corte di primo grado, con magnanimità, giustifica il mancato intervento dei Governi - che, tra l'altro, si succedevano regolarmente anno dopo anno - per la particolare situazione del momento per cui l'ultimo problema al mondo sarebbe stato proprio quello del disastro dell'aereo ITAVIA ma questo non assolve nè i governi che si succedevano nè il Parlamento dalla loro ignavia visto che esso ciclicamente ritornava in campo a seguito dell'informazione giornalistica nè tale comportamento, sia pure per la sola parte iniziale, può essere addossato ai due imputati.

Vero è che poco si poteva fare se non interpellare, come si fece poi, i governi stranieri amici e alleati che o non risposero o risposero negativamente come era ovvio perchè, posto che effettivamente fosse stato un missile di un aereo della NATO o di altro Paese ad abbattere l'aereo ITAVIA, nessuno si sarebbe assunto quella responsabilità salvo un'eventuale rivendicazione di gruppi terroristici che non vi fu.

Innanzitutto un rilievo di carattere formale: non risulta nel capo di imputazione quali fossero le informative scritte cui fare riferimento nel tempo circoscritto al *tempus commissi delicti* riportato. Quella del 20 dicembre 1980 la si desume solo dal fatto che quella nota è stata contestata ai due imputati nel corso dell'intero procedimento e gli stessi si sono potuti difendere sul punto e poi riportata nel dispositivo.

Altra imprecisione che diviene, però, elemento essenziale: non risulta da alcuna parte una richiesta ufficiale o ufficiosa di tali notizie in relazione a quella nota per cui, in assenza di prova contraria, rimangono valide le dichiarazioni dei due imputati secondo cui la formulazione della nota che il capo d'imputazione definisce "informativa", ma che tale non è, è stata effettuata *sua sponte* dallo Stato maggiore dell'Aeronautica ed è ciò che la sentenza puntualmente riporta nel dispositivo.

Orbene, in ordine al contenuto della nota in questione, in difetto di prova contraria, hanno ragione gli imputati e devono ritenersi soddisfacenti le loro giustificazioni (il concorso è pacifico v. sentenza p. 539).

*Scripta manent* si è detto e, in realtà, non vi è parte delle informazioni ivi contenute che si possa dire errata ad eccezione dell'informazione su un presunto cambio manuale del nastro ad opera di un addetto di cui al paragrafo c).

Infatti è l'unico dato controverso di tutta la nota laddove si sostiene che il cambio del nastro era avvenuto ad opera di uno (sbadato) operatore (*"interruzione registrazione effettuata da un operatore per dimostrare la procedura di cambio del nastro"*) mentre, in realtà, fu dovuto all'esercitazione simulata o SYNADEX posta improvvidamente in essere quattro minuti dopo la caduta dell'aereo dagli operatori di Marsala e prontamente revocata.

Anche in questo caso gli imputati si sono difesi affermando di non aver saputo sino a quel momento dell'esercitazione simulata e non vi è nulla che provi il contrario per quanto possa sembrare strano che tale avvenimento non fosse stato riportato allo Stato maggiore.

D'altro canto, anche a voler ritenere falsa o errata la notizia, questa circostanza non avrebbe avuto nessuna conseguenza sull'operato del Governo (ministeri dei Trasporti e della Difesa e, quindi, Presidente del Consiglio) perchè assolutamente irrilevante dato che questo aveva avuto piena conoscenza di fatti ossia delle probabili cause del disastro a seguito del deposito della seconda relazione preliminare della commissione Luzzatti avvenuta il 5 dicembre 1980 secondo cui vi era una traccia dovuta alla connessione di echi radar che consentiva di identificare una traiettoria che si spostava in direzione Ovest-Est alla velocità di 500, 600 nodi e che attraversava quella del DC9 ITAVIA senza collidere con esso.

Quella informazione errata poteva essere rilevante solo se fosse stato accertata una manipolazione del nastro - da cui arguire l'esistenza del complotto per il depistaggio - ma è pacifico che tutti i nastri furono sollecitamente acquisiti dall'A.G.

e sono stati rilevati del tutto integri per cui è pacifico che non è stata alcuna manomissione dei nastri (v. sentenza p. 535).

Era, quindi, un'informazione sia pure errata ma del tutto irrilevante (v. anche sentenza p. 560) non solo ai fini della conoscenza della notizia da parte del Governo ma anche dell'attività del Governo dato che vi è una risposta del ministro FORMICA alla Camera dei deputati il 17 dicembre 1980 ossia tre giorni prima della nota in questione.

Non va dimenticato, infatti, che vi era stata una relazione preliminare del 31 luglio 1980 della commissione LUZZATTI che esponeva tutto quanto si riteneva utile ai fini di un'accurata indagine per accertare le possibili cause del disastro indicandole, sulla base di risultati acquisiti con le relazioni del MACIDULL, del NTSB e della soc. SELENIA sopra esaminate: 1) collisione in volo; 2) deflagrazione da ordigno esplosivo a bordo; 3) missile); 4) presenza di materiale pericoloso a bordo; 5) rilevante cedimento strutturale.

Tale relazione non risulta pervenuta allo Stato maggiore neppure in via ufficiosa anche se la sentenza di primo grado lo dà per certo proprio attraverso gli organi di informazione cui, in effetti, si riferiranno i due ufficiali (v. sentenza p. 556).

Quello che non si può condividere in quanto è una soggettiva interpretazione dei giudici di primo grado di un presunto motivo per cui quella lettera sarebbe stata formulata e che si ritiene opportuno riportare perchè adotta gli stessi principi di logica per addivenire alla dichiarazione di responsabilità del Bartolucci: "La lettera che matura in questo contesto, in cui la massima attenzione viene prestata non solo all'eventuale disinformazione di alcuni organi di stampa ma anche e soprattutto al reale contenuto degli accertamenti svolti congiuntamente nell'ambito delle indagini amministrative e giudiziarie, non è una mera nota di protesta contro informazioni non corrette lesive dell'immagine dell' Aeronautica Militare, ma assume il contenuto di una risposta istituzionale dello Stato maggiore, che in modo perentorio "suggerisce" alla Difesa di attenersi strettamente ai fatti accertati, divulgando al massimo il contenuto del documento. Questo

riferimento indica come si attribuisca rilevanza essenziale ai profili contenutistici dei diversi punti della lettera ed è d'altra parte confermato da una lettura del brogliaccio del generale MELILLO, nel suo sviluppo quotidiano attraverso il 17 e il 20 dicembre 1980. Al riguardo può rilevarsi che come il giorno 17 sia già in corso una verifica dei diversi aspetti che in quei giorni sono oggetto di attenzione e che, in parte, saranno inseriti nel corpo della lettera e come in quello stesso giorno verrebbe portata conoscenza del generale MELILLO la presunta richiesta del PM SANTACROCE di una "lettera SMA" con riferimenti assolutamente precisi all'assenza di velivoli dell'AM e dei paesi NATO e alle analoghe conclusioni desumibili con certezza dai tracciati dei radar della difesa aerea. Solo il giorno successivo, per quanto sembra desumersi dal brogliaccio, risulta espressamente la iniziativa di una lettera che sia indirizzata allo Stato Maggiore della Difesa ( e che in copia raggiunga il generale DE PAOLIS presso il gabinetto del Ministro) e che "rife stampa" dia "notizie con commenti". In sostanza una lettera che prenda le mosse dalle notizie divulgate dalla stampa per rendere note le informazioni di cui lo Stato Maggiore dispone e le relative analisi valutative. Queste notizie e valutazioni sono in primo luogo dirette all'autorità gerarchicamente superiore, ma la finalità primaria che l'informazione raggiunga il ministro della DIFESA trova conferma nella previsione dell'inoltro di copia della lettera al generale DE PAOLIS. Non vi è prova che almeno inizialmente quest'ultima decisione sia maturata per iniziativa dello stesso Gabinetto, derivante dall'esigenza del ministro di aderire a una richiesta verbale del presidente del Consiglio di essere informato sugli sviluppi del quadro informativo in ordine alla sciagura di USTICA. Se peraltro si considera che le dichiarazioni di FORMICA alla Camera sono del 17 dicembre 1980 e cioè del giorno precedente all'annotazione di MELILLO e che il gabinetto del ministro predisporrà un appunto in buona parte riprodotto la nota dello SMA per aderire alla richiesta di informazioni del Presidente del Consiglio, appare difficile da un punto di vista logico tenere rigorosamente distinti questi successivi passaggi nel senso che quantomeno in una fase non assolutamente iniziale della maturazione della decisione di invio della lettera e della elaborazione del suo contenuto il profilo dell'informazione autonoma e quello della richiesta da parte dell' autorità politica si siano intrecciati, contribuendo congiuntamente a indirizzare gli



esatti termini della operazione informativa." (sentenza pp. 557-558. Le sottolineature e il grassetto sono dello scrivente).

Il Giudice di I grado usa lo stesso metodo, non condiviso e non condivisibile, per attribuire un'illegalità priva di prove concrete ad una condotta oggettivamente e apparentemente lecita.

Innanzitutto non analizza direttamente la nota del 20 dicembre 1980 bensì quell'appunto per il Presidente del consiglio on. Forlani del 22 dicembre 1980 del gen. MELILLO, allegato alla sua memoria difensiva, poi assolto per questo fatto, che riportava sostanzialmente quanto era contenuto nella nota del 20 dicembre sostenendo che: "Già ad una prima lettura dell'appunto non può non rilevarsi la stretta interdipendenza dello stesso con le informazioni trasmesse al Gabinetto dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con la nota del 20 dicembre 1980. In sostanza è innegabile che al vertice dell'autorità di Governo - che ne aveva fatto certamente richiesta [come e quando?] - pervenne quel complesso di informazioni e valutazioni che erano state acquisite ed elaborate dallo Stato Maggiore e che contestualmente furono riferite anche all'autorità giudiziaria titolare dell'indagine sulla caduta del DC9. Pertanto le notizie e le relative analisi, pur se in parte originate dalla "disinformazione" degli organi di stampa, avevano in primo luogo come destinataria l'autorità politica, che comunque chiedeva di essere più ampiamente informata sul disastro di USTICA. Se questo è vero, l'indagine deve necessariamente incentrarsi sulla qualità del contenuto delle informazioni che al presidente del Consiglio pervennero al fine di valutare, prima in termini oggettivi e poi sotto il profilo soggettivo, il comportamento tenuto in questa vicenda dai vertici dello Stato Maggiore della Aeronautica." (sent. p. 560).

Parte da un punto pur giudicato del tutto irrilevante - la mancata informazione dello svolgimento dell'esercitazione SYNADEX - per dimostrare l'attività disinformatrice dello Stato maggiore.

Eppure l'analisi del contenuto della nota è oggettivamente incontrovertibile ed è frutto dell'elaborazione dei gen.li MELILLO e TASCIO, approvata dai gen.li FERRI e BARTOLUCCI e sottoscritta dal primo con l'assenso del secondo.

Come si è visto essa è diretta allo Stato maggiore della Difesa e non al Governo o al Ministro della Difesa LAGORIO e solo per conoscenza al gen. DE PAOLIS ossia al Gabinetto del Ministro. Per sostenere il contrario occorrerebbe una prova certa o degli indizi che non vi sono.

Si può convenire con il primo giudice che la nota può ritenersi riduttiva per l'omissione di dati significativi vedendo in tali omissioni un malizioso comportamento degli imputati ma si è sempre nel campo delle ipotesi. Infatti, *a contrariis*, può sostenersi che proprio perchè si trattava di una semplice nota emessa per confutare l'ipotesi del missile non necessitava di tutte quelle notizie che la Corte di I grado reputa necessarie. In caso contrario avrebbe dovuto redigere una nota tecnica che nessuna dei suoi lettori avrebbe potuto capire.

Tutti gli elementi e i riferimenti riportati nella nota del 20 dicembre sono esatti, come hanno dichiarato sempre i due imputati, e non vi è alcun riferimento errato, fatta eccezione per quello relativo all'esercitazione SYNADEX, di cui si è già riferito in precedenza.

La nota relativa ai punti a) e b) è esatta in quanto sostiene:

*"a. al momento dell'incidente:*

- *nella zona non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale o NATO e nessun velivolo dell'aeronautica militare si trovava in volo;*
- *non operavano nel mar Tirreno navi o velivoli della 6<sup>a</sup> flotta USA, come dichiarato da CINCUSNAVEUR con il messaggio in allegato;*
- *sul poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra non era in svolgimento alcuna attività;*

e questo è quanto effettivamente accertato fino a quel momento nè vi è prova contraria di quanto affermato;

*b. L'analisi del tracciamento radar, effettuata dall'A. M. sulla base della documentazione fornita dai centri radar di Licola, Siracusa e Marsala, non conferma la presenza di tracce sconosciute in prossimità della zona dell'incidente. Tutte le tracce rilevate dai radar erano identificate e tutti i velivoli a cui si riferivano concludevano il volo senza inconvenienti.*

*I tre centri radar non hanno rilevato la presunta traccia del velivolo che, secondo gran parte della stampa, avrebbe attraversato la rotta del DC9 a*

*distanza di 3 miglia o, peggio, sarebbe entrato in collisione con il DC9;"*

e anche questa parte della nota è veridica in quanto solo il radar Marconi del centro di Fiumicino/Ciampino - non indicato nella nota - avrebbe riportato quei due plot -17 e -12 di cui tanto si è trattato.

Si è discusso dell'omissione della citazione di tale radar ma è stato giustamente obiettato che esso era un centro radar civile mentre quelli indicati nella nota erano militari per cui l'omissione sarebbe stata giustificata.

I due imputati hanno puntigliosamente sostenuto che il testo precisa: "non conferma" che non equivale ad "esclude" e deve dirsi che l'affermazione è letteralmente esatta per cui si deve necessariamente convenire che la nota non ha fornito informazioni errate e tali da impedire l'esercizio delle prerogative delle attività di Governo.

La premessa e il finale della nota confermano quanto sostenuto dai due imputati secondo cui essa non aveva altro scopo se non quello di ribattere tesi mediatiche non confermate da alcun elemento come quella che ad abbattere l'aereo fosse stato un missile:

*1. La stampa si è ampiamente interessata in questi giorni del noto disastro aereo in oggetto ed in più occasioni ha diffuso notizie tendenziose, distorte e contrastanti su presunti eventi che hanno dato corpo, con sorprendente superficialità, ad ipotesi conclusive quanto meno azzardate premature sulle cause e sulla dinamica dell'incidente, precedendo così, senza fondati dati di fatto, le risultanze dell'apposita commissione d'indagine nominata dal ministero dei Trasporti che, secondo la stessa stampa, è ancora ben lontana dal disporre di concreti elementi per formulare un giudizio attendibile.*

*2. Allo scopo di dissipare taluni sospetti che potrebbero nascere dai contenuti degli articoli di stampa nonché dalle dichiarazioni fatte anche da autorevoli personalità interessate alla vicenda, si ritiene doveroso precisare quanto segue:*

Basta scorrere la stampa dei giorni precedenti la redazione della nota dopo le dichiarazioni interessate del DAVANZALI per confermare che l'assunto degli imputati non può ritenersi meramente difensivo e che è fondato su elementi certi.

Il *Corriere della sera* del 17 dicembre 1980, ad esempio, riporta questa notizia: "*Davanzali scarta invece decisamente le altre due ipotesi [un meteorite o una collisione con altro aereo :n.d.e.] e sembra addirittura lasciare intendere che il missile che ha distrutto l'aereo in servizio da Bologna a Palermo sia stato lanciato da una piattaforma italiana*".

E' normale che l'Aeronautica militare si sentisse chiamata in causa e ritenesse di dover esporre quello che fino ad allora era emerso e che nessuna perizia successiva è stata in grado di confutare con certezza o, quanto meno, con alta probabilità.

A tutto questo va aggiunto che la nota è del 20 dicembre 1980 quando, ormai, tutti gli elementi relativi alle presunte cause del disastro erano noti per cui non si vede come quella nota abbia potuto impedire o turbare l'esercizio delle prerogative del Governo sul solo presupposto che la nota dell'Aeronautica militare "assume il contenuto di una risposta istituzionale dello Stato maggiore, che in modo perentorio "suggerisce" alla Difesa di attenersi strettamente ai fatti accertati, divulgando al massimo il contenuto del documento."

La lettura dell'ultimo punto esclude del tutto l'assunto dei primi giudici:

*3. quanto sopra si porta a conoscenza di codesto Stato Maggiore sottolineando ancora una volta che, allo stato delle indagini, ogni notizia diffusa o ipotesi formulata in materia e' quanto meno arbitraria e fuorviante. pertanto, qualora la Difesa fosse chiamata a fornire elementi o chiarimenti di qualsiasi genere, si suggerisce di attenersi strettamente ai fatti accertati, divulgando al massimo quanto riportato nel presente documento e rinviando ogni altra osservazione o spiegazione alle conclusioni dell'inchiesta in corso a cura del ministero dei Trasporti.*

dato che quanto sostenuto dalla Corte di primo grado è smentito dall'esame oggettivo e letterale del contenuto non contrastato da alcun elemento di prova contraria.

E' una petizione di principio che non trova conferma nei dati processuali ma è solo frutto di una deduzione del giudice di primo grado non supportata da alcuna prova, anzi, come si è visto, viene esautorata da quanto oggettivamente emerge dai dati processuali.

Ancora, la circostanza che "la finalità primaria che l'informazione raggiunga il ministro della DIFESA trova conferma nella previsione dell'inoltro di copia della lettera al generale DE PAOLIS. Non vi è prova che almeno inizialmente quest'ultima decisione sia maturata per iniziativa dello stesso Gabinetto, derivante dall'esigenza del ministro di aderire a una richiesta verbale del presidente del Consiglio di essere informato sugli sviluppi del quadro informativo in ordine alla sciagura di USTICA." è del tutto sprovvista di prove tanto è vero che la Corte di primo grado deve far riferimento *"alla previsione dell'inoltro"* della copia per poter sostenere deduttivamente quale fosse la *"finalità primaria"* dei due imputati ossia di fornire notizie errate al ministro FORMICA.

Il percorso, come si vede, è tortuoso e fondato tutto sul compimento di attività che altri devono realizzare per raggiungere quel loro scopo per cui l'assunto non può essere assolutamente condivisibile.

I gen.li MELILLO e TASCIO, però, sono stati assolti dall'accusa in questione, pur avendo formulato materialmente il contenuto della nota, sul presupposto della mancanza della prova del fatto che il loro contributo all'elaborazione dell'informativa sia stata consapevole della reale finalità di turbativa delle determinazioni governative perseguita dai loro superiori gerarchici.

Ed allora è logico porsi il problema anche nei confronti del FERRI per il quale manca del tutto una prova analoga ma ritorna anche il problema per il BARTOLUCCI analogo a quello della voluta omissione nel tracciato radar dei due plot che potevano far ritenere la presenza di un altro velivolo sul posto.

Infatti o il TASCIO e il MELILLO hanno elaborato il contenuto della nota quale esso risultava oggettivamente dai dati in loro possesso come si evince dalla sentenza di primo grado: "Se la fonte delle notizie acquisite da MELILLO è sempre l'ITAV attraverso FIORITO DE FALCO e se non vi è prova che questi abbia avuto conoscenza dell'azione

disinformativa elaborata presso tale struttura in sede di redazione del plottaggio redatto dal RUSSO, anche in questo caso non può ritenersi provato che, pur in presenza delle notizie ampiamente diffuse sull'esito delle nuove analisi dei dati radar, il generale sia stato consapevole della reale portata disinformativa della nota che contribuiva ad elaborare. " (p. 586) e tale contenuto è stato inoltrato al gen. FERRI e da questo comunicato al BARTOLUCCI per l'approvazione e allora non vi è prova di manipolazione o alterazione o riduzione di tali dati e anche il BARTOLUCCI e il FERRI devono essere assolti da tale accusa.

Oppure occorre provare che anche in questo caso il BARTOLUCCI - che si trovava all'estero - e quindi il FERRI abbiano manipolato da soli i dati in questione loro riferiti per porre il Governo nell'impossibilità di conoscere gli elementi esatti della questione come si può arguire dalla sentenza di primo grado che qui si riporta: "D'altra parte non vi è prova che la decisione di non inserire nella nota i dati acquisiti relativamente al sistema ATCAS sia in qualche modo riferibile al generale MELILLO e non, come è logicamente ipotizzabile, ai suoi superiori che della lettera si assumevano la piena responsabilità ed avevano perfettamente chiara la prospettiva in cui doveva essere affrontata la tematica dei dati radar in relazione alla finalità della nota e alla piena conoscenza di tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli connessi all'analisi dei dati del sistema ATCAS." (p. 586. La sottolineatura è dello scrivente).

Anche in questo caso, manca la prova e vi è solo una deduzione ("*come è logicamente ipotizzabile*") senza un riscontro formale o sostanziale.

L'addebito, quindi, non sussiste e gli imputati ne debbono andare assolti.

In ordine al secondo motivo della censura del P.M. - corresponsabilità del FERRI anche per la prima accusa - esso si rivela infondato in quanto se è stata esclusa la responsabilità del BARTOLUCCI a maggior ragione non sussiste quella del suo sottocapo che già non sussisteva come ha dimostrato in modo del tutto logico, coerente ed esauriente il giudice di primo grado (v. p. 582 e sgt.).

Quanto alla censura dell'erronea valutazione dei fatti e della sussistenza dell'impedimento (art. 289, comma I c.p.) e non della turbativa (art. 289 c. II) delle funzioni del governo l'esame diventa del tutto inutile per la pronuncia di inesistenza del fatto anche se, in via del tutto scientifica, si doveva convenire che se il reato contestato fosse stato accertato di impedimento si sarebbe dovuto parlare e non di turbativa.

*Ad abundantiam* va aggiunto che tutta quella discussione è divenuta inutile a seguito dell'art. 4 della legge n. 85 del 24 febbraio 2006 pubblicata il 13 marzo 2006 - allora sconosciuta a questa Corte - che ha abolito la turbativa di cui al II comma dell'art. 289 c.p. e ha stabilito, accogliendo le tesi della dottrina prevalente, che l'impedimento deve essere violento per cui il fatto *de quo* non è più preveduto dalla legge come reato con buona pace di tutto il lavoro giudiziario svolto fino a questo momento e di tutte le spese sostenute.

La sentenza impugnata va, pertanto, riformata solo relativamente ai punti oggetto di impugnazione della difesa e va confermata nel resto rigettando ogni altra censura sia dalla Parte pubblica sia da quelle private.

*Incidenter tantum* l'avv. Mario SCALONI, difensore della p.c. Davanzali, ha prodotto un'istanza ai sensi dell'art. 598, comma II, c.p. con cui chiede la cancellazione dal supporto magnetico e dalla trascrizione della registrazione della frase pronunciata nel corso della propria arringa che risulta così trascritta: "addirittura si ipotizza di un tale, proprio mi sembra che fosse Brugneri che era in carcere, che è stato in carcere per aver fatto qualcosa alla suocera" (trascr. ud. 21 novembre 2003 p. 45) perchè ritenuta offensiva dall'avv. Enrico BROGNERI, teste nel procedimento stesso, che ha creduto che tale frase fosse diretta nei suoi confronti.

Ora, all'udienza del 24 giugno 2002 p. 85 e sgt. risulta testualmente quanto segue:

"PRESIDENTE: allora BROGNERI. VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: Presidente chiedo scusa, posso farle una domanda? PRESIDENTE: eh! AVV. DIF. BARTOLO: c'è un documento dal quale risulta che Grandinetti [teste non comparso perchè deceduto] ha ucciso la suocera o era una battuta, perchè a me risulta che abbia ucciso un uomo per futili motivi. PRESIDENTE: no no, non mi ricordo, parlando perchè era in prigione... AVV. DIF. BARTOLO: no, glielo chiedo perchè stamani... PRESIDENTE: e non so come è venuto fuori che aveva ucciso la suocera, ma non avevo nessun... AVV. DIF. BARTOLO: perchè dai documenti che abbiamo noi leggiamo che è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un uomo che è tale Cosentino insomma, poi leggiamo scritto: "agendo con premeditazione per futili motivi, Cosentino Gaetano Francesco". PRESIDENTE: non ho idea. AVV. DIF. BARTOLO: ah! PRESIDENTE: no, non era proprio una battuta, perchè mi sembrava di aver sentito così, ma non ho altre...

ESAME DEL TESTE AVV. BROGNERI ENRICO.-

PRESIDENTE: buonasera. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e davanti agli uomini, giurate di dire la verità null'altro che la verità, dica lo giuro! TESTE BROGNERI ENRICO: lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE BROGNERI ENRICO: io mi chiamo Enrico BROGNERI."

Il *lapsus* causato dalla cattiva memoria dell'avv. SCALONI è palese.

L'avv. BORTOLO, altro difensore di altro imputato, come è evidente, faceva riferimento al teste Grandinetti che non si era presentato perchè deceduto ma lo ha fatto poco prima che si iniziasse l'interrogatorio dell' avv. BROGNERI per cui l'avv. Scalonì successivamente ha collegato i due fatti attribuendo al teste BROGNERI - da

lui indicato come Brugneri - quanto riferito dall'avv. BORTOLO sul teste Grandinetti.

E' evidente che si è trattato di un mero errore di persona ma poiché l'avv. BROGNERI ha ritenuto offensiva quella frase come se indirizzata nei suoi confronti al punto da iniziare un procedimento civile contro l'avv. SCALONI pare opportuno a questa Corte disporre la cancellazione della frase "addirittura si ipotizza di un tale, proprio mi sembra che fosse Brugneri che era in carcere, che è stato in carcere per aver fatto qualcosa alla suocera" riportata a p. 45 della trascrizione dell'udienza del 21 novembre 2003 sia dal supporto magnetico sia dalla trascrizione essendo del tutto inutile nell'economia processuale.

P. Q. M.

La Corte di Assise di appello, visti gli artt. 523 c.p.p. 1930 e 530, comma II, c.p.p. 1988 in riforma della sentenza pronunciata il 30 aprile 2004 dalla III Corte di Assise di Roma nei confronti di Lamberto BARTOLUCCI e di Franco FERRI ed appellata dai medesimi, dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dalle parti civili costituite e rappresentate dagli avv.ti Mario SCALONI, Alessandro BENEDETTI, Alfredo GALASSO, Alessandro GAMBERINI, Costantino R. MARINI e Daniele OSNATO, assolve il BARTOLUCCI e il FERRI dall'imputazione loro ascritta perchè il fatto non sussiste.

Vista l'istanza dell'avv. SCALONI e visto l'art. 598, comma II, c.p., dispone la cancellazione dalla trascrizione dell'arringa dello stesso in data 21 novembre 2003 della frase "...addirittura si ipotizza di un tale, proprio mi sembra che fosse Brugneri che era in carcere, che è stato in carcere per aver fatto qualcosa alla suocera..." ritenuta offensiva dal teste avv. Enrico BROGNERI.

Roma, 15 dicembre 2005

Depositato in Cancelleria

Roma, li 6 APR. 2006

IL CANCELLIERE C1  
Domenica Angelini



IL PRESIDENTE est.  
(dr. Antonio Cappiello)